



**Tribunale di Taranto
CORTE D'ASSISE**

**DOTT. MICHELE PETRANGELO
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI**

**Presidente
Giudice a latere**

VERBALE DI UDIENZA REDATTO IN FORMA STENOTIPICA

PAGINE VERBALE: n. 134

PROCEDIMENTO PENALE N. R.G. 1/16 - R.G.N.R. R.G.N.R. 938/10

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 05/10/2016

Esito: Rinvio al 12/10/2016

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE.....	3
--	---

Tribunale di Taranto - CORTE D'ASSISE

**Procedimento penale n. R.G. 1/16 - R.G.N.R. RIVA NICOLA + 46 Udienza del
05/10/2016**

DOTT. MICHELE PETRANGELO Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI Giudice a latere

DOTT.SSA CANNARILE, DOTT. ARGENTINO, DOTT. BUCCOLIERO
Pubblico Ministero

SIG.RA ANNAPIA PIRRONI Cancelliere
LENTINI MARIANNA Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI - RIVA NICOLA + 46 -

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chiamiamo il procedimento Penale numero 1/2016 Registro Generale e 938/10 R.G.N.R del dibattimento, a carico di Riva Nicola + 46.

COSTITUZIONE DELLE PARTI GIURIDICHE

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Buongiorno! Cominciamo con l'elenco delle Parti.

- Imputato Riva Nicola, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Pasquale Annicchiarico, (assente), sostituito per delega orale dall'Avvocato Vozza;
- Imputato RIVA Fabio Arturo, assente, detenuto per questa causa, difeso di fiducia dall'Avvocato Nicola Marseglia (assente) e dall'Avvocato Perrone (assente);
- Imputato Capogrosso Luigi, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vozza (presente);
- Imputato Andelmi Marco, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente) e Avvocato Pasquale Lisco (assente);

- Imputato **Cavallo Angelo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Centonze (assente), sostituito dall'Avvocato Beluschi;
- Imputato **Di Maggio Ivan**, assente, difeso dall'Avvocato Francesco Centonze (assente) e dall'Avvocato Carlo Baccaredda Boy (assente), come sopra;
- Imputato **De Felice Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti, presente, anche in sostituzione dell'Avvocato Leonardo Lanucara (assente);
- Imputato **D'Alò Salvatore**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Centonze (assente) e dall'Avvocato Baccaredda Boy (assente), come sopra;
- Imputato **Archinà Girolamo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gian Domenico Caiazza (assente);
- Imputato **Perli Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Mario Viviani (assente) e dall'Avvocato Raffaele Della Valle (assente);
- Imputato **Ferrante Bruno**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Maggio (presente);
- Imputato **Buffo Adolfo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tullio Padovani (assente) e dall'Avvocato Carlo Sassi (assente);
- Imputato **Colucci Antonio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Tommaso Marrazza (assente);
- Imputato **Giovinazzi Cosimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Egidio Albanese (assente);
- Imputato **Di Noi Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Voza, presente, anche per l'Avvocato Gaetano Melucci (assente);
- Imputato **Raffaelli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Santoro (assente);
- Imputato **Palmisano Sergio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente);
- Imputato **Dimastromatteo Vincenzo**, assente, difeso di

- fiducia dall'Avvocato Raffaele Errico (assente);
- Imputato **Legnani Lanfranco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Aldo Mariucci (presente) e dall'Avvocato Luca Sirotti (presente);
 - Imputato **Ceriani Alfredo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Convertino (assente);
 - Imputato **Rebaioli Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Melucci (assente) e dall'Avvocato Vincenzo Vozza (presente);
 - Imputato **Pastorino Agostino**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Carmine Urso (assente);
 - Imputato **Bessone Enrico**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Vozza (presente), come sopra;
 - Imputato **Casartelli Giuseppe**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Marco Feno (assente) e dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente);
 - Imputato **Corti Cesare**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Gaetano Melucci (assente) e dall'Avvocato Vozza (presente), come sopra;
 - Imputato **Florido Giovanni**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Carlo Petrone (assente) e Avvocato Claudio Petrone (assente);
 - Imputato **Conserva Michele**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Rossetti (presente) e dall'Avvocato Laura Palomba (presente);
 - Imputato **Specchia Vincenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Andrea Sambati (assente), sostituito dall'Avvocato Stefano Maggio con delega verbale;
 - Imputato **Liberti Lorenzo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto (assente) e dall'Avvocato Carlo Raffo (assente);
 - Imputato **Veste Angelo**, assente, difeso di fiducia

- dall'Avvocato Massimiliano Madio (assente);
- Imputato **De Michele Cataldo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Sapia (assente);
 - Imputato **Vendola Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vincenzo Bruno Muscatiello (assente);
 - Imputato **Stefano Ippazio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Raffo (assente) e Avvocato Gianluca Mongelli (assente);
 - Imputato **Pentassuglia Donato**, assente, Avvocato Giandomenico Bruni (presente alle ore 11:40);
 - Imputato **Antonicelli Antonello**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Francesco Marzullo (assente);
 - Imputato **Manna Francesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Vittorio Sanguigno del Foro di Napoli (assente) e dall'Avvocato Antonio Raffo del Foro di Taranto (assente);
 - Imputato **Fratoianni Nicola**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Del Corso (assente);
 - Imputato **Pellegrino Davide Filippo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Michele Laforgia (assente);
 - Imputato **Blonda Massimo**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Giuseppe Modesti (assente);
 - Imputato **Assennato Giorgio**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Emanuela Sborgia (assente) e dall'Avvocato Laforgia (assente);
 - Imputato **Pelaggi Luigi**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Antonio Bana (assente), sostituito con delega orale dall'Avvocato Edvige Mattesi;
 - Imputato **Ticali Dario**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Maria Teresa Napolitano (assente) e dall'Valerio Vancheri, (presente);

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Anche alla scorsa udienza lei ci aveva segnalato che sarebbe intervenuta una revoca nei confronti dell'Avvocato Napolitano, noi non abbiamo l'atto di revoca, se per caso ce ne dà una copia, ci dà

qualcosa oppure ci dice quando è stata comunicata.

AVVOCATO VANCHERI - In corso di udienza preliminare, la prima udienza preliminare con la dottoressa Gilli, in quella occasione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Se però ha una copia dell'atto ci fa una cortesia, perché noi non abbiamo il documento.

AVVOCATO VANCHERI - Senz'altro.

- Imputata **Romeo Caterina Vittoria**, assente, difesa di fiducia dall'Avvocato Luca Sirotti (presente) e dall'Avvocato Maddalena Rada (assente);
- Imputato **Palmisano Pierfrancesco**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Luca Italiano (assente);
- Imputato **ILVA S.p.A.**, assente, difesi di fiducia dall'Avvocato Angelo Loreto (presente) e dal Professor Filippo Sgubbi (assente), sostituito quest'ultimo dall'Avvocato Loreto per delega orale;
- Imputato **Riva Fire S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dall'Avvocato Stefano Lojacono (assente);
- Imputato **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, assente, difeso di fiducia dal professor Carlenrico Paliero (assente) e dall'Avvocato Gianluca Pierotti (presente), quest'ultimo presente anche in sostituzione del professor Paliero;

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È sopravvenuto qualche Difensore, vedo l'Avvocato Orfino per?

AVVOCATO ORFINO - Per Michele Laforgia ed Emanuela Sborgia posizioni Pellegrino e Assennato.

AVVOCATO MARTUCCI - Buongiorno Presidente, Avvocato Martucci in difesa dell'Avvocato Perli in sostituzione degli Avvocati Viviani e Della Valle.

AVVOCATO LISCO - Avvocato Pasquale Lisco, quale difensore di Andelmi Marco in sostituzione anche dell'Avvocato Errico per Andelmi Marco, Dimastromatteo e Palmisano Sergio.

AVVOCATO PERRONE - Per la difesa di Riva Fabio, anche in sostituzione con delega orale del collega Avvocato

Nicola Marseglia.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Vedo anche l'Avvocato Lanucara, se ci dice per quale posizione a verbale, Avvocato.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Grazie Presidente, per De Felice.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Nessun altro, 97 quarto comma per tutti l'Avvocato Vozza.

Responsabili Civili:

- **Regione Puglia**, difesa di fiducia dall'Avvocato Alessandro Amato (assente), sostituito dall'Avvocato Santiarpone giusta delega già depositata;
- **Riva Forni Elettrici S.p.A.**, con l'Avvocato Annicchiarico, sostituito temporaneamente con delega orale dall'Avvocato Vozza;
- **Riva Fire S.p.A.** con l'Avvocato Annicchiarico, come sopra.

Parti Civili:

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Riccardo Mele?

AVVOCATO D'ELIA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Maria Antonietta D'Elia, è presente anche Romandini Luigi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci dispensa dalla lettura. Poi, Avvocato Apolito?

AVVOCATO CAPPABIANCA - È assente, parti assenti, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cappabianca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Blonda?

AVVOCATO CAPPABIANCA - Assente, parti assenti, sostituito sempre dall'Avvocato Cappabianca con delega orale.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Silvestre?

AVVOCATO LENTI - Sostituito con delega verbale dall'Avvocato Lenti, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Caterina Argese è

assente. Canino Francesco, Cisternini Giovanni, Civilla Marco, De Francesco Fabio, Iorio Claudio, Massaro Antonio, Pastore Erminio, Ranaldo Antonio, Scarano Fedele. Avvocato Cavalchini Raffaella?

AVVOCATO CAVALCHINI - Presente. Presidente buongiorno, di tutte le mie Parti rappresentate è presente solo il signor Piero Mottolese.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Cosimo Antonicelli per D'Alessandro Antonio.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Enzo Fumarola, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cosimo Manca.

AVVOCATO D'ELIA - Sostituito dall'Avvocato D'Elia, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dionigi Rusciano per Lippo Cosimo, entrambi assenti. Avvocato Donato Salinari è assente, come pure il legale rappresentante dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Taranto. Eligio Curci è presente per Lega Ambiente ONLUS, che è assente. Poi abbiamo Ludovica Coda, che è sostituita verbalmente con delega orale dall'Avvocato Curci, assente il legale rappresentante della parte. Ernesto Aprile per l'INAIL, assenti entrambi. Ezio Bonanni per l'associazione Contramianto e altri rischi.

AVVOCATO FORNARI - Buongiorno Presidente, parte assente. L'Avvocato Bonanni è sostituito dall'Avvocato Fornari per delega orale, grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Lamanna?

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega scritta dall'Avvocato Marco Fumarola, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fausto Soggia, non c'è. Michele Bianchi, Bianchi Massimo, Guarino Claudio, Muto Luigi, Spina Grazia, tutti assenti. Avvocato Enzo Pellegrin?

AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti, parti

assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Gianluca Vitale?

AVVOCATO LENTI - Come sopra, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Filippo Catapano Minotti è assente per Pasadena e Pulpo Nicola. Avvocato Francesca Conte.

AVVOCATO D'ELIA - Sostituita dall'Avvocato D'Elia, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Di Lauro.

AVVOCATO D'ELIA - Come sopra, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Nevoli non c'è, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Puglia, Confederazione Unione Sindacale di Base, Unione Sindacale di Base Confederazione Regionale Puglia, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato Taranto, Unione Sindacale di Base Lavoro Privato.

AVVOCATO FUMAROLA - L'Avvocato Francesco Nevoli sostituito temporalmente con delega orale dall'Avvocato Enzo Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Francesco Tanzi è assente. Ciaciulli Enza, Mansueto Maria, Manigrasso Anna Maria, Maurella Giovanni, Pignatelli Anna, Viola Attilio, nessuno è presente. Il Comune di Statte con l'Avvocato Pentassuglia.

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Enzo Fumarola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Giuseppe Iaia per USI-CISL, CISL Provinciale di Taranto, FIM CISL Provinciale Taranto, parti assenti. Provincia di Taranto con l'Avvocato Palazzo, assente. Avvocato Leonardo La Porta per Altamarea Contro L'Inquinamento, Carriglio Gianfranco, Centonze Fernando, Lo Barco Francesca, Montervino Ubaldo, Pignatelli Maria, Santoro Rosalba, tutti assenti. Avvocato Spampinato per Fineo Paolo, Giuliano Antonio, Grattagliano Salvatore, Illume

Carmine, Intini Augusto, tutti assenti. Rosario Orlando?

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo e il Comune ovviamente è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luca Tatullo per Andriani Anna in proprio, Andriani Anna che esercita la potestà genitoriale sul minore Di Giorgio Sara e per Vincenzo Di Giorgio, non ci sono. Avvocato Maria Antonietta D'Elia è presente, le Parti?

AVVOCATO D'ELIA - Assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Maria Letizia Mongello?

AVVOCATO DEL VECCHIO - Con delega orale sostituita dall'Avvocato Massimiliano Del Vecchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Maria Luigia Tritto assente, anche l'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi. Avvocato Nicola Di Bello per Bruno Antonio.

AVVOCATO DI BELLO - Presente, Presidente, la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Sergio Torsella?

AVVOCATO BALDO - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Eliana Baldo e sono presenti il signor Fornaro Vincenzo e il signor Fornaro Angelo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Avvocato Martino Paolo Rosato.

AVVOCATO Rosato - Presente, Presidente, grazie. Le Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo Massimiliano Del Vecchio che è presente, parti assenti.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Massimo Di Celmo?

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Parte assente. Mimmo Lardiello non c'è. Mondini Lorenzo, Leonardo Da Vinci Società Cooperativa, Jonica Mare Cooperativa, NU.MAT Cooperativa, Ittica Cielo Azzurro Cooperativa, La

Scogliera Cooperativa, Jolly Mare Cooperativa, Nuova Taranto, La Sciaia, Galeso, Itticamondino, San Francesco, Mare Sud, Mitilcantieri, De Crescenzo Agata, Omnia Cooperativa, Santa Maria Cooperativa, nessuno è presente. Avvocato Mino Cavallo non c'è, non ci sono sostituzioni. Cinqui Cosima, De Rosa Carmela, De Rosa Leonardo, De Rosa Umberto, Gatti Francesco, Leggieri Anna dell'89, Leggieri Anna del '58, Leggieri Davide, Leggieri Francesco dell'85, Leggieri Francesco del 29, Leggieri Giuseppe, Musciacchio Anna, Musciacchio Vincenza, Perelli Rosa, Calabretti Antonio, Palagiano Nicola, Matrangolo Marietta, tutti assenti. Avvocato Patrizia Boccuni?

AVVOCATO FUMAROLA - Sostituita con delega orale dall'Avvocato Marco Fumarola, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Nicola Massimo Tarquinio, non c'è questo Avvocato. Cittadinanza Attiva, Carelli Beatrice, Di Maggio Palma Rosa, Di Maggio Stefania, Di Maggio Vincenzo, Fragnelli Anna, Fragnelli Donato e Fragnelli Tina, tutti assenti. Avvocato Orazio Vesco?

AVVOCATO ROSATO - Sostituito con delega orale dall'Avvocato Rosato Martino Paolo e la parte è assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pasquale Bottiglione per Pescatori Due Mari, assenti. Avvocato Fabio Petruzzi per Nasole Andrea e Nasole Gianni, assenti. Avvocato Paola De Filippo per Miccoli Anna, assenti. Avvocato Patrizia Raciti.

AVVOCATO RACITI - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pierfrancesco Lupo per Monfredi Fabrizia, Salerno Federico, Salerno Luca e Salerno Mattia, tutti assenti. Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Buongiorno, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pietro Dalena per Leo

Massimo, Panarelli Domenico, Panarelli Pasquale, Pasini Vanessa, Scalone Angela, Scalone Clementina, Scalone Francesco, Scalone Luigi, Scalone Maria, Scalone Mauro, Scalone Vincenza, Tarantino Loredana, Valentini Maria Grazia, tutti assenti. Avvocato Pietro Palasciano.

AVVOCATO PALASCIANO - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per il Comune di Montemesola l'Avvocato Cavalchini.

AVVOCATO CAVALCHINI - Presente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le Parti sono tutte assenti, Avvocato?

AVVOCATO CAVALCHINI - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Roberto Prete.

AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega orale da me.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - L'Avvocato D'Aluiso?

AVVOCATO DE MARCA - Assente, sostituito per delega verbale dall'Avvocato Daniela De Marca.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Salvatore Maggio per Spataro Cosimo non ci sono. Avvocato Sergio Bonetto?

AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Marco Ottino?

AVVOCATO LENTI - Come sopra.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Torsella, che è presente, le Parti ci vuol dire qualcosa?

AVVOCATO TORSELLA - Presenti i signori Fornaro Angelo e Vincenzo, solo loro.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Poi abbiamo l'Avvocato Sabatini.

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Tatiana Della Marra per Cavallo Michele e Cavallo Vito, non ci sono.

Avvocato Giovanni Paolo Allena non c'è per Cavallo Ida che neppure è presente. Poi abbiamo l'Avvocato Valerio Sgarrino.

AVVOCATO SGARRINO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lanzalonga?

AVVOCATO LANZALONGA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce?

AVVOCATO - (*intervento svolto lontano dal microfono*).

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Fabrizio Muto?

AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per il Comune di Crispiano l'Avvocato Enzo Luca Fumarola.

AVVOCATO FUMAROLA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Anna Murianna?

AVVOCATO D'ELIA - Assente, sostituita dall'Avvocato D'Elia, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ancora Anna Murianna, parti assenti, come sopra. Anna Mariggìò?

AVVOCATO MARIGGIÒ - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Basilio Puglia?

AVVOCATO PUGLIA - Presente, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Stefano Di Francesco per ASL Taranto non è presente. Avvocato Orazio Cantore.

AVVOCATO MARIGGIÒ - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Anna Mariggìò, parte assente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Rosario Cristini?

AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Eliana Baldo?

AVVOCATO BALDO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Valerio Silvetti?

AVVOCATO LANZALONGA - Sempre assente, sostituito per delega

orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Cappabianca?

AVVOCATO CAPPABIANCA - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Glioi?

AVVOCATO LANZALONGA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Michele Bottanico per Falco Pina, assente. Avvocato Rienzi?

AVVOCATO LANZALONGA - Sostituito per delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato D'Elia come sopra, parti assenti. Avvocato Simone Sabatini?

AVVOCATO DEL VECCHIO - Sostituito dall'Avvocato Del Vecchio.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Luisa Montanaro?

AVVOCATO MONTANARO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Lecce Giuseppe per Surgo Antonio, Abbracciavento Carmela, Servillo Maria, Servillo Angelo e Servillo Fabio, tutti assenti. Avvocato Claudia Esposito per l'APIN Associazione Vittime dell'Amianto, assenti. Avvocato Martino Paolo Rosato?

AVVOCATO ROSATO - Presente, parti assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Andrea Mancini?

AVVOCATO LANZALONGA - Assente, sostituito per delega orale dall'Avvocato Viviana Lanzalonga.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Antonietta Rossi?

AVVOCATO MORELLI - Assente, sostituita da Pierluigi Morelli, persone offese assenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Tocca a lei, Avvocato Pierluigi Morelli.

AVVOCATO MORELLI - Stessa cosa.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Pesce per Marsella Dario è assente. Avvocato Prete Roberto?

AVVOCATO CAVALCHINI - Non è presente, sostituito con delega orale dall'Avvocato Cavalchini.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E Avvocato Andrea Silvestre.

AVVOCATO LENTI - Con delega verbale Avvocato Lenti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Chi è sopraggiunto, l'Avvocato Torsella è sopraggiunto.

AVVOCATO PETRONE - Presente Avvocato Carlo Petrone anche in sostituzione dell'Avvocato Claudio Petrone.

AVVOCATO TARQUINIO - L'Avvocato Tarquinio anche in sostituzione dell'Avvocato La Porta.

AVVOCATO BEDUSCHI - Presidente scusi, volevo dare la sostituzione anche per l'Avvocato Sassi, la posizione di Buffo, l'Avvocato Lodovica Beduschi per delega orale.

AVVOCATO MONGELLI - L'Avvocato Mongelli in difesa del proprio assistito e anche in sostituzione degli Avvocati Raffo Antonio e Carlo per i loro assistiti.

AVVOCATO MARSEGLIA - Avvocato Marseglia, Presidente.

AVVOCATO MARZULLO - L'Avvocato Marzullo è presente in difesa di Antonicelli e poi sono in sostituzione dell'Avvocato Stefano Del Corso e l'Avvocato Peppe Modesti.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - L'Avvocato Lanucara in sostituzione di Albanese per Giovinazzi.

AVVOCATO TRITTO - L'Avvocato Tritto per ANMIL, è assente il rappresentante legale dell'associazione.

AVVOCATO MUSCATIELLO - Presidente buongiorno, Vincenzo Muscatiello per Nicola Vendola.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ci sono altri Avvocati che sono intervenuti? No. Allora, dobbiamo proseguire con la stessa attività dell'udienza di ieri. Vedo l'Avvocato Vancheri che intende intervenire.

AVVOCATO VANCHERI - Presidente, abbiamo concordato con l'Avvocato Sirotti che inizia lui e a seguire vado io perché abbiamo delle questioni in comune.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Va bene, allora se vuole cominciare.

AVVOCATO Luca SIROTTI - Grazie Presidente, Avvocato Luca Sirotti e intervengo nell'eccezione che sto per esporre

nell'interesse di Maria Vittoria Romeo imputata del capo PP). Presidente e signori Giudici l'eccezione che vi sto per esporre l'abbiamo già svolta precedentemente nelle due udienze preliminari, che come ben sapete ormai, si sono svolte nell'ambito di questo processo penale, con poca fortuna sino ad oggi, sennò non saremmo qui, però consentitemi di dire con tanta, tantissima ragione. Questa eccezione, infatti, è un'eccezione di incompetenza territoriale del capo PP). Si tratta di un'imputazione rivolta ad alcuni imputati, che riguarda due capi di imputazione, due ipotesi di reato: l'articolo 326 e l'articolo 323, cioè la violazione del segreto d'ufficio e l'abuso d'ufficio. È altresì contestata l'aggravante del nesso teleologico, cioè l'articolo 61 numero 2 del Codice, rispetto agli altri reati delle imputazioni che precedono, ed è inoltre contestato l'articolo 81, pare perché vengono ritenuti, pare di comprendere perché per la verità questo capo di imputazione è anche - a mio avviso - Gravemente affetto da problemi di determinatezza, ma su questo interverrà il collega che difende l'imputato Ticali, pare per una continuazione interna tra l'articolo 326, l'articolo 323 e nell'ambito in particolare dell'articolo 326 per le ripetute violazioni - Stando al capo di imputazione- Del segreto istruttorio, quindi abbiamo: 326, 323, 61 numero 2 del Codice Penale, articolo 81.

La mia assistita, e consentitemi di sottolineare nuovamente questa circostanza, perché sembra un'ovvietà, ma come vi dirò di qui a poco non è così, è imputata esclusivamente di questo capo di imputazione. Perché dico che non è un'ovvietà? Perché nella seconda udienza preliminare, il Giudice che ha deciso questa questione afferma testualmente che in realtà a tutti i concorrenti esterni, esterni rispetto ai reati propri di cui all'articolo 326 e 323, sono contestati anche i reati

ambientali e quindi anche la più grave fattispecie di cui all'articolo 439 Codice Penale, che pacificamente commessa in Taranto attrae la competenza anche di questo reato. Così testualmente l'ordinanza della dottoressa De Simone, proprio ce l'ho qui davanti a me, vi ho letto proprio il passaggio significativo. Questo è un errore assolutamente incomprensibile, evidentemente forse è stata anche mancanza di chiarezza, complessità del procedimento; la dottoressa Romeo è imputata esclusivamente di questo capo di imputazione.

Ed allora domandiamoci in prima battuta dove risultano commessi questi illeciti. La rubrica dice in fondo quanto al locus commissi delicti: "In Taranto e in Roma dal 16 giugno 2010 al 4 agosto 2011". In Taranto e Roma. Il capo di imputazione, e anche sotto questo profilo vi è un evidente difetto di determinatezza, in realtà non specifica il luogo di commissione delle condotte, ciò che è certo è che l'articolo 323, l'abuso d'ufficio consiste - Stando sempre all'imputazione - Nell'aver ottenuto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (l'AIA) con delle prescrizioni di favore nell'interesse della società, dell'ILVA, della famiglia Riva, eccetera eccetera. Questa è l'imputazione di cui al 323 in estrema sintesi. E il 4, l'ultima data contenuta nel capo di imputazione, la data del 2011 fa appunto riferimento al momento del rilascio dell'AIA che avviene naturalmente in Roma, perché è in Roma che il Ministero rilascia l'autorizzazione integrata ambientale.

Naturalmente anche da un punto di vista logico l'articolo di cui al 326 precede nella sua commissione il 323, perché viene contestata una violazione del segreto istruttorio, cioè nel corso della pratica AIA, evidentemente questa violazione del segreto se avvenuta, sempre ragioniamo in questa sede stando alla descrizione del capo di

imputazione, avviene precedentemente al rilascio del provvedimento autorizzatorio che chiude il procedimento amministrativo. Ebbene, sotto questo profilo le intercettazioni telefoniche che intercettano le conversazioni che intercorrono tra i vari imputati di questo capo di imputazione fanno sempre riferimento a contatti con funzionari del Ministero, tutti sempre avvenuti in Roma. Forse un contatto avviene a Milano, un contatto del 9 di giugno del 2010, peraltro in una data che precede anche quella indicata nel capo di imputazione, ma pare che sia avvenuto a Milano un contatto fra l'Avvocato Pelaggi e il dottor Ticali, ma sotto questo profilo per la verità non vi è chiarezza.

Quello che mi preme sottolineare è che non abbiamo pedinamenti, non abbiamo dichiarazioni confessorie, abbiamo una serie di intercettazioni telefoniche in cui si parla di contatti intervenuti tra questi soggetti, in cui si parla di bozze di documenti che sarebbero stati consegnati a Roma a funzionari della società ILVA, sostanzialmente parlano dell'attività che viene svolta nell'ambito di questo procedimento amministrativo in quel di Roma. Di più lo stesso capo di imputazione dà atto che Maria vittoria Romeo lavora in un ufficio ILVA di Roma e là svolge le proprie funzioni, i propri compiti.

Siamo, quindi, in presenza di un capo di imputazione in cui il locus commissi delicti - mi riferisco al 326 - Non è compiutamente determinato, anzi non è per niente determinato nella descrizione del capo PP), e anche ragionando sugli atti possiamo dire che questa indeterminatezza non si chiarisce particolarmente, ma certamente i contatti, i riferimenti, gli appuntamenti, si parla di visite al Ministero, di contatti avuti al Ministero, sono tutti sicuramente intervenuti a Roma, tant'è che sotto questo profilo entrambi i giudici

dell'udienza preliminare - udienze preliminari che si sono svolte precedentemente - Hanno pacificamente ritenuto commessi entrambi questi capi di imputazione sia al 326 che 323 a Roma.

Vorrei fare sotto questo profilo, però, una precisazione: siamo nell'ambito di due capi, di due reati avvinti per espressa descrizione dell'imputazione dal vincolo della continuazione. Ragioniamo nell'ambito di reati per questo capo di imputazione, mi riferisco al 326 e al 323 che sono ascritti a tutti gli imputati del capo PP), non vi sono imputati che hanno commesso solo il 326 e non anche il 323, abbiamo una continuazione tra questi reati che si riferisce specificatamente a tutti gli imputati del capo PP). Perché faccio questa precisazione? Perché la giurisprudenza nell'interpretare la disposizione un po' laconica, un po' molto sintetica dell'articolo 16 ha introdotto dei criteri interpretativi avallati anche delle Sezioni Unite per i quali, qualora non si individui il criterio - la Corte lo sa perfettamente - Nell'ambito della connessione determina la competenza per territorio il reato più grave, in caso di pari gravità, e all'epoca dei fatti il 326 e il 323 erano di pari gravità, vale il reato anteriore. I reati sono aggravati, sia il 326 che il 323 sono aggravati, le aggravanti però sono aggravanti comuni non ad effetto speciale, quindi non se ne tiene conto ai fini della determinazione della competenza. Siamo in presenza di reati avvinti dalla continuazione di pari gravità, quindi vale il criterio temporale. Tuttavia, quando non è possibile determinare la competenza territoriale del reato avvinto dalla continuazione anteriore, gradatamente si valuta il reato più anteriore rispetto a quelli che residuano, e in questo caso noi abbiamo una certezza, quella che dicevo precedentemente, ovvero che il reato di cui all'articolo

323, che è l'ultimo dei reati avvinti dalla continuazione, si consuma in Roma. Ecco che quindi a mio avviso entrambe queste fattispecie sono di consumazione romana, qualora si dovesse però ritenere in via subordinata che il locus commissi delicti del 326 non è determinabile soccorre questa opportuna integrazione giurisprudenziale dell'articolo 16 primo comma, ed allora dobbiamo riferirci al locus commissi delicti di quel reato, tra quelli in continuazione che ha una sicura determinazione della consumazione, ed è sicuramente il reato di cui all'articolo 323.

Siamo, quindi, in presenza - signor Presidente e signori Giudici - Di un capo di imputazione che o autonomamente per ciascun reato di cui stiamo discutendo, o per effetto delle regole previste dall'articolo 16, ovvero delle regole in materia di continuazione, di competenza per connessione dovuta alla continuazione - scusate questi giri un po' complessi in questa materia molto tecnica - si deve ritenere consumato nella capitale, a Roma. Ed allora perché siamo qui? Siamo qui perché o attraverso la contestazione dell'articolo 61 numero 2 o perché la contestazione dell'articolo 81, anche sotto questo profilo siamo in palese mancanza assoluta di chiarezza, o perché la contestazione dell'articolo 81 non si riferisce solo alla continuazione interna nell'ambito nel capo P), ma contesta il vincolo della continuazione tra il capo PP) e tutti gli altri capi di imputazione contestati in questo procedimento, e quindi anche della fattispecie più grave di cui all'articolo 434 commessa, questa sì, sicuramente in Taranto. Dicevo: attraverso il vincolo della continuazione si ritiene di far operare il criterio di determinazione della competenza territoriale di cui all'articolo 16, ovvero il criterio determinato dalla connessione e quindi attrarre in Taranto anche questo capo di imputazione.

Sennonché Presidente e signori Giudici, come questa Corte conosce perfettamente, la connessione che per il Codice di Rito nuovo, tra virgolette quello che era nuovo nel 1989, è un criterio autonomo, determinativo della competenza territoriale che si affianca a quella per materia e per territorio, è però un criterio che per giurisprudenza assolutamente dominante, avallata dalla Corte Costituzionale - E farò sintetici riferimenti giurisprudenziali, può operare esclusivamente quando tra i reati in continuazione vi è identità soggettiva degli imputati. Ed allora, se nell'ambito della continuazione interna del capo PP) vi è sicuramente identità di imputati, di tal che nell'ambito della continuazione 326 e 323 la connessione come criterio di determinazione della competenza territoriale può sicuramente operare non così, non così tra il capo PP) e tutti gli altri capi di imputazione, per un motivo semplicissimo: perché la mia assistita è imputata esclusivamente di questo reato. Ed allora, ci insegna la Cassazione - vorrei dire - Costante, che il principio, il diritto dell'imputato al giudice naturale precostituito per legge, che è il giudice del luogo della commissione del reato, può subire - Stando però a delle regole predeterminate, come nel caso effettivamente della connessione - può subire una deroga, cioè può essere distolto dal giudice competente territorialmente quando tutti gli imputati sono imputati anche del reato che attrae la competenza. Diversamente, il principio del giudice naturale prevale sul criterio di cui all'articolo 16. E questo, badate, sia nel caso dell'articolo 12 lettera C) che nel caso dell'articolo 12 lettera B), non vi è alcun dubbio; residua l'ipotesi di cui all'articolo 12 lettera A) che però pacificamente riguarda l'ipotesi del concorso di persona nel medesimo reato, quindi siamo sicuramente fuori dall'articolo 12 lettera A) e la giurisprudenza...

Abbiamo fatto una memoria, non voglio... e lì sotto questo profilo mi riporto, non voglio far perdere tempo alla Corte leggendo sentenze che conosce meglio di chi legge, ma è proprio un principio giurisprudenziale assolutamente consolidato, granitico.

Un giudice tra l'altro mi pare Giudice del Tribunale di Lecce pose una questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 16 e 12 interpretati in un senso difforme, cioè interpretati nel senso che la connessione determina lo spostamento della competenza quandanche non vi sia identità di imputati. Ha sottoposto la questione per violazione del principio del giudice naturale alla Corte Costituzionale, che ha dichiarato inammissibile la questione, ma l'ha dichiarata inammissibile perché la Corte Costituzionale con questa notissima sentenza, relatore Frigo numero 8 del 20 febbraio del 2013, pure citata nella nostra memoria, ha fatto riferimento alla circostanza che il diritto vivente, dominante della Corte di Cassazione interpreta queste fattispecie in un senso costituzionalmente orientato, cioè nel senso che tale criterio operi soltanto quando vi è identità di imputati tra reato che attrae e reato attratto, cosa che nel nostro caso specifico non avviene.

Vi sono due precedenti contrari, e sono i precedenti a cui si è rifatto il primo giudice, per cui noi abbiamo avuto due rigetti nell'ambito di questo procedimento penale di questa questione di competenza. Il primo rigetto, la prima udienza preliminare perché il Giudice ha detto, devo dire con grande franchezza e onestà intellettuale che quandanche la giurisprudenza dominante dica questo, quandanche effettivamente i capi di imputazione si debbono ritenere consumati in Roma segue l'orientamento minoritario, quindi un orientamento che considera operante il criterio di connessione anche senza identità

di imputati. Il secondo giudice l'ha respinto per questo errore, nel senso che ha ritenuto contestato anche alla dottoressa Romeo e agli altri estranei il reato di cui all'articolo 434, cosa che non è.

Vengo, quindi, e naturalmente mi sto avviando a concludere, alla ipotesi della prima udienza preliminare, cioè della giurisprudenza che nega i principi che ho sinteticamente ricordato. Si tratta di due precedenti, in realtà di uno solo, perché il primo precedente è del 1998 e riguarda la disciplina della connessione, quindi dell'articolo 12 prima della riforma che mi pare sia intervenuta nel 1999, adesso non ricordo bene, ma prima di una riforma che ha cambiato riducendo i casi di connessione all'ipotesi dello stesso soggetto. Siamo, quindi, in presenza di un precedente che non ha rilevanza più. Vi è poi un secondo precedente giurisprudenziale del 2010, una seconda sentenza del 2010 che - badate - primo si riferisce a una vicenda cautelare, secondo si riferisce a una vicenda cautelare dove tra i cautelati vi era anche un magistrato, e quindi in un caso in cui operava anche l'articolo 11, che per la verità era stato l'argomento prevalente e condizionante di quel giudizio. Tolta questa eccezione inficiata dal profilo dell'articolo 11 tutta la restante giurisprudenza è nel senso che vi ho indicato. Ecco che, quindi, sinteticamente Presidente e signori Giudici io eccepisco l'incompetenza territoriale del Tribunale di Taranto relativamente al capo PP) in favore dell'autorità giudiziaria di Roma; in subordine di quella di Milano per la questione che ho detto di quella conversazione telefonica. Deposito una sintetica nota e metto a disposizione della Corte, qualora la Corte lo ritenga necessario per la propria decisione, le intercettazioni telefoniche a cui ho fatto sinteticamente riferimento, naturalmente ai fini della decisione di questa specifica

questione preliminare. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei Avvocato. Prego.

AVVOCATO VANCHERI - Grazie Presidente. Avvocato Vancheri, difensore dell'ingegnere Dario Ticali, anch'egli imputato al capo PP) lo stesso di cui si è trattato finora. E proprio perché è lo stesso di cui si è trattato finora faccio miei i rilievi e le eccezioni del collega Sirotti, perché anche per quanto mi riguarda per quanto riguarda l'ingegnere Ticali egli risponde solo di questo capo di imputazione, solo di questi reati, il 326 e il 323, e valgono per l'ingegner Ticali le stesse considerazioni sin qui svolte per quanto riguarda l'eccezione di incompetenza per territorio. E poiché non potrei svolgerla meglio non aggiungerò una parola, dico semplicemente che su questo punto, così come sugli altri che mi accingo ad affrontare io ho già depositato una memoria in fase pre-dibattimentale, quindi diciamo che in sostanza a quella mi riporterò, mi limito ad enunciare le mie eccezioni a beneficio dei contraddittori e per chiunque voglia intervenire. Quindi, passo direttamente a trattare la seconda delle mie eccezioni, che è una questione di nullità del capo di imputazione. Su questo aspetto io chiedo al Presidente se posso avvicinarmi alla Corte, perché a vostro beneficio, se lo ritenete comunque, proprio per facilità di consultazione ho predisposto delle copie del capo di imputazione che vorrei fornirvi proprio per agevolare la vostra attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Semmai diamone una anche per il Pubblico Ministero.

AVVOCATO VANCHERI - Signor Presidente e signori della Corte io sono profondamente convinto che siamo di fronte ad un processo che non è come tutti gli altri, abbiamo un processo la cui mole, già solo questo basterebbe per

definirlo del tutto unico, particolare rispetto a tutti gli altri e ho notato, e di questo bisogna darvene atto, che c'è un'attenzione da parte della Corte estremamente profonda, puntuale, basti ricordare che già solo l'ordinanza che riguardava la verifica o meno del legittimo impedimento di uno degli imputati vi ha tenuti impegnati anche con una motivazione estremamente approfondita, quindi sono perfettamente consapevole, e questo agevola il nostro lavoro, di quanta cura e di quanta attenzione ci sia da parte di questo Collegio. Dice un brocardo che proviene dall'esperienza anglosassone che il processo ha... cioè occorre non solo rendere giustizia, ma esibirne anche il modo, perché le forme non sono mute ma costituiscono fonte di rivelazione dei connotati del giusto processo. Non mi riferisco alla spettacolarizzazione del processo, ma mi riferisco al contenuto dei vostri provvedimenti.

È per questo che dobbiamo attenerci alle norme, e nei vostri provvedimenti c'è una stretta correlazione alle norme. Si diceva prima che nel capo di imputazione PP) si fa riferimento come reati contestati al 326, cioè la rivelazione del segreto d'ufficio e al 323 l'abuso d'ufficio. Ma basta leggere le due norme per rendersi conto che le fattispecie criminose sono diverse, articolate. L'articolo 326 regola quattro fattispecie criminose: la rivelazione o agevolazione nella conoscenza di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete a terzi giuridicamente incompetenti, cioè non autorizzati a conoscerne. E questo è il primo comma che punisce il reato da 6 mesi a 3 anni. Il secondo comma prevede l'agevolazione colposa in questo caso da parte di terzi incompetenti a conoscere e di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete, ed è punito nel massimo fino ad un anno. Terza ipotesi data dal terzo comma è l'utilizzazione di notizie d'ufficio che debbano

rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale. La quarta ipotesi è l'utilizzazione di notizie d'ufficio che debbano rimanere segrete per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o un altrui danno ingiusto. Quindi, vedete - terzo comma - le due fattispecie punite da 2 a 5 anni, quindi sia nella loro materiale consumazione, sia poi anche ai fini della pena abbiamo fattispecie completamente diverse. Se andiamo alla lettura del capo di imputazione dove genericamente a tutti gli imputati, sebbene si descrivano le loro qualità e i loro ruoli, però poi si attribuiscono tutte le condotte, non è materialmente possibile, io non ci sono riuscito, ma mi fa piacere notare che non è un problema che mi sono posto solo io, non è possibile individuare né quali specificamente siano le condotte singolarmente a ciascuno di essi attribuite, né quale sia delle quattro la fattispecie contestata. E saltiamo da fattispecie dolose a fattispecie colpose, dal primo al secondo, al terzo comma nelle sue due accezioni. Ma quali di queste chiaramente e specificamente, così come prevede la norma, sono contestate a tutti gli imputati e in particolare al Ticali? Ma c'è di più, c'è di più! Perché anche l'articolo 323 prevede quattro fattispecie di reato. La prima: chi procura un vantaggio patrimoniale ingiusto violando norme giuridiche; due: chi procura un vantaggio patrimoniale ingiusto omettendo antidoverosamente di astenersi; tre: chi procura un danno ingiusto violando norme giuridiche; quattro: chi procura un danno ingiusto omettendo antidoverosamente di astenersi. Quindi, anche l'articolo 323 prevede quattro fattispecie criminose diverse. E ancora una volta, se andiamo a leggere il capo di imputazione e se andiamo a vedere specificamente - e non ci riusciremo - Quali sono le condotte che singolarmente vengono ascritte ad ogni

imputato, non saremo in grado di determinare quali delle sedici possibili combinazioni fra i due reati sia specificamente da ascrivere all'ingegner Ticali e, mi si consenta di affermarlo, anche agli altri imputati del capo PP). Questo comporta come conseguenza logico-giuridica la impossibilità di valutare in maniera chiara e precisa quale sia la condotta contestata e quindi la nullità del capo di imputazione. A questo punto mi soffermo solo su una considerazione a beneficio di tutti, ritengo: che la mia eccezione non si rivolge non tanto e non solo ad una violazione del diritto di difesa, basterebbe fare riferimento all'articolo 111 o anche all'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per ricordare che la contestazione del reato deve essere immediata, cioè nel più breve tempo possibile e quanto più possibile chiara e specifica. Ma oltre alla violazione del diritto di difesa c'è un vulnus, c'è un virus che incide sulla vostra possibilità e capacità di rendere giustizia, di iuris dicere.

Mi richiamo al cultore di questi aspetti, che è Francesco Mauro Iacoviello, che ricorda come lo schema della decisione, della sentenza si basi sulla corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato; è un principio basilare di diritto. C'è un capo di imputazione (il chiesto), ci sarà quindi un tema decidendum e - Tra parentesi - Ci dev'essere anche un tema probandum, ci sarà una decisione che passa attraverso una motivazione, quindi è nell'interesse del Giudice oltre che della Difesa un'esigenza di chiarezza del capo di imputazione, di linearità. Noi - ripeto - Abbiamo la contestazione di due reati con quattro fattispecie da una parte, quattro dall'altra, quindi sedici possibili combinazioni, ma oggi non sappiamo qual è il tema decidendum e qual è il tema probandum. Domani voi non saprete se ci sarà corrispondenza fra un chiesto e un pronunciato se

manteniamo questo capo di imputazione.

Ora, poiché ripeto, come dicevo prima, ho depositato una memoria su questi aspetti non mi soffermo oltre e a questa mi riporto. Vado all'altra eccezione che ho proposto nella mia memoria e che ritengo sia strettamente correlata con questa che ho appena discusso, e cioè ho sollevato l'eccezione di sussistenza di concorso apparente di norme tra l'articolo 326 e l'articolo 323. Mi limito semplicemente a ricordare che l'articolo 323 è una di quelle norme il cui incipit già è un campanello d'allarme, perché ci dice: "Qualora il fatto non costituisca un più grave reato", quindi ogni volta che ci troviamo di fronte ad una norma come quella dell'articolo 323 contestata in relazione ad altro articolo dobbiamo porci il problema se siamo in presenza di un concorso formale o di un concorso apparente. Non starò qui a tediare la Corte, per quanto riguarda tutti gli elementi che fanno ritenere che ci sia un rapporto di specialità o comunque di continenza o di consunzione tra l'articolo 326 (che è la forma più grave) e l'articolo 323 (che è l'articolo generico per il suo incipit) mi riporto integralmente agli argomenti spesi con la memoria.

Per concludere mi associo formalmente all'eccezione di nullità del decreto di rinvio a giudizio ieri già svolta dagli altri Difensori per quanto verificatosi in sede di seconda udienza particolare. Eccepisco, ma questo varrà anche se e laddove dovessimo arrivare poi alla trattazione dell'istruttoria, eccepisco l'inutilizzabilità degli atti dell'incidente probatorio nei confronti dell'ingegner Ticali, e quindi in questa fase ne chiedo l'espunzione dal fascicolo per quanto riguarda il capo PP) per carenza di contraddittorio, ovviamente. Gli imputati del capo PP), Ticali compreso, non sono stati chiamati a partecipare e a contraddire

all'incidente probatorio. Mi associo alla eccezione di incompetenza ex articolo 11 sollevata dall'Avvocato Centonze. Mi associo all'eccezione che riguarda la citazione delle persone offese, quindi la cosiddetta citazione per pubblici proclami ieri sollevata credo dal collega Rossetti, comunque per l'imputato Conserva. Sollecito la vostra attenzione, che so essere un sollecito inutile, ricordando la funzione dell'Avvocato e citando De Marsico: "Quanto più il giudice tenda a discostarsi dalla norma, tanto più è compito del Difensore a questa ricondurlo". Grazie per l'attenzione.

AVVOCATO Edvige MATTESI - Presidente, buongiorno. In Difesa dell'Avvocato Pelaggi, anch'egli risponde solamente del capo PP) avremmo dovuto svolgere ed esporre la stessa eccezione di incompetenza territoriale che ha esposto perfettamente l'Avvocato Sirotti, per cui mi associo e deposito memoria a firma dell'Avvocato Bana.

AVVOCATO Carlo RAFFO - Presidente buongiorno. Volevo soltanto dare atto della mia presenza per l'imputato Liberti anche in sostituzione con delega orale dell'Avvocato Sisto.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Presidente, l'Avvocato Lanucara, intervengo per De Felice. Io, signor Presidente, mi impegno a trattare le questioni di cui all'articolo 491 con particolare attenzione mi soffermerò sul problema della formazione del fascicolo del dibattimento. In ossequio sempre al disposto del 491 tratterò poi delle questioni inerenti la nullità dell'incidente probatorio. Tratterò, altresì, la questione della formazione del fascicolo del dibattimento sotto l'aspetto degli atti che possono essere acquisiti nell'incidente probatorio. Spiegherò da qui a un momento perché questo è rilevante fin da questo momento, e poi mi soffermerò anche sul

problema della nullità del capo di imputazione per genericità. Naturalmente per quanto riguarda De Felice mi associo a tutte le eccezioni svolte finora dai Difensori, ricordo in particolare l'Avvocato Della Valle, l'Avvocato Marseglia riguardo la nullità del decreto di citazione a giudizio, gli atti dell'udienza preliminare, l'incompetenza territoriale ex articolo 11, la questione sollevata dall'Avvocato Rossetti, insomma tutti i Difensori che mi avevano preceduto io faccio mie queste eccezioni nell'interesse di De Felice.

La questione che invece voglio affrontare, e prego la Corte di avere non solo pazienza, ma nel momento in cui non fossi chiaro prego il Presidente di interrompermi perché io possa chiarire al meglio il mio pensiero, perché ritengo che la formazione del fascicolo del dibattimento sia forse, e in questo caso specificamente, riguardando De Felice, una persona che non ha partecipato all'incidente probatorio, sia uno dei momenti importanti del dibattimento, forse a nostro avviso per quanto riguarda De Felice il più importante. Spiegherò da qui a un momento perché. Intanto, però, volevo soffermarmi su questioni di contorno della formazione del fascicolo e nella trattazione di queste questioni seguirò l'ordine che la Corte ha a disposizione, cioè l'elenco del fascicolo del dibattimento.

In particolare la prima questione che rapidamente affronterò è la questione del faldone B). Voi vedrete nel faldone B) la Corte d'Assise ha a disposizione gli atti presenti, vengono qualificati due hard-disk intitolati "Slopping notturno". Questa è la prima questione che io sollevo. Naturalmente ho dimenticato di fare una premessa, ho preparato delle memorie, quindi ritengo tuttavia assolutamente importante essere quanto più possibile specifico a beneficio non solo della Corte, ma a

beneficio anche di chi mi ascolta.

Nel faldone B) sono contenuti supporti informatici, la Procura così qualifica questa produzione, supporti informatici, riprese video NOE Lecce di cui al punto 1) degli atti irripetibili. Ora, io ritengo che così come compiuta questa allegazione, questa produzione non sia ammissibile, perché ricordo a me stesso che l'articolo 431 prevede che siano acquisiti i verbali degli atti irripetibili; i verbali degli atti irripetibili. Soffermiamoci un attimo su questo. Cosa produce il Pubblico Ministero a corredo, a sostegno di questa produzione quando poi descrive meglio cosa allega nel faldone B). Allega una nota, supporti informatici relativi all'attività di videoriprese effettuate dal NOE di Lecce nel periodo 1° aprile 2011-10 maggio del 2011 presso lo stabilimento con una relazione e una missiva numero... relazione atti trasmessi dal NOE, ho saltato questo, nota del 12/7 del 2011. A mio avviso in ossequio proprio alle previsioni dell'articolo 431 questa produzione fatta in questa maniera irrituale perché quella nota, ed io ve l'allego nella memoria numero 1), non è un verbale. Non è un verbale, basta leggerlo: "Facendo seguito a quanto già comunicato e al fine di acquisire ulteriori elementi di prova a supporto dell'ipotesi investigativa questa P.G. Trasmette" eccetera eccetera. Perché attraverso questa nota non possono entrare quei filmati? Perché conosciamo e sappiamo che in virtù dell'articolo 431 soltanto il verbale, cioè soltanto l'attestazione delle modalità di tempo, di luogo, di circostanze attraverso cui quei filmati sono stati ripresi possono giungere fino a voi come allegato - attenzione - del verbale. Cioè: ciò che la legge permette di acquisire non è l'hard-disk, non è il supporto, di quello ne parleremo eventualmente ai sensi dell'articolo 189, la prova tipica quando

arriveremo a discutere delle richieste di prova, ma oggi nel vostro fascicolo non può esservi quel materiale. Fin dalla sentenza Prisco delle Sezioni Unite, che proprio in un passaggio molto importante trattava queste questioni delle prove atipiche, faceva una bellissima e chiarissima distinzione tra la prova, il supporto della prova, insomma è chiarissima quella sentenza, a me pare che così come è stata proposta quella produzione non possa essere ammessa. E non si può ritenere nemmeno una relazione di servizio quella nota, essendo una semplice nota di trasmissione. Abbiamo fatto queste indagini, abbiamo compiuto queste indagini, questi sono gli hard-disk, li produco, così come stanno non possono entrare. E quindi da questo punto di vista chiedo l'espunzione di questa produzione.

Nota di servizio, per la verità, per quanto riguarda il faldone C1) e C2), sequestro preventivo area a caldo di cui al punto 4) degli atti irripetibili. Onestamente non ho capito, sicuramente sarà certamente un mio limite, non ho capito perché il Pubblico Ministero presenta questi atti come atti irripetibili, forse si riferirebbe al verbale di esecuzione, ma in quel faldone voi trovate l'intero provvedimento di sequestro preventivo. Ora, la distinzione che viene compiuta dall'articolo 432 rispetto all'articolo 431 è chiarissima, cioè quegli atti, gli atti di misura cautelare reale o personale non entrano nel fascicolo per il dibattimento, la Corte me lo insegna. Attenzione! Non fanno parte del contenuto del fascicolo del dibattimento, sono atti che il Giudice del dibattimento può detenere, naturalmente al fine delle eventuali decisioni che dovesse prendere in merito alla misura cautelare personale e alla misura cautelare. Così come proposti, anche qui credo siano da espungere dal vostro fascicolo e dalla vostra attenzione.

Faldone D). Il faldone D) è bicefalo, perché? Perché nel

faldone B), diciamo per quello che riguarda più specificamente...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - B) o D)?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - D) come Domodossola, Presidente.

Nel faldone D) l'organizzazione della produzione fatta dal Pubblico Ministero è bicefala. Per quanto riguarda De Felice, io mi attengo naturalmente soltanto alle questioni che riguardano De Felice, a me interessa la questione della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero di cui al punto 2) degli atti irripetibili. Di cosa si tratta? Si tratta della consulenza del professor Liberti, la quale comprendo che entri nel fascicolo del Pubblico Ministero, che il Pubblico Ministero intenda - come dire - portare all'attenzione della Corte come corpo di reato, ma in relazione al capo di imputazione che riguarda Liberti. È un atto importante quello dal punto di vista - come dire - del disegno delle imputazioni che riguardano altri imputati, e in particolare quelli che hanno svolto funzioni di capo area come De Felice nell'ambito dello stabilimento. Cosa voglio dire? Voglio dire che se si ammette tout court la lettura di quella consulenza - come dire - sarebbe falsata la valutazione che deve avere il contenuto di quella consulenza, che essendo consulenza di parte deve entrare nel dibattito attraverso gli strumenti previsti dalla legge per la lettura, per l'acquisizione di una consulenza di parte. Tant'è vero - dico io - che intelligentemente il Pubblico Ministero nella propria lista ha inserito Cassano, per esempio, perché il collegio era fatto da Liberti, Cassano, Primerano. Sappiamo purtroppo la sorte del primo e dell'ultimo, la sorte processuale, Cassano è l'unico non attinto da rilievi su quell'attività consulenziale, è stato indicato dal Pubblico Ministero come teste e nelle circostanze della lista testi del Pubblico Ministero

proprio sul contenuto della consulenza. Quindi, non si può stare con i piedi in due scarpe, io credo che sia chiarissima l'intenzione, e credo forse anche - come dire - la prospettiva del Pubblico Ministero ha inserito quel teste, quel consulente proprio perché per rendere eventualmente utilizzabile ai sensi dell'articolo 11 delle letture la questione, appunto quella consulenza. Ma così com'è non è sicuramente un atto irripetibile riguardo a De Felice, quindi da questo punto di vista ne chiediamo l'esclusione.

Vengo naturalmente al tema più importante che riguarda in questo momento, invece, De Felice, che è stato - come dire - balenato da più difese e ieri siccome... sinceramente io ho preparato una scaletta, sono stato prostrato quando ad un certo punto la Corte d'Assise è come se avesse dato un'indicazione, e avendo fatto questa scaletta sono caduto in stato di prostrazione, ho detto: "Oddio, ho sbagliato tutto, dovrò rivedere tutta la mia organizzazione mentale".

Io ritengo, signor Presidente e signori della Corte, che la questione della discussione, affrontare il problema della ammissione nel fascicolo del dibattimento della perizia in sede di incidente probatorio sia una questione che vada affrontata ora e qui, in sede di questioni preliminari. Io credo che debba essere veramente sgombrato il dubbio, debba essere sgombrata l'idea che è una questione che vada affrontata successivamente nella richiesta di prova, e cerco di spiegare anche il perché, in base a quali elementi io ritengo sia questo il ragionamento da accogliere. Io credo che il ragionamento da accogliere sia questo in virtù di un semplice dato di fatto normativo, l'articolo 465 comma quinto del Codice di Procedura Penale. Quella norma ci dice che il Presidente cita d'ufficio il perito che ha svolto l'incidente probatorio, lo dice

letteralmente, articolo 392, il perito nominato ai sensi dell'articolo 392 comma due, cioè siamo proprio nel nostro caso, va citato d'ufficio dal Presidente. Perché va citato d'ufficio dal Presidente? Perché quella, come dice la Cassazione, come dice la giurisprudenza, è un modo sui generis di ingresso nell'ambito del dibattimento dell'incidente probatorio. Sulla questione, signor Presidente e signori della Corte troverete poca giurisprudenza, per la verità, troverete poco materiale, quindi lo sforzo interpretativo da questo punto di vista è maggiore, quindi il nostro impegno deve essere maggiore. Però, se consideriamo a tutto tondo, se consideriamo tutti gli elementi e tutti i supporti normativi la questione, il punto di arrivo del ragionamento non può essere che questo, cioè siccome l'incidente probatorio ai sensi dell'articolo 431 lettera D) transita direttamente nel fascicolo per il dibattimento e dal momento che il Presidente è tenuto a citare il perito vi rendete conto che è una questione che va affrontata oggi in sede di questioni preliminari, perché in virtù di quell'obbligo che ha il Presidente di citare il perito siamo in presenza di una prova ex officio, che si basa su questi due pilastri, cioè: contenuto dell'incidente probatorio nell'ambito del fascicolo del dibattimento, obbligo per il Presidente di citare, quindi la dobbiamo affrontare qui e in questo momento la questione. A mio avviso vi sono anche ulteriori elementi normativi che danno questo indirizzo, per esempio l'articolo 181 comma 2. Cosa voglio dire? L'articolo 181 comma 2 dice che le questioni incidenti la nullità, le questioni coinvolgenti la nullità dell'incidente probatorio, ovvero - mi correggo - L'articolo 491 richiama l'articolo 181 secondo comma nella parte in cui dice: "Guardate che le questioni riguardanti l'incidente probatorio, la nullità

dell'incidente probatorio vanno trattate in sede di 491, di questioni preliminari". Io interpreto questa norma come un ulteriore supporto a quello che sto dicendo, cioè la questione della nullità, la questione dell'incidente probatorio proprio perché irrompe nel fascicolo del dibattimento fin dal primo momento in questo fascicolo deve essere affrontata subito la questione se quell'incidente probatorio può albergare lì o meno, perché tutto ciò che viene dopo in virtù di questa officiosità della questione - come dire - è successiva. Ecco perché io ritengo che la dobbiamo affrontare subito; la dobbiamo affrontare subito per quanto riguarda De Felice alla luce di due situazioni chiarissime, a mio avviso: il 403 comma uno.

Pacificamente io nella memoria vi allegherò, vi dimostrerò, ho allegato tutti i provvedimenti fin dal provvedimento di richiesta del Pubblico Ministero di incidente probatorio, le due richieste, il provvedimento ammissivo del G.I.P.. Risulta pacificamente che De Felice non è stato mai chiamato a difendersi, a partecipare all'incidente probatorio. La questione naturalmente ulteriore che si pone, e qui tocchiamo il cuore del problema, è se ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 403 possa entrare l'incidente probatorio riguardo a De Felice. Ora, io ho letto la vostra ordinanza di ieri nella parte in cui mi ha sgomentato riguardo alla cosa. Mi permetto di osservare questa cosa, a mio avviso fondamentale: è vero, la Corte cita la sentenza della Corte Costituzionale del '94, però attenzione, la sentenza della Corte Costituzionale del '94 è precedente alla modifica normativa del '97, e quella modifica normativa sul 403 comma 1 bis è in - come dire - consapevole dissenso dal pronunciamento della Corte Costituzionale. Vado alla sostanza della questione. La sostanza è questa: l'incidente probatorio è utilizzabile

a danno - diciamo così - della persona che non vi ha partecipato qualora si verificano due presupposti, il fatto che gli indizi di colpevolezza siano venuti successivamente - e questo l'ha detto la Corte - All'espletamento dell'incidente probatorio, ma attenzione, a condizione, ed è questo ciò che ha posto la legge del '97, a condizione che a quel punto l'incidente probatorio non sia ripetibile, perché se l'incidente probatorio a quel punto è ripetibile, se a quel punto l'incidente probatorio è ripetibile deve essere ripetuto e se non è ripetuto l'incidente probatorio non è opponibile alla persona che non vi ha partecipato.

E allora, cercherò di dimostrarvi da qui a qualche momento che non sussistono riguardo a De Felice questi presupposti. A mio avviso non sussiste il primo presupposto, cioè che al momento delle richieste di incidente probatorio promosse dal Pubblico Ministero, che sono venute il 28 giugno del 2010 e il 16 luglio del 2010 non vi fossero elementi, indizi di colpevolezza a carico di De Felice per un semplice motivo, perché lo dice lo stesso Pubblico Ministero. Perché? Perché nella richiesta, non mi soffermo sul fatto a considerare, perché la Corte potrebbe anche ignorare, potrebbe anche la Corte non avere a disposizione questi atti, forse ne parleremo in seguito. A giugno e a luglio del 2010 quando partono le richieste di incidente probatorio da parte dei Pubblici Ministeri erano state già fatte le consulenze Liberti nel 938/10, era stata fatta la consulenza Corbo-Conversano nel procedimento 4868, cioè vi era un coacervo di elementi per cui - come dire - sarebbe stato impossibile non verificare, non scoprire questi indizi di reato, questi indizi di colpevolezza nei confronti di tutti i capi area e in particolare di De Felice in virtù del fatto che quelle consulenze si erano occupate in

maniera approfondita della questione. Ma io vado oltre e dico di più. Lo dice lo stesso Pubblico Ministero, perché lo stesso Pubblico Ministero nel momento in cui chiede l'incidente probatorio motivando la richiesta e scolpendo la richiesta dicendo: "Se dallo stabilimento ILVA si diffondono gas, vapori, polveri e sostanze", allora delle due l'una: o a quel punto il Pubblico Ministero riteneva e faceva quella richiesta a ragion veduta, cioè quando dice: "Voglio vedere le emissioni di tutto lo stabilimento" come fa a trascurare una delle parti sicuramente importanti dello stabilimento, che è l'area altoforni, tanto è vero che cita Cavallo, cita Di Maggio, agglomerato, area agglomerato, area acciaieria e non ti cita l'altoforno, allora delle due l'una: o siamo in presenza di una perizia esplorativa, cioè di una perizia per la quale va a cercare gli elementi a carico di De Felice, oppure a mio avviso la scelta più logica sia stata una scelta consapevole di non interessare un soggetto. Ora, questa scelta non può essere premiata oggi in sede di ingresso dell'incidente probatorio, perché è una scelta consapevole e una scelta meditata. Ancora, nel corso dell'incidente probatorio ricordiamo che una delle questioni più importanti, una delle questioni fondamentali dell'incidente probatorio...

Poi, nell'ambito dell'approfondimento che io ho compiuto un'ulteriore complicazione quando si tratta di incidente probatorio che riguarda la perizia, perché anche lì è una questione sui generis, a parte per cui le norme generali sulla perizia, 227, 228, 229 e 230 devono essere modellate a quel sistema, a quel sub procedimento che è connotato più, 392 e 398, e questa è la forchetta normativa, è connotata da una forte impronta di impulso di parte. Allora cosa accade? Nell'incidente probatorio, durante il corso dell'incidente probatorio riguardo a De Felice, a mio avviso, sono state poi violate tutte ed

ognuna delle garanzie che a costui potevano essere date, perché ricordiamo una norma fondamentale, l'articolo 401 comma quinto e comma 6, che pone il divieto probatorio di estendere l'incidente probatorio a coloro i quali non hanno partecipato.

Io vi ho allegato gli atti, la perizia chimica dedica 80 pagine all'area altoforno, i periti chimici il 22 giugno del 2011 vanno nell'area altoforno, la girano in lungo e in largo, prendono documenti, fanno le misurazioni, perché non si applica il 401 comma quinto e sesto, cioè il Pubblico Ministero e comunque successivamente il G.I.P. non doveva assolutamente acquisire elementi che riguardassero persone che non partecipavano all'incidente probatorio, aveva lo strumento eventualmente del 402, cioè estendere l'incidente probatorio a De Felice. Vi ho allegato l'indice della perizia chimica di cui dalle pagine 395 e seguenti si diffonde, esamina, rovescia come un calzino l'area altoforni, senza che naturalmente De Felice abbia potuto partecipare. Questo è il primo elemento.

Secondo elemento: era irripetibile la perizia nel momento in cui erano emersi questi elementi a carico di De Felice? Anche qui, Presidente, per definizione. Intanto consideriamo questo: il Pubblico Ministero ha scelto tra la alternativa a propria disposizione, cioè la perizia urgente e la perizia complessa, 392 lettera F) e 392 comma 2 ha scelto quest'ultima strada. Chiarissimamente, su questo veramente credo non ci siano dubbi, perché dalla richiesta al provvedimento ammissivo il Pubblico Ministero dice: "Guardate che se faccio questa consulenza, se facciamo questa perizia in sede di dibattimento perdo più di 60 giorni", quindi siamo in pieno 392 comma 2, non dice: "C'è urgenza di andare lì a bloccare la situazione, a fare questo, a fare quest'altro", perché altrimenti lo stato dei luoghi

muta. E allora, la perizia si spande e si spalma su circa un anno e mezzo, perché comincia col provvedimento ammissivo di novembre del 2010 per finire - credo - il 30 marzo del 2012, si spalma quindi su un anno e 4 mesi, abbiamo visto all'interno cosa è avvenuto, l'area altoforno, tutto l'interesse per l'area altoforno e quant'altro, ma a marzo del 2003 e a marzo del 2012 quando la perizia viene depositata, e quindi il Pubblico Ministero, il G.I.P. ha il quadro completo chi impediva di ripetere la perizia complessa chiamando questa volta De Felice? A dire: "Guarda, partecipa, è questo quello che abbiamo acquisito, difenditi, ripetiamo magari anche solo sull'area altoforno, ripetiamo questa perizia". Non è stata fatta, non è stato fatto. C'è quella forchetta importante, c'è quella forchetta importantissima tra marzo del 2012 e luglio, il 26 luglio del 2012, ci sono quei quattro mesi in cui lo stabilimento sta lì. Ma io dico anche oltre, addirittura anche oltre luglio del 2012 nessuno impediva che vi fosse la possibilità di De Felice di partecipare, e quindi che questa perizia fosse espletata. Quindi, le conclusioni che troverete nella prima memoria sono appunto in questo senso, il fatto che deve essere esclusa fin da questo momento la perizia riguardo alla posizione soggettiva. Spero di esprimermi in termini più tecnici possibili, per il principio della relatività soggettiva della prova chiedo che l'incidente probatorio sia espunto dal fascicolo del dibattimento relativamente alla posizione di De Felice Salvatore. Questa è la prima conclusione che faccio.

Seconda questione che vi avevo detto all'inizio, seconda questione che naturalmente è subordinata a questa, perché è chiaro che se la Corte dovesse accedere a questa soluzione le altre questioni diventano prive di interesse, però in ossequio all'indirizzo che ha dato il Presidente, tutto e subito giustamente, cioè le

eccezioni vanno fatte tutto in un unico contesto nel momento in cui riguarda quel Difensore, io sollevo anche in via subordinata la questione che riguarda la nullità dell'incidente probatorio, nullità ed inutilizzabilità dell'incidente probatorio. Sotto questo aspetto, anche qui troverete nella memoria numero 2 la trattazione della questione.

Molto sinteticamente, Presidente. A beneficio, diciamo giustamente perché poi sia più facile per la Corte districarsi nel reperire i punti di riferimento fattuali, processuali, abbiamo detto che il 28 giugno del 2010 richiesta di incidente probatorio nel procedimento 938, 16 luglio del 2010 richiesta di incidente probatorio nel 4868/2010, il G.I.P. Provvede con ordinanza del 27 ottobre del 2010, fissa l'udienza dell'8 di novembre del 2010, all'udienza dell'8 novembre del 2010 compaiono i periti della perizia chimico-ambientale, i dottori Sanna, Monguzzi ed altri, e alla data dell'8 novembre del 2010 il G.I.P. formula i quesiti. Qui già in un certo senso la prima - tra virgolette - Distorsione rispetto a quella che, a mio modesto avviso, avrebbe dovuto essere la traccia procedurale. Cioè: la traccia procedurale a mio avviso, leggendo dal 393 al 398 è questa. Il contraddittorio è cartolare, la parte chiede, viene notificata la richiesta all'altra parte, può contro dedurre sul tavolo del giudice che deve ammettere l'incidente probatorio, a quel punto il contraddittorio è completo. Ecco perché dicevo che all'interno di quella procedura l'ammissione della perizia deve rispettare questi criteri, non è la perizia del dibattimento in cui il contraddittorio può spaziare su tutto, e si capisce anche perché, perché il giudice del dibattimento ha a disposizione tutto, il G.I.P. invece nell'ambito delle indagini preliminari ha a disposizione soltanto qualcosa, e su quel qualcosa,

cioè sull'onere di allegazione delle parti decide. Ma questo è - come dire - anche il limite di ciò che può decidere il giudice. Allora cosa accade? Accade che il giudice già nel provvedimento del 27 di ottobre ammette la perizia ma non formula i quesiti e non nomina i periti. Già a questa vi è una distorsione, le Disposizioni di Attuazione, che sono norme a tutti gli effetti, sono parificate dal Codice dice, articolo 124 Disposizioni di Attuazione: "Il Giudice deve nominare subito i periti", subito li deve nominare. Nel provvedimento, invece, del 27 ottobre non li nomina, si arriva all'udienza all'8 di novembre. Cosa accade all'8 di novembre? E qui la doglianza. All'8 di novembre accade che il giudice proroga il termine delle indagini, proroga il termine delle indagini con un provvedimento fuori udienza, anche qui ve lo allego.

Ora, qual è a nostro avviso il vizio di questo provvedimento, accolto il quale naturalmente lo stesso incidente probatorio non avrebbe dovuto essere svolto, perché svolto fuori dal termine delle indagini. E attenzione, Presidente, lo insegnate: l'incidente probatorio, tutta la dottrina, tutta la giurisprudenza è attenta su questi punti, l'incidente probatorio non può essere uno strumento surrettizio per allungare il termine delle indagini. L'incidente probatorio deve prestare sin dalla richiesta e nell'accoglimento grande attenzione al problema del termine delle indagini preliminari, proprio perché non si deve trasformare in uno strumento per superare quei limiti. Tanto è vero, e qui vengo alla doglianza, l'articolo 393 comma 4 ci dice che il Pubblico Ministero deve spiegare le ragioni perché quell'incidente probatorio non l'avrebbe potuto chiedere prima. Il giudice nel concedere, nell'ammettere l'incidente probatorio e nel concedere la proroga si deve soffermare su questo fatto, lo deve spiegare.

Perché non poteva essere chiesto prima? Allora, già possiamo vedere che dal punto di vista della richiesta non vi è nulla di tutto ciò, il Pubblico Ministero non motiva perché lo chiede in quel momento e non prima, nella memoria e nei provvedimenti troverete la scansione cronologica in cui soprattutto vi è mancanza di motivazione nel provvedimento del G.I.P., che nell'allungare questi termini, nel concedere la proroga non si sofferma minimamente su questa questione.

Seconda nullità riguardo la questione dell'incidente probatorio, la seconda questione riguardante l'incidente probatorio è quella per cui - a mio avviso - essa costituisce nell'aspetto della perizia epidemiologica costituisce una prova nuova. Anche qui nella memoria, siccome Presidente le questioni da trattare sono parecchie, io magari accorcio un po' su dove posso rimandare alla memoria per non abusare troppo della cortesia della Corte, soprattutto dell'attenzione. Quindi, dicevo, la seconda questione che sollevo è quella - a mio avviso - Per cui la perizia epidemiologica è una prova nuova, che anche qui deraglia dal percorso procedurale, fu ammessa soltanto col provvedimento del 1° giugno del 2011. Se teniamo a mente qual è il compito del G.I.P. nel momento in cui viene richiesta una perizia in sede di incidente probatorio ci accorgiamo che i Pubblici Ministeri la perizia epidemiologica - Presidente - non l'hanno chiesta mai. Quindi, non solo vi è violazione - come dire - del principio per cui il G.I.P. Deve provvedere su quella richiesta in relazione a ciò che è stato chiesto, ma soprattutto in virtù dell'articolo 401 comma quattro il Pubblico Ministero sostanzialmente ha snaturato l'originario provvedimento ammettendo prima la perizia chimico-ambientale e poi strada facendo ha ammesso la perizia epidemiologica, a mio avviso senza richiesta e

provvedendo in violazione dell'articolo 401 comma quattro. Su questa questione affido anche la memoria numero 2.

Voglio passare, Presidente, un po' a quella che forse è la questione più importante che mi ripromettevo di trattare stamattina e che riguarda, in questo ordine, appunto in questa gradazione delle richieste e delle questioni che tratto, il terzo gradino, se vogliamo, cioè se la Corte espunge nulla quaestio, se non espunge perché ritiene che in questo momento vada comunque tenuto lì l'incidente probatorio o comunque le questioni di nullità. Terzo gradino: se la Corte ritenesse di rigettare entrambe queste richieste io credo che la Corte debba porsi il problema degli atti allegati all'incidente probatorio, e siccome - ripeto - ancora una volta quell'incidente probatorio fa parte del fascicolo per il dibattimento, la dobbiamo affrontare qui e ora la questione della formazione del fascicolo del dibattimento. Perché io credo che di gran parte di tutti quei 15 faldoni, vado alla sostanza in modo che forse risulti più chiaro il mio intervento, non credo, sono convinto che la Corte non possa acquisire tutti quei 15 faldoni così come stanno, perché la violazione più patente che è stata commessa nell'acquisizione e nel portare dinanzi a voi quei 15 faldoni a mio avviso è semplice, è la violazione dell'articolo 228 comma 1 del Codice di Procedura Penale. Mi spiego. Breve parentesi: naturalmente De Felice queste cose le va dicendo dall'udienza preliminare, vi produrrò la memoria del 4 febbraio del 2015, quando già in sede di udienza preliminare abbiamo sollevato noi queste questioni di inutilizzabilità dell'incidente probatorio, di non acquisibilità di questi atti, l'abbiamo ripetuta in sede di formazione del fascicolo dinanzi al GUP nella seconda udienza preliminare, la stiamo riproponendo adesso. Cosa

ci dice l'articolo 228 comma 1, esaminato il quale io credo voi dovrete fare una grande - mi si passi il termine - cernita, non voglio dire pulizia, una grande cernita su ciò che vi è stato trasmesso. Annotazione di servizio, come arriva sul vostro tavolo, come arriva sui vostri armadi quella documentazione? Arriva in questa maniera: il Pubblico Ministero nel momento in cui fanno le richieste allegano tutti i fascicoli. Il GUP all'udienza dell'8 di novembre autorizza i periti ad esaminare tutta la documentazione trasmessa dal Pubblico Ministero. Attenzione! Noi lì non c'eravamo, come De Felice non c'eravamo, non potevamo opporre nulla, l'abbiamo opposto nel momento in cui ci è stata data la possibilità, cioè all'udienza preliminare. Ora, ciò non poteva essere fatto, non poteva essere fatto. Perché? Perché la norma ci dice, l'articolo 228 comma 1 dice che il perito può esaminare gli atti che possono entrare nel fascicolo per il dibattimento. Attenzione! Non voglio essere - come dire - estremista o paradossale, è chiaro, tutti gli atti che possono entrare legittimamente nel fascicolo per il dibattimento, cioè gli atti che nel corso del dibattimento possono essere legittimamente acquisiti. Quindi voi vi accorgete già che dovranno essere sfrondati tutti quegli atti, a cominciare da quelli previsti dall'articolo 511 per arrivare all'articolo 514 che costituiscono le letture vietate, cioè che il giudice non può esaminare. A me pare chiarissima, la questione mi sembra chiarissima e vi ho citato la sentenza, una delle poche sentenze chiare, come dicevo è un terreno scivoloso, è un terreno particolare questo della perizia, dell'incidente probatorio e della perizia sotto l'aspetto dei documenti. Una delle sentenze più chiare a me pare quella della Cassazione Terza Sezione 4 dicembre 2008 numero 809, e confermata poi anche recentemente

Cassazione 14 aprile 2015 28698. Ve la cito, Presidente, perché credo sia giusto, ripeto, poi leggerete le memorie: "In tema di attività peritali gli atti di cui il perito può prendere visione su autorizzazione del giudice sono non soltanto quelli già inseriti nel fascicolo per il dibattimento, ma anche quelli dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo medesimo, ossia gli atti suscettibili di farvi legittimamente ingresso nel corso del giudizio, anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico". Legittimamente! Quindi, anticipando un po' quello che vi dirò, le relazioni di servizio non possono entrare. Quelli che possono entrare legittimamente! Le relazioni di servizio non possono entrare. Gli atti nulli non possono entrarvi, quindi a monte i periti non potevano essere autorizzati a visionare tutto e tutto a far transitare dinanzi a voi. In perito non può allegare, questa è un po' anche - Presidente - un supporto a quello che dicevo prima perché la dobbiamo trattare qui, in questo momento la questione. "Il perito non può allegare alla perizia atti non inseribili nel fascicolo del dibattimento, ma può esaminarli se l'esame è strumentale alla risposta ai quesiti. In ogni caso l'irrituale allegazione di atti non inseribili nel fascicolo del dibattimento non determina l'inutilizzabilità della perizia ma impone solo l'estromissione di tali atti: operazioni da effettuarsi in occasione della formazione del fascicolo per il dibattimento se trattasi di perizia disposta nell'incidente probatorio, ovvero in occasione dell'acquisizione della perizia se trattasi di accertamento peritale disposto nel giudizio". Io vi dimostro che noi già in sede di formazione del fascicolo ci siamo opposti a tutta questa acquisizione, oggi la riproponiamo. E allora, se questo il fondamento su cui

voi dovete soffermarvi, se questo - come dire - È il riferimento normativo, l'articolo 228 comma 1, io cerco di dimostrarvi nella memoria, e cerco di essere sintetico, quali sono gli atti che voi dovrete espungere. Poi nella memoria li cito anche uno per uno, cioè faldone per faldone, ma di questo andrò soltanto a volo d'uccello, quindi vi indicherò qualcosa, le cose più importanti, però voglio illustrarvi gli elementi fondamentali, altrimenti poi nel parlare si rischia di non attirare l'attenzione su quelle che sono le cose più importanti.

A mio avviso le cose più importanti le dicevo in questo momento, insieme al 228 comma 1 il vostro punto di riferimento deve essere l'articolo 514 per un verso, per l'altro verso deve essere tutti quegli atti, e in particolare mi riferisco alle analisi di campioni che sono state compiute in violazione delle norme che riguardavano i prelievi e che sono connotate dalla violazione dell'articolo 178. Cominciamo con ordine, ma altrettanto rapidamente.

L'articolo 514. L'articolo 514 dice che non può essere acquisito al fascicolo per il dibattimento l'attività di documentazione della Polizia Giudiziaria. È semplice la norma. Non può essere acquisita l'attività di documentazione della Polizia Giudiziaria. Allora, nel nostro processo, nella nostra disamina dobbiamo porci questo problema quando gli atti, perché sono gli atti rilevanti, gli atti più importanti, credo che sia chiaro a tutti, gli atti più importanti in questo processo che sono transitati e che non possono esserlo, non possono albergare nel fascicolo del Pubblico Ministero sono a mio avviso tutti gli atti redatti dall'ARPA e dalla ASL che hanno e sono state... diciamo questi atti che sono stati redatti successivamente a due date ben scolpite che cercherò di dimostrarvi essere lo spartiacque tra

un'attività amministrativa di vigilanza e un'attività di Polizia Giudiziaria. Perché se noi accogliamo questo principio, per cui da un certo punto in poi l'ARPA e l'ASL cominciano a fungere in questo processo da longa manus degli inquirenti, tutto ciò che scrivono, tutto ciò che portano al Pubblico Ministero, ed io vi ho elencati gli atti diretti in maniera specifica ai Pubblici Ministeri sono atti di documentazione di attività di Polizia Giudiziaria perché svolta all'interno della ricerca e dell'acquisizione delle prove ai fini dell'accertamento penale. Allora, io vi individuo due date che sono a mio avviso ineludibili, una per l'ARPA certamente e una per l'ASL. A mio avviso, qui direbbe qualcuno, Totò diceva una volta: "Ci sono diverse scuole di pensiero", però anche ad essere più realisti del re, a mio avviso il 23 agosto del 2007, chiarissima, una lettera di Assennato, ve l'ho prodotta, una lettera di Assennato 23 agosto del 2007; ricostruiamo un attimo questo momento storico, cosa sta accadendo ad agosto del 2007? Ad agosto del 2007 sta accadendo che l'ARPA da giugno ha cominciato i prelievi sul camino E312 dell'agglomerato, sta misurando le diossine, 11 giugno-16 giugno 2007 l'ARPA prende le diossine dal camino E312, ma soprattutto, ed è questo a mio avviso il punto cruciale, va a prendere i prelievi, i decosimetri, gli aghi di pino, il topsoil da via Macchiavelli, dalla proprietà Intini, credo sia una delle persone offese, da altri siti e reperta le matrici ambientali. Quando Assennato scrive alla Procura il 23 di agosto del 2007 chiarisce due punti fondamentali, dice: "Attenzione, noi abbiamo le analisi delle diossine emesse dal camino e abbiamo i risultati di queste matrici". Guardate che i congeneri di diossina sono confrontabili. 23 agosto del 2007, cioè a quel punto l'ARPA non ha tutti gli elementi per dire che da quel

momento in poi parliamo quantomeno del 674, cioè la storia giudiziaria a Taranto. Il 674, che è il filo conduttore di tutto questo processo, cioè le diossine che trovo lì sul camino sono le stesse che trovo per terra, è questo il processo.

Non solo, il 23 agosto del 2007 l'ARPA dice un'altra cosa, anche qui importantissima, l'ARPA ci dice: "Guardate che sul trattamento di questi fumi, delle polveri dell'agglomerato, i famosi nel processo troveremo a ogni piè sospinto questa questione delle polveri ESP e MIP, le famose polveri dell'agglomerato da cui si pensa che sia venuta la diossina nei terreni circostanti, anche qui il 23 agosto l'ARPA dice: "Guardate che lì abbiamo esaminato queste polveri, loro le trattano come rifiuti non pericolosi, state attenti perché questi sono rifiuti pericolosi perché contengono diossina". E allora, 23 agosto del 2007 l'ARPA ha varcato il Rubicone, ha superato quella soglia, da quel momento in poi l'ARPA come va fa a dire che ai sensi dell'articolo 220 l'attività che farà da quel momento in poi riguardo all'ILVA, sulle emissioni, sulle immissioni, sulle analisi, sui campionamenti, sulle relazioni che porterà alla Procura non sono attività di Polizia giudiziaria, perché si abbandona il campo amministrativo, ci si addentra in quello della Polizia giudiziaria. Ma io dico di più, ecco perché dicevo a seconda delle scuole di pensiero. Il 5 luglio del 2007, quindi facciamo retroagire di qualche mese la questione, è la Procura a dare una delega d'indagine, signor Presidente. È la Procura a dare una delega d'indagine. Io ve l'ho allegata, è l'allegato 2 alla memoria 3. 5 luglio del 2007: "Con riferimento alle relazioni inviate a questo ufficio, concernenti la compagna di rilevamento diossine all'interno dello stabilimento ILVA prego inviarmi copia delle relazioni conclusive segnalandomi eventuali

ipotesi di reato.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Questa è indirizzata?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Questa è indirizzata ad ARPA Puglia Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione dell'Ambiente Direzione Generale Corso Trieste 27 Bari, è indirizzata ad Assennato. Ditemi se vi sono indizi di reato. Il 5 luglio del 2007, il 23 agosto del 2007 Assennato è ancora più specifico: "Guarda che abbiamo trovato questo e abbiamo trovato questo". La diossina è la stessa. 12 di settembre, signor Presidente e signori della Corte, viene la relazione definitiva. Perché - attenzione - vedrà la Corte come molto spesso l'ARPA sia adusa a depositare la relazione preliminare, poi la relazione definitiva. In questo caso anche, e parliamo dei campionamenti 11 giugno-16 giugno 2007 si comporta alla stessa maniera, prima manda la relazione preliminare e stiamo ad agosto del 2007, poi a luglio la relazione definitiva. La sostanza è la stessa, io ho confrontato... voi in particolare questi documenti - vado a memoria - Ma credo li troverete nel faldone 11 dell'allegato alla perizia, basta confrontare questi documenti e vedrete che sono quasi speculari. Quasi speculari, però per quello che interessa me la questione importante e fondamentale qui non processo è stabilire che nella relazione del 12 settembre 2007 l'ARPA in maniera inequivoca nella relazione definitiva torna a segnalare la questione della sovrapposibilità dei congeneri, sono gli stessi, quindi se trovate diossina a Macchiavelli, se trovate diossina da Intini è quella che viene dall'ILVA. 12 settembre 2007. Da lì comincia, io vi ho anche allegato l'allegato numero 9 alla relazione definitiva in cui è stata svolta questa attività da parte dell'ARPA.

Altra annotazione importante, Presidente, l'ARPA, in particolare i tecnici della prevenzione, io ho fatto

alla buona delle ricerche e vi ho dato i riferimenti normativi sull'ARPA, la Legge Nazionale del '93, la Legge Regionale credo sia del '99, vado a memoria ma per ragioni di concisione non ve li enuncio, la Corte leggerà, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria, in particolare i tecnici della prevenzione. Questo sì, ve lo voglio dire perché credo sia importante. A queste relazioni, a queste operazioni di confronto e a queste operazioni di acquisizione, per esempio, hanno partecipato tecnici della prevenzione che sono pacificamente organi di Polizia Giudiziaria. Troverete qui i riferimenti. Tecnici della prevenzione, pagina 11 della relazione. A pagina 11 della relazione troverete nome e cognome dei tecnici della prevenzione alle dipendenze dell'ARPA, sono ufficiali di Polizia Giudiziaria che hanno compiuto queste operazioni. Dunque, lo spartiacque per l'ARPA. Qual è lo spartiacque, invece, per l'ASL, Presidente? Qual è lo spartiacque per l'ASL? A mio avviso qui è ancora più icastico, è ancora più scolpito, è ancora più chiaro, ed è anche quello più ricco di conseguenze per il nostro processo. È quello più ricco di conseguenze per il nostro processo, perché ricordiamo che nel nostro processo facciamo un processo per avvelenamento, lo dico già fin da adesso, in questo momento: voi processate dei signori per avvelenamento, che è uno dei reati più gravi del nostro ordinamento. Io quando l'ho visto dico: "Qua tu rischi la pena di morte", perché questa era la pena di morte, senza che nessuno di costoro abbia potuto partecipare ad un prelievo, ad un prelievo! Forse nella storia giudiziaria italiana credo che sia il primo caso: un soggetto imputato di avvelenamento e non ha mai potuto partecipare a un prelievo, specialmente sulle carni e sui tessuti. Ma andiamo con ordine.

Qual è lo spartiacque? 6 marzo del 2008. Il 6 marzo del 2008

la Procura conferisce - a mio avviso - Una delega di indagine chiarissima all'ARPA e all'ASL. "Guardate - Dice il Procuratore a quel momento - È giunto sul mio tavolo questo materiale, tutte le indagini ARPA fatte fino in questo momento. Mi è giunta la denuncia della Questura". Cosa importantissima: di tutto ciò che sto parlando, Presidente, avete contezza perché sta nel vostro fascicolo, l'ho tratto dal vostro fascicolo, ve l'ho estratto e ve l'ho segnalato. Il 6 febbraio del 2008 interviene la Questura perché c'è il gregge di Quaranta che sta pascolando nei pressi dell'ILVA. Interviene la Questura, e siccome c'erano state le denunce di PeaceLink, Marescotti e Mottolese, la Questura naturalmente si allerta, chiama Bello dell'ARPA, chiama Maraglino dell'ASL e dice: "Guarda, intervieni qua perché c'è questa situazione. Tutti i giornali, l'universo mondo parla dell'inquinamento diossina a Taranto, c'è questo gregge che pascola a ridosso dell'ILVA, intervenite per vedere". La Questura, questo è il 6 di febbraio del 2008, trasmette al 26 di febbraio del 2008 gli atti alla Procura, la Procura nell'atto del 6 marzo richiama questo e dice: "Ho ascoltato Marescotti il 27 e 28 di febbraio del 2008". Attenzione, altro passaggio fondamentale: quando Marescotti e Mottolese vengono sentiti il 27 febbraio del 2008 portano le analisi del campione di formaggio che è positivo alla diossina. E allora il Procuratore, il 27 febbraio le dichiarazioni di Marescotti, ho la dichiarazione della Questura, ho la documentazione ARPA, tu ARPA e ASL vai a compiere le indagini, ti delego a fare le indagini tecniche per verificare l'origine e gli inquinatori. L'origine, la provenienza della diossina, ergo gli inquinatori. Vi voglio leggere solo questo passaggio, perché a mio avviso veramente è fondamentale ma altrettanto importante: "In tal caso si accerterà se

sussistano ipotesi di reato identificando i soggetti responsabili della produzione di tali generi alimentari, nonché dei responsabili dell'inquinamento. I destinatari - L'ultimo capoverso del documento 6 marzo 2008 - Della presente richiesta e delega di indagine".

Pubblico Ministero: Sa anche il numero del procedimento?

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Sì, il numero del procedimento è quello precedente al 938, 1820/2007, quello che ha generato il 938.

Pubblico Ministero: Secondo lei!

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Va bene! Quindi, questa è la delega di indagine che viene fatta. Cosa parte da quel momento? Parte un colloquio, un dialogo tra l'ASL e la Procura, e voi troverete, vi ho indicato nella memoria il faldone che sta dinanzi a voi in cui questa cronologia è ricostruita in maniera perfetta, questo dialogo. Io all'interno di questo dialogo, di questa corrispondenza, meglio, tra la ASL e la Procura vi individuo a mio avviso l'atto più importante, l'atto fondamentale. Forse il più importante di tutto il processo. Ve l'ho allegato, è una comunicazione che fa la ASL, la quale ASL - Presidente, troverete anche qui documenti - è ben consapevole della delega, questo non voglio dimenticarlo assolutamente. È ben consapevole la ASL nel momento in cui opera della delega, Presidente. Perché? Perché vi ho allegato anche il verbale del Dipartimento Servizi Veterinari della ASL quando il 16 di aprile del 2008 - Per rispondere al Pubblico Ministero - Va a fare il prelievo su Statte alla masseria Girardella, il titolare è Sperti Giuseppe, in cui la ASL dice: "In ottemperanza alla delega della Procura della Repubblica di Taranto 1820/2007, e secondo quanto stabilito", eccetera eccetera, in ottemperanza alla delega della Procura di Taranto, cioè anche la ASL è consapevole in quel momento di stare operando su

delega della Procura.

L'atto fondamentale. Il 10 di aprile del 2008 la ASL dice, dopo che ha relazionato il 20 di marzo, il 4 di aprile, il 7 di aprile, il 10 di marzo dice: "Guarda che io dal 14 comincerò i prelievi delle carni su questi animali", perché? Perché medio tempore, dal 21 al 7 erano giunti i referti di un prelievo che era stato fatto precedentemente su un allevamento sotto vincolo che aveva dato la positività alla diossina. Quindi, vedete, è la ASL che il 10 di aprile dice alla Procura: "Guarda che dal 14 comincerò a fare i prelievi", sulle carni, Presidente, tant'è vero che poi comincia il 17 di aprile del 2008 a fare questi prelievi. E voi nel faldone 15 al fascicoletto numero 1 avete tutti i 16 referti su cui si basa questo processo. Tutti i 16 referti su cui si basa questo processo. A tutti quei 16 referti, o meglio: verbale di prelievo, e mi preme ancora una volta sottolineare - attenzione - A quel verbale partecipano medici veterinari pacificamente ufficiali di Polizia Giudiziaria, anche qui riguardo alla ASL e alle norme fondamentali sui compiti del Dipartimento di Prevenzione in tutti i suoi servizi, servizio igiene e sanità pubblica, servizi veterinari, SPESAL, a cui molte volte è ricorso la Procura nell'ambito di questo procedimento per le indagini, sono tutti ufficiali di Polizia Giudiziaria. Dal 17 aprile compiono quei 16 referti su cui si basa tutto il nostro processo, carni e tessuti animali. A nessuno di quei campionamenti, a nessuno di quei prelievi è stata data la possibilità ad alcuno di coloro che rispondono oggi di avvelenamento, lettera H), di partecipare.

E allora la domanda è questa: si era nelle condizioni di farli partecipare? Perché? Perché a mio avviso, ed è poi - come dire - la tesi che sostengo nell'ambito della mia memoria, perché come ricorderete qualche tempo fa vi ho

detto parliamo del 514, dell'attività di documentazione - e adesso brevemente la vedremo - Ma c'è poi l'attività soprattutto di refertazione, cioè di quei campioni, dei referti di quelle analisi che a mio avviso il nucleo, il clou delle mie eccezioni non possono entrare nel fascicolo per il dibattimento perché sono conseguenti a prelievi e campionamenti nulli; e perché sono conseguenti a prelievi e campionamenti nulli? Perché quei prelievi e quei campionamenti non sono stati effettuati sotto le garanzie dell'articolo 360. E allora, vi erano le condizioni per applicare in quel momento, parlo di aprile del 2008, le garanzie di cui all'articolo 360? Sì! Sì! Sì! Perché? Perché cosa comporta l'articolo 360? Presidente mi scuserà, ma lo dico solo a mia memoria, naturalmente. L'articolo 360 comporta che deve essere avvisata la persona indagata, ovvero la persona indagabile della facoltà di partecipare a quell'atto, di nominare un difensore, gli viene dato l'avviso di garanzia e anche la possibilità di partecipare, diciamo di nominare un consulente tecnico. Tutto ciò non vi è stato. Vi era la possibilità? Sì! Sì! Sì! Ancora una volta. Perché? Perché anche qui ce lo dice la stessa Procura, signor Presidente. Ce lo dice la stessa Procura! Come dire, ho colto e ho fatto mente locale a una... la prima volta che l'ho letta l'ordinanza mi è venuto alla mente ciò che viene scritto dai giudici nei processi di mafia. Recentemente il G.I.P. di Reggio Calabria, operazione Alchemia, ripercorre un po' la stessa forma mentis: i precedenti giudiziari, lo dicono i Pubblici Ministeri nella richiesta, fa proprio anche il G.I.P. questo argomento, ed è servito per imputare, Presidente, andiamo al sodo, andiamo alle questioni, è servito per imputare il dolo in questo processo. Cioè come ragionano i Pubblici Ministeri? Dicono: siccome la storia

giudiziaria di Taranto è quella storia giudiziaria che ha visto imputati la proprietà, il capo dello stabilimento, i capi area e citano le famose sentenze del 2002 e del 2005, vuol dire che costoro fanno questo, lo fanno di proposito. Io dico che è un ragionamento dal punto di vista giuridico ineccepibile, perché come ho letto in quella sentenza del G.I.P. di Reggio Calabria, il G.I.P. Dice: "Guarda che il 238 bis vale nel dibattimento, ma vale anche nelle indagini". Certo che io posso utilizzare, se tu sei un 'ndranghetista, la tua famiglia appartiene ad una famiglia di 'ndrangheta, se ci sono stati precedenti giudiziari, io quelle sentenze passate in giudicato addirittura si dice: "Anche precedenti giudiziari, anche non sentenze passate in giudicato, io te le utilizzo", lo stesso ragionamento ha fatto la Procura di Taranto. Tu hai commesso questi reati dolosamente perché sei stato condannato nel 2002, sei stato condannato nel 2005, sei stato condannato in queste altre nel 2007, l'indagine ha riguardato proprietà, capo dello stabilimento, capi area, quindi io ti indago. E beh, e qui? Quando arriviamo a marzo del 2008, quando arriviamo a marzo del 2008 con tutto quel materiale acquisito attraverso l'ARPA, con tutto il materiale acquisito attraverso la ASL, le denunce tutte sul tavolo e tutti nei fascicoli del Pubblico Ministero che indicavano in ILVA, nelle aree di produzione dell'ILVA, non si potevano individuare a quel momento chi erano gli autori soggettivi, insoggettivizzare le persone destinatarie di questi avvisi ai sensi del 360? A mio avviso negare questo significherebbe negare veramente la realtà. Negare la realtà! E che si tratti di atti irripetibili, Presidente, io per definizione mi era venuto in mente, dirò Pantarei, di Eraclito, no, è una situazione molto più concreta. L'analogia, se non urtasse, potrebbe essere l'autopsia, quando facciamo le

autopsie per le responsabilità mediche, ma ancora più intuitivamente, cioè quando io vado a prendere un reperto da un animale, dalla carcassa di un animale possiamo ritenere veramente indifferente il fatto che io prelevi quell'aliquota di organo piuttosto che un'altra? Un'aliquota di tessuto adiposo piuttosto che un'altra? Quello è irripetibile, Presidente, perché poi l'animale viene distrutto, cioè l'animale viene preso, l'animale sezionato - spero di non urtare la suscettibilità, la delicatezza di alcuno - È la carcassa di un animale, viene sezionato, poi l'animale viene distrutto. Si conservano le aliquote. A queste operazioni è pensabile veramente che non si potesse far partecipare, dopo che la Procura era stata avvisata dall'ASL, dal 14 cominciano, hanno cominciato 3 giorni dopo. C'era tutto il tempo per inviare gli avvisi ex articolo 360 alle persone assolutamente individuabili. Io nella memoria vi cito anche i precedenti, per cui dalla Corte Costituzionale alla Cassazione dice: "Non devi andare tu quando iscrivi la persona nel registro degli indagati, non devi cercare questo, tu devi andare nel momento in cui - come dire - la persona è indagata, cioè quando hai sufficienti elementi per ritenere che quella persona abbia commesso quel reato". Nei processi responsabilità medica, Presidente me lo insegnate, basta essere passati dall'ospedale, vi è un caso di omicidio colposo, chiamano dal primo all'ultimo medico, ne chiamano 40-50, giustamente, perché il Pubblico Ministero si pone questo problema: devo garantire, e siccome teoricamente tu hai firmato il decesso di questa persona, andiamo a vedere se quel decesso, se la firma di quel decesso, se la certificazione che la persona è morta è stata fatta bene. Il Pubblico Ministero manda l'avviso ex 360 anche a quella persona. Quindi, credo che lo spartiacque sia questo.

Quindi, brevissima ricapitolazione: tutti gli atti che vi ho elencati nella memoria numero 3 successivi al 23 agosto 2007, al più 12 settembre 2007 dell'ARPA e tutti gli atti successivi al 6 di marzo del 2008 dell'ASL, che consistono in note, informative, interlocuzioni dirette alla Procura - sono dirette alla Procura, Presidente - Sono documentazione di attività di Polizia Giudiziaria; ai sensi dell'articolo 514 non possono entrare a far parte del fascicolo per il dibattimento e devono essere escluse. Poi se ne parlerà come e se potranno entrare.

I prelievi compiuti, queste famose analisi anche loro devono essere espunte dal fascicolo per il dibattimento, perché acquisite in violazione dell'articolo 185, se affetto da nullità il prelievo e il campionamento ridonda quella nullità anche sui referti. Ultima annotazione sul punto, poi Presidente mi rendo conto, mi avvio alla conclusione. Non potete acquisire nemmeno, a mio avviso, le analisi fatte dai periti. Questa a mio avviso è una cosa importante, cioè i periti - e qui è necessario fornirvi le coordinate - al faldone 4 degli allegati alla perizia voi trovate i referti delle analisi che hanno compiuto i periti, come dire loro sponte, insomma di propria iniziativa. Cioè cosa è accaduto? Quelle aliquote di carni, tessuti e organi che erano conservati presso l'istituto zooprofilattico di Teramo sono stati prelevati, per la verità anche nel faldone 4 io ricordo di aver visto forse che ne hanno messi a disposizione dei 16 presi originariamente dalla ASL ad aprile del 2008, forse poi disponibili non erano tutti e 16, ma controllerete voi. Quello che riguarda me, quello che mi preme sottolineare è questo: perché io chiedo l'espunzione anche di queste analisi dal faldone 4? Perché è la stessa cosa, cioè i periti non hanno potuto - naturalmente per definizione dico delle ovvietà - trarre quel materiale dall'animale, dalla carcassa,

hanno preso semplicemente quel campione e lo hanno riesaminato. Ma se è affetto l'originario prelievo e campionamento, di conseguenza anche le loro analisi, non avendo alla base questa cosa sono affette da nullità. Controllo soltanto, Presidente, un attimo se c'è tra tutto ciò che vi ho segnalato nell'ambito dei faldoni, lo troverete alle pagine 21-27 della memoria numero 3 l'elenco specifico. Veramente, Presidente, mi esonererete dal citarveli uno per uno, perché li ho elencati. Forse un'annotazione è opportuna, anche riguardo a questa situazione, sì, credo sia importante.

D'altro canto queste analisi, questi referti non possono entrare nemmeno eventualmente ai sensi dell'articolo 223, perché fino ad ora avete compreso ho parlato del 220, cioè lo spartiacque fra l'attività di Polizia Giudiziaria. Per la verità ricordate, vi ho detto: una parte è attività di iniziativa 220, un'altra parte è proprio su delega, e io ve lo documento che la delega fatta alla ASL il 6 di marzo del 2008 è diretta anche all'ARPA e l'ARPA non solo, diligentemente Assennato il 25 marzo - è tutto documentato - risponde e dice: "Sì sì Procuratore, in ossequio a questa delega farò questo, farò questo", però - dico - anche in maniera più... questo è un tema, qualcosa da chiarire è l'articolo 223. Attenzione! Quei referti non possono entrare attraverso lo strumento del 223, perché sappiamo benissimo qual è la differenza fra il 220 e il 223, cioè l'articolo 223 nella parte in cui consente l'acquisizione dei verbali delle analisi parla naturalmente di quelle analisi che sono state fatte in sostanza e in permanenza di un'indagine amministrativa, e soltanto successivamente alla acquisizione di quei referti di quelle analisi sono emersi. Cioè è chiara la differenza? 220 c'è uno spartiacque oltre il quale bisogna applicare le norme del Codice di Procedura Penale, l'articolo 223 è

tutt'altra storia, cioè quando io nell'attività amministrativa e di vigilanza faccio delle analisi e pur tuttavia devo rispettare dei criteri difensivi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Per favore prendete posto, non è possibile camminare continuamente in aula! Spostarsi, uscire, entrare, non si capisce niente proprio! Scusi, Avvocato Lanucara.

AVVOCATO Leonardo LANUCARA - Poi successivamente, quando dopo l'effettuazione di questa attività amministrativa dovessero emergere indizi di reato la legge dice che quegli atti possono transitare, ma è diverso dal 220 e da quello che ho detto finora. Quindi, questo è l'argomento della terza memoria che affiderò.

Adesso invece brevemente mi soffermerò su un'ultima questione riguardante i capi di imputazione. La genericità dei capi di imputazione, a mio avviso, capi di imputazione che sono B), H) ed I) per genericità della loro formulazione, quindi la violazione dell'articolo 429 comma 1 lettera C) per indeterminatezza, genericità della formulazione dei capi di imputazione, e quindi la menomazione dei diritti di difesa che sono stabiliti sia dall'articolo 24 della Costituzione, sia dall'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. Brevemente, Presidente. Se leggiamo il capo B), io spero di farvi toccare con mano questa questione, che...

Il capo B), che a me sembra veramente il più generico di tutti. Io credo, per andare come al solito alla sostanza delle cose, che qui il Pubblico Ministero abbia semplicemente contestato l'evento di reato, non ha contestato le condotte. Perché? Perché nella parte in cui il Pubblico Ministero enuncia gli imputati, "perché in concorso tra loro nelle rispettive qualità di cui sopra, nella gestione di ILVA operavano e non impedivano con continuità e piena consapevolezza una massiva

attività di sversamento nell'area ambiente di sostanze nocive". Allora, io sono profondamente convinto, e lo dirò sempre e in ogni luogo in questo processo, che i Pubblici Ministeri ci hanno contestato l'evento di reato, non ci hanno contestato le condotte, ovvero pretendono di contestarci le condotte nel momento in cui citano "nella gestione di ILVA". Cosa voglio dire? Voglio dire: se il disastro, viene contestato l'articolo 434 comma due, quindi il disastro. Ora, nella prospettazione del Pubblico Ministero è chiaro che il disastro, cioè questo evento straordinario, complesso che ha determinato il pericolo per la pubblica incolumità consiste nello sversamento di polveri e sostanze nocive. È questo l'evento di reato, cioè bisogna stare attenti perché lo dice lo stesso Pubblico Ministero: "nella gestione di ILVA tu sversi queste sostanze e queste sostanze procurano questo danno, procurano questo", però attenzione! L'evento di reato è lo sversamento, non è la condotta. In questo capo di imputazione è monca la condotta, ovvero - ripeto - è contenuta nella gestione, ma non è sufficiente, Presidente. Non si può dire a un capo area "nella gestione di ILVA", che significa "nella gestione di ILVA"? Guardate, io spero di non dire delle sciocchezze, mi perdonerete, ma l'analogia, la metafora che mi viene spontanea è questa: è come se dinanzi a voi comparissero dei medici imputati di questo reato, perché Tizio ha contratto questa malattia in ospedale e tu quale primario di cardiologia o quale primario di pneumologia o quale primario di cardiocirurgia hai determinato questa malattia e quindi la morte, eventualmente. L'analogia calza, cioè non può dire: "Hai contratto la malattia e tu come cardiologo hai determinato questa malattia". Sì, ma cosa ho fatto? Ho sbagliato la diagnosi, ho sbagliato la terapia, l'ho dimesso prima?

Mutatis mutandis, portandolo ai capi area nella gestione di ILVA, ILVA sono 7 stabilimenti, questo l'ho imparato studiando il processo, si dice il caso unico in Europa, signor Presidente, perché sono 7 stabilimenti in uno, perché in ILVA entra la terra, entra il ferro ed escono le bramme, altrove si fa qualcosa, qui a Taranto proprio entra la terra, il ferro ed escono le bramme. Sono 7 stabilimenti messi insieme, come si fa a contestare ad un capo area "nella gestione di ILVA"? Cosa ho commesso, cosa ho fatto nell'attività produttiva, nell'attività manutentiva, nell'attività progettuale, nella direzione del personale? Me il devi specificare, ma me lo devi specificare adesso, perché è anche per il compito vostro, anche per facilitare il vostro compito andremo alla ricerca di cosa se io sono il medico e si dice: "Hai procurato questa malattia" e non mi dici in che cosa è consistita la mia condotta. Io adesso se trovo, Presidente, vi voglio produrre il capo di imputazione, mi darete due minuti, magari quando ho finito, vi voglio produrre il capo di imputazione del processo a cui i Pubblici Ministeri si sono ispirati, Eternit. Lo dicono loro nella richiesta di misura cautelare, e anche il processo Thyssen. Presidente, confrontate i capi di imputazione. Il processo Eternit è molto più semplice, in cui era molto più semplice difendersi, lì era uno stabilimento, perché poi le imputazioni variano: "Tu fai questo in questo stabilimento", qui sono 7 stabilimenti messi insieme. Vedrete icasticamente, plasticamente, ve lo produrrò. Hai commesso il disastro perché hai fatto, non hai fatto questo, non hai fatto questo. Qui noi dovremo andare alla ricerca per tutto il processo, dovremo andare alla ricerca di capire da cosa mi devo difendere! Ho sbagliato nella progettualità, nella manutenzione, nella produzione? L'articolo 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, perché

capisco e - come dire - Sto diventando pure io un pochino più grande e quando la giurisprudenza dice: "Ah sì vabbe', però, siccome tu ti puoi vedere, gli atti sono a tua disposizione", attenzione! Qui la convenzione europea dei diritti dell'uomo che usa delle parole chiarissime, io ve le riporto, il contenuto dell'accusa. Ora io dico questo: il contenuto dell'accusa è una cosa, il fondamento dell'accusa è un altro. Cioè, quando tu compi la discovery, quando tu mi metti a disposizione tutto il processo, io posso capire gli elementi, ma il contenuto dell'accusa, cioè il tema decidendum, le condotte, quelle me le devi specificare tu. Capi H) e capi I) a mio avviso sono la stessa cosa, perché a leggerli - signor Presidente - Vedrete la stessa cosa, cioè si dice anche qui: "Hai fatto l'avvelenamento, hai compiuto l'avvelenamento", cioè quella che viene indicata, come dire, si resta sempre a livello di constatazione di un evento, mai delle condotte, perché nell'avvelenamento si dice questo: "Tu da queste sostanze che sono così importanti - Dice il Pubblico Ministero - Così nocive per la salute, già in sé per sé determinano il disastro, se poi queste sostanze cadono anche sui terreni li contami, l'animale va a pascolare e avveleni l'animale", però comprendete bene che si rimane sempre a livello di constatazione dell'evento del reato, mai quella della condotta.

Quindi, io alla luce di queste considerazioni rassegnò le conclusioni di cui alle memorie e con gli allegati, quindi nell'ambito della trattazione di queste questioni preliminari mi riporto a queste memorie.

Presidente, solo una cosa, perché forse su questo mi permetterò, dovevo aggiungere una cosa a mio avviso importante. Ah, sì, l'ho ricordata, Presidente. Quando ho trattato della questione dei prelievi e dei campionamenti per le carni e i tessuti a cui sono

mancati gli indagati o gli indagabili dell'epoca, ho dimenticato di aggiungere questo: anche sul latte e sui derivati quei prelievi erano importanti, la partecipazione, la collaborazione difensiva erano importanti. Anche qui non lo dico io, Presidente, ma lo dice Raccanelli, cioè il consulente degli allevatori. Ve l'ho prodotta e credo che veramente con questo posso concludere, Presidente, perché a me sembra chiarissimo. Sta parlando degli animali, e anche questa è la consulenza che voi trovate nel vostro faldone, l'ho specificato il luogo in cui voi lo trovate, Raccanelli, pagina 27 della relazione fatta per gli allevatori costituiti Parte Civile, appunto si sofferma sulla diossina e dice ad un certo punto: "Questo significa che il momento del prelievo del latte è cruciale rispetto al fatto che le analisi evidenzino livelli di diossina elevati o contenuti, basta scegliere un periodo di scarsa lipomobilizzazione e l'animale risulta proprio contaminato". Io ho terminato, Presidente. Io ho terminato!

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Le memorie le acquisiamo. Ci vediamo alle 12 e mezza, facciamo una breve pausa.

*La Corte dispone una breve sospensione dell'udienza.
Rientra la Corte e si procede come di seguito.*

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prende lei la parola, Avvocato?

AVVOCATO Pasquale LISCO - Sì Presidente, grazie. Avvocato Pasquale Lisco in difesa dell'ingegner Marco Andelmi e anche in sostituzione dell'Avvocato Errico. Per l'ingegner Andelmi ci sono due questioni, ovviamente due eccezioni, la prima è relativamente alla genericità del capo di imputazione, 429 lettera C) del Codice di Rito. Faccio presente che queste eccezioni sulla genericità

del capo di imputazione sono state anche svolte davanti al giudice dell'udienza preliminare, solo che ai sensi della nota sentenza delle Sezioni Unite il Giudice aveva soltanto la possibilità di invitare il Pubblico Ministero - cosa che ha fatto - ad eventualmente, ove lo ritenesse, integrare il capo di imputazione. Quindi la sede, a questo punto, per dichiarare l'eventuale genericità del capo di imputazione, la competenza spetterebbe a voi, ove sussistenti queste patologie, questa genericità del capo di imputazione. Si contesta al Marco Andelmi oltre a tutta una serie di reati il capo L), il punto 1 lettera O), al capo L) punto 1 lettera P) e il capo L) punto 2 lettera A), B), C) e D) una serie di attività: "Effettuavano attività di gestione rifiuti potenzialmente pericolosi, quali ad esempio loppa di altoforno", eccetera eccetera, "stoccavano ingenti quantitativi di pneumatici fuori uso in area non identificata, effettuavano scarichi di acque reflue", non continuo perché comunque mi riporto alla nota difensiva. Faccio presente che queste contestazioni oltre che all'ingegner Marco Andelmi sono rivolte ad un'altra serie di imputati, solo che il problema è che non si capisce a chi potrebbe essere riferita questa imputazione. L'ILVA ha un'estensione di 15 milioni e mezzo di metri quadri, quindi non riferire, non indicare nel capo di imputazione il luogo dove questi pneumatici - per esempio - sono stati rinvenuti da chi di competenza, ovviamente non chiarisce chi eventualmente potrebbe sul punto contrastare le argomentazioni del Pubblico Ministero e pone anche la Difesa nell'impossibilità di capire a quale area di competenza dell'ILVA debba riferirsi quell'imputazione. Quindi, faccio presente che queste contestazioni che indico, che a nostro avviso sono generiche e non espresse in forma chiara e precisa, a nostro avviso determinano le

patologie, comunque la nullità di cui all'articolo 429 lettera C).

L'altra questione è relativa agli incidenti probatori e alle perizie. L'ingegner Marco Andelmi all'epoca non ha partecipato alle perizie, e quindi a nostro avviso le stesse perizie non sono utilizzabili nei suoi confronti. Non sto ad indicare tutta una serie di atti processuali, consulenze sui parchi minerari, che comunque avrebbero potuto già porre il Pubblico Ministero nel dubbio o comunque nell'interrogativo di poter eventualmente invitare lo stesso ingegner Andelmi a partecipare all'incidente probatorio. Ovviamente queste eccezioni sono per l'ingegner Marco Andelmi.

Adesso, per quanto riguarda l'ingegner Dimastromatteo e l'ingegner Palmisano, che sono imputati ai capi M) ed N) del decreto che dispone il giudizio, faccio presente che vi sono dei profili di contestazione, e per esempio - comunque li indico - Il capo M) punto 2 lettera C), punto 2 lettera Q), punto 2 lettera R), punto 4 lettera A), mentre per quanto riguarda il capo N) nell'interesse specifico il capo N) di Palmisano Sergio e dell'ingegner Dimastromatteo Vincenzo, il capo N) lettera A) e il capo N) lettera B). Qui si contestano tutta una serie, "omettevano l'attuazione di procedure - per esempio - Operative delle misure tecniche necessarie ai fini del controllo operativo dei processi di cui all'articolo 8 del Decreto Ministeriale del 9 agosto 2000"; la contestazione a nostro modo di vedere risulta alquanto generica non essendo possibile individuare a quale specifica procedura si faccia riferimento. Ovviamente abbiamo cercato di approfondire tutti questi profili di contestazione che non riuscivamo a capire da dove rinvenivano, non ci siamo riusciti, ovviamente vi erano anche persone, tra i quali gli imputati, persone tecniche specifiche, con una specializzazione sul punto

che potevano cercare di aiutarci nella individuazione a quali scenari - per esempio - Si riferisce il punto 2 e il capo N) punto 2 lettera Q allorquando riferisce: "Omettevano di identificare le componenti tecniche critiche previste nell'articolo 7 del Decreto Ministeriale del 9 agosto... tenendo conto della reale situazione di stabilimento". La contestazione è generica perché non viene specificato lo scenario al quale intende riferirsi. Inoltre, a nostro avviso le contestazioni non sono chiare e precise sia sotto il profilo oggettivo delle contestazioni per mancata specificazione della condotta attiva asseritamente omessa, sia con riguardo al profilo soggettivo per difetto delle specifiche ragioni di rimproverabilità in concreto riferibili ai singoli imputati. Deposito due note difensive, una per l'ingegner Dimastromatteo Vincenzo e Palmisano Sergio, e l'altra per l'ingegner Marco Andelmi alla quale in ogni caso mi riporto. La ringrazio!

AVVOCATO Vincenzo MUSCATIELLO - Buongiorno Presidente. Vincenzo Muscatiello per Nicola Vendola. Presidente, parlare dopo queste relazioni così tecniche, interventi difensivi così tecnici, quelli che ci sono stati e quelli che verranno è sempre difficile. L'ortodossia convegnistica prevede ogni tanto delle relazioni cuscinetto, io sono una relazione cuscinetto, spero un po' come un coffee break, spero che mi guardiate con la stessa simpatia del coffee break, durerò comunque quanto il coffee break, cioè pochi minuti, davvero pochi minuti, il tempo di raccontarvi una favola. Quando vi racconterò la favola la mia relazione sarà finita.

Io sono qui a difesa del Presidente Nicola Vendola, al quale si addebita una ipotesi concussiva, si dice cioè nella prospettiva della Pubblica Accusa che il presidente Vendola il giorno 21 sarebbe stato informato -

brevissimo Presidente, giusto per contestualizzare il senso del mio intervento - sarebbe stato informato di dati in qualche misura allarmanti che addebitavano allo stabilimento ILVA di Taranto un superamento, diciamo così, di coefficienti di carattere ambientale, tali per cui c'era una condizione di insalubrità ambientale. Sarebbe stato informato di questa riunione il 21 giugno del 2009, il giorno in cui il presidente Vendola era in riunione con tutto il suo staff con il Procuratore Distrettuale di Lecce - perché ci deve essere anche, diciamo così - una scheggia di follia nel presidente Vendola - cioè nel momento in cui sta presentando un progetto legalistico con il Procuratore Capo Distrettuale di Lecce e con altri magistrati, il cosiddetto progetto Aurora della smaterializzazione del fascicolo informatico, era un progetto coltivato dalla Regione Puglia a supporto dell'attività del Tribunale e dell'intero distretto, compreso questo. In un momento egli sarebbe stato avvisato che nella stanza a fianco del Capo di Gabinetto c'era Archinà, il quale in un'intercettazione dice: "Mi sono trovato a passare e ho incontrato un attimo", passava dalla sua stanza in cui c'era il Procuratore Capo Cataldo Motta ed altri magistrati, lo ha visto: "Buongiorno! Buongiorno! Presidente, ci sono dei dati allarmanti, siamo un po' preoccupati". Rispetto a questa, diciamo così, notizia ricevuta da Girolamo Archinà il presidente Vendola avrebbe convocato i vertici dell'ARPA, non c'era Giorgio Assennato, il giorno dopo... e questo sarebbe il primo episodio concussivo in cui avrebbe chiesto ragione dell'accusa fatta da Girolamo Archinà secondo la quale l'ARPA aveva diffuso dei dati che addebitavano l'inquinamento in maniera - diciamo così - Selettiva, irragionevole soltanto all'ILVA, mentre l'inquinamento poteva essere allo stato accreditato, addebitato al

porto, ad altri stabilimenti industriali che sono la Cementir, e quindi diceva: "Come mai li addebitate soltanto a noi"? Il presidente Vendola convoca i vertici dell'ARPA, Assennato non c'è, e dice: "Ma è vero questo?", dice: "No, noi stiamo facendo uno studio", okay, basta, finisce lì. "Mi raccomando, proseguite nel vostro lavoro". Questa è la vicenda, il primo episodio concussivo.

Secondo episodio concussivo: il presidente Vendola a luglio riceve a... Il primo episodio concussivo si svolge a Bari, nella stanza della Regione, nella stanza della presidenza, forse nella stanza a fianco del Capo di Gabinetto che dista 10 metri.

Secondo episodio concussivo: in una riunione voluta dai vertici ILVA a Bari, dove si presenta il patron dell'ILVA discutono di inquinamento ambientale, il presidente Vendola con tutti i suoi vertici amministrativi vuole portare a casa un risultato che è, cioè, la soluzione del problema lavorativo dei somministrati, una vertenza sindacale molto delicata e la posizione delle centraline all'interno dello stabilimento, tant'è che ci fu una conferenza stampa dell'Assessore Nicastro all'epoca assessore all'ambiente che a margine di questo incontro del 15 luglio siamo riusciti a portare a casa le centraline. Avrebbero detto, si sarebbero lamentati ancora una volta i vertici dell'ILVA del fatto che Giorgio Assennato, che se voi conoscete è una specie di talebano, diciamo così, integralista - Ho un affetto e una considerazione smisurata rispetto all'integrità morale e intellettuale dell'uomo di Giorgio Assennato - Avrebbe utilizzato questi dati come una sorta di bomba a mano, quindi chiedevano al presidente Vendola di invitare il suo direttore dell'ARPA. Il presidente Vendola avrebbe detto ad Antonicelli alla presenza di tutti: "Vai fuori, vai a

dire a Giorgio Assennato - che sarebbe stato fatto rimanere fuori apposta, diciamo così, con un atteggiamento concussivo - e vai a dire che non si possono usare i dati dell'ARPA come delle bombe a mano". Punto! È finito! Questi due episodi sono avvenuti entrambi a Bari. Se sia concussione o non sia concussione lo valuterete nel merito, non è questo quello su cui io vi voglio in qualche misura sollecitare.

Questi due episodi che sostanziano l'ipotesi concussiva sono avvenuti a Bari. Presidente, un filosofo cattolico che io amavo molto diceva: "Facciamoci le domande, entriamo insieme nelle risposte", io vi vorrei consegnare questa domanda: perché io sono qui? Perché io sto facendo il processo a Taranto piuttosto che a Bari, se è vero che i due fenomeni concussivi, e do per constato che si siano realizzati, do per constato che siano qualificabili come 317, in realtà non lo credo affatto né dal punto di vista tecnico, né dal punto di vista storico, però per comodità dialettica do per scontato che siano questi e siano qualificabili come 317, sono avvenuti a Bari. Che cosa avrebbe dovuto fare il Pubblico Ministero? Ma mi rendo conto, e la favola di Esopo in qualche misura svelerà il mio punto di vista, mi rendo conto che non sarebbe stato semplice, una ghiotta occasione trattenere - diciamo così - Questa vicenda processuale e resta a Taranto.

Il capo di imputazione addebita con una singolarità, io dicevo al presidente Vendola: "Noi dobbiamo essere evangelici in questa questione", cioè dobbiamo porgere l'altra guancia, gli ultimi saranno i primi. Ho cercato di rassicurarlo in tutti i modi possibili, ma non sono riuscito a spiegargli che cosa sia l'ubiquità giuridica; se voi me la spiegate l'ubiquità giuridica nella vostra ordinanza che farete io ve ne sarò grato. In Taranto e

in Bari, come si fa uno stesso fatto ad avvenire in maniera ubiqua. È tecnicamente possibile, è storicamente e giuridicamente per me quasi impossibile, però mi rendo conto che c'è un artificio tecnico, che però questo capo di imputazione non spiega perché la Procura della Repubblica non ha ritenuto di aggiungere quello che avrebbe dovuto aggiungere e che avrebbe potuto spiegare questa ubiquità altrimenti inspiegabile. Cioè avrebbe dovuto dire: "I fatti sono avvenuti a Bari, tutti gli episodi si sono consumati a Bari, ma la competenza resta a Taranto in virtù di un artificio tecnico processuale che è l'articolo 16 e l'articolo 12 del Codice di Procedura Penale che consentono lo spostamento della competenza". Io lo deduco, perché la Procura della Repubblica non ce lo ha mai chiarito questo aspetto, utilizzando l'articolo 61 numero 2 del Codice Penale è possibile che il ragionamento sottinteso rispetto a questa competenza sia questo, è possibile, io non lo so, perché - ripeto - non è esplicitato.

Presidente, io non voglio entrare su argomenti tecnici che ho già introdotto nella mia discussione, non voglio entrare su argomenti paradossali. Per chi ha amato Aldo Moro, per chi ha amato Giuliano Vassalli continua a pensare che l'articolo 61 numero 2 non ci sia più nel nostro Codice Penale, non ci sia più, sia sparito a far data dal 1974, che i Codici si sono dimenticati semplicemente di cancellare l'articolo 61 numero 2, ovvero che ci sia soltanto una residuale ipotesi, assorbito dalla previsione dell'articolo 81 del Codice Penale, e cioè il concorso eterogeneo sia possibile soltanto laddove un soggetto commetta un reato nella previsione di agevolare la commissione di un altro reato, quindi deduco che l'articolo 61 numero 2 sia contestato dalla Procura della Repubblica in questa veste, voglio pensare, voglio immaginare perché io ve lo

ricordo: il presidente Vendola non risponde di reati ambientali, risponde soltanto di questi due episodi di concussione per i quali ha guadagnato - diciamo così - la contestazione di cui all'articolo 317. Neanche tentativo, neanche induzione, 317 concussione piena. Ho fatto presente al primo G.I.P., al primo G.U.P., anzi vi chiedo scusa, ho fatto presente che quel meccanismo dell'articolo 61 e quello spostamento... non mi soffermo sulle questioni tecniche perché il mio è un intervento cuscinetto e l'Avvocato del Foro di Bologna ha espresso i punti di vista della giurisprudenza come io non sarei in grado di fare, quindi lo ringrazio per alleggerirmi il lavoro. Che cosa è possibile? Che questo spostamento sia possibile sulla base di questo indirizzo della Corte di Cassazione, indirizzo minoritario e ho dovuto spiegare al presidente Vendola che siamo stati un'altra volta sfortunati, perché il primo G.U.P. Mi fa un'ordinanza reiettiva della mia eccezione di incompetenza territoriale, in cui mi dice: "È vero che esiste un orientamento della giurisprudenza della Cassazione maggioritario, che dice che lo spostamento della competenza funziona sulla condizione che tutti rispondano dello stesso reato", ma io aderisco all'ordinamento minoritario. Mi contesta, cioè ritiene applicabile l'articolo 16 lettera C) in controtendenza rispetto all'orientamento della giurisprudenza interpretando una sentenza della Corte Costituzionale, che secondo il primo G.U.P. le darebbe ragione. Fortunati o sfortunati il processo regredisce, ovviamente l'ordinanza, questo è il punto di vista, non lo condivido, pazienza! Il processo regredisce, andiamo dinanzi al nuovo G.U.P., riformulo l'eccezione di incompetenza territoriale e il nuovo G.U.P. Mi dice: "Io aderisco all'ordinamento maggioritario", quindi a differenza del primo, perché sono stato sfortunato, che

aderisce all'ordinamento minoritario, io aderisco all'ordinamento maggioritario, e non è vero... Guardi Presidente, c'è tutto scritto, io ve lo riesibisco per comodità di consultazione, non è vero che la sentenza della Corte Costituzionale dice quello che dice il primo G.U.P., la sentenza della Corte Costituzionale dice una cosa nel senso - diciamo così - proposto dalla Difesa del presidente Vendola, nel senso cioè favorevole allo spostamento. E tuttavia io aderisco alla competenza territoriale sulla base dell'articolo 16, non più lettera C) ma l'articolo 16 lettera A), e questo è il secondo errore. Ho detto: "Presidente, siamo stati un'altra volta sfortunati", e forse lo saremo anche adesso, perché a voi non resta che la lettera B), perché l'articolo 16 lettera A) si applica soltanto laddove un soggetto commetta più reati, quindi mentre la lettera C) presuppone l'identità, la pluralità dei soggetti nella commissione dello stesso reato, quello presuppone che un soggetto commetta più reati. E non è questo il caso, perché il presidente Vendola risponde soltanto di concussione. Presidente, vi resta la lettera B). Se volete trattenere questo processo, non so per quale ragione, vi resta la lettera B), fatelo! Fatelo! Io non so che dirvi! Arriveremo in Cassazione, spero di avere giustizia.

La favola! Sono arrivato alla favola e quindi io ho finito. La favola è quella del lupo e dell'agnello, tutti quanti la conoscete, cioè del lupo che accusa l'agnello che è a valle di avere inquinato il fiume, e dice di averlo inquinato e lui dice che non ha bevuto, e ancora dice che l'ha inquinato e lui dice che è a valle quindi non è possibile che lo abbia inquinato. Alla fine non ci sono più giustificazioni, dice: "Mangiami! Mangiami"! Volete mangiarvi il presidente Vendola, mangiatelo! Fatelo! Ma sappiate che non avete un argomento giuridico per

trattenere questo processo a Taranto che legittimamente dovrebbe essere trasferito a Bari. E vi dico di più, e alla fine ho finito: trasferire a Bari il processo non significa assolvere il presidente Vendola, non significa in alcun modo attribuire una guarentigia, significa sottoporlo legittimamente ad un giudizio che verrà effettuato dal giudice naturale per legge, come insegna la Corte Costituzionale e come insegna la Cassazione, quindi voi non state - diciamo così - Disponendo un vulnus all'impianto accusatorio, state semplicemente - laddove dobbiate condividere la mia impostazione - Prendendo questo pezzetto di processo per Vendola, solo per Vendola e trasferirlo a Bari in modo che lui sia esaminato per i reati, difendendosi o venendo condannato, quello che sia, dinanzi al suo giudice naturale. Le chiedo, Vi sollevo la questione di incompetenza territoriale e Vi chiedo di trasferire il processo a Bari. Grazie! Le lascio la memoria, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, grazie. Prego!

AVVOCATO Francesco MARZULLO - Presidente, l'Avvocato Marzullo, intervengo per Antonicelli che risponde del capo EE) in connessione teleologica con il capo CC) di cui si è occupato il collega che mi ha preceduto, perché risponde di favoreggiamento al fine di garantire l'impunità al presidente Vendola, un favoreggiamento mediante mendacio al fine di garantire l'impunità al presidente Vendola. Volevo soltanto chiarire, io sostituisco ed intervengo anche in difesa dell'ingegner Palmisano, che il collega Luca Italiano mi ha chiesto per delega orale di sostituirlo, quindi volevo formalizzare questo, anche se attiene a capi di imputazione di cui non mi occuperò minimamente, non ci sono questioni preliminari da sollevare. Invece io per Antonicelli, vi anticipo che le rassegno una brevissima memoria, io aderisco e proprio

in modo brevissimo le chiedo di spostare anche per i reati di favoreggiamento, connessi al capo CC) la competenza a Bari, e quindi la competenza al Tribunale di Bari per una semplice ragione. La Procura contesta nel capo EE), vado a memoria, di aver garantito attraverso queste dichiarazioni mendaci l'impunità a Vendola per il reato sub CC). Secondo me, a memoria è quello il capo EE). Io qual è la questione che vi pongo? Se non siamo in un caso proprio di 12 lettera C), cioè di un caso di connessione tra il favoreggiamento e il reato presupposto che è la concussione, perché vorrei capire qual è la differenza tra chi favorisce mediante mendacio al fine di assicurare l'impunità e la connessione di cui al 12 lettera C) espressamente tipizzata di chi favorisce, e quindi commette un reato, per occultarne un altro. Quindi, questa è una ragione giuridica che mi porta ad eccepire, a tornare ad eccepire, perché l'abbiamo eccepito in prima battuta davanti al primo G.U.P., davanti al secondo G.U.P. Ed oggi davanti all'Eccellentissima Corte, l'eccezione di incompetenza territoriale, per cui se fondata, come io credo fondatissima l'eccezione di incompetenza per Vendola, quindi gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Bari, non alla Corte di Assise perché non è un reato di competenza della Corte, vanno altresì trasmessi - quindi - Anche la posizione di Antonicelli per quanto riguarda il reato di favoreggiamento.

Al di là di questa questione giuridica che mi sono permesso, legata all'interpretazione del 12 lettera C), c'è una questione soltanto di tipo logico, che vi sottopongo brevissimamente. Mi sembra paradossale che si possa giudicare in due fori diversi un reato presupposto e un reato strettamente connesso, collegato a quello presupposto, per cui il reato principale Bari, ripeto: Bari è la sua sede naturale, e invece il reato di

favoreggiamento, che quindi prenderebbe tutta una sua strada dinanzi alle Signorie Vostre. Quindi, per queste due ragioni io insisto che, ove accolta l'eccezione di incompetenza territoriale per Vendola venga accolta anche per il favoreggiamento di cui al capo EE), che la Procura contesta, 61 numero 2, connesso al reato concussivo del capo CC). Qui approfitto soltanto per dare un'indicazione, perché ho letto rapidamente la vostra ordinanza di ieri, per la quale nutro il massimo rispetto, però vorrei chiarire: il favoreggiamento di Antonicelli è - 61 numero 2 mi contesta la Procura - Rispetto all'evento concussivo, cioè hai dichiarato il falso per garantire l'impunità a Vendola, ma non c'entra con i reati ambientali, non c'entra in alcun modo con il reato di avvelenamento o di disastro, cioè Vendola risponde per una connessione teleologica rispetto ai reati di disastro e di avvelenamento, ma io il favoreggiamento, a meno che non assisto a una modifica dell'editto accusatorio, è un favoreggiamento per garantire l'impunità all'autore del reato concussivo.

E questo argomento mi introduce alla seconda brevissima eccezione che vi voglio sollevare. Presidente, devo dire la verità, io su questa eccezione torno a riproporla per la terza volta, io non ho mai avuto risposta. È una eccezione di inutilizzabilità delle SIT. Cerco di essere preciso e di non essere, quindi, generico nell'eccezione. Io ho presentato una memoria l'8 aprile del 2015, ne ho presentata una seconda il 17 febbraio 2016 davanti ad altro G.U.P., quindi nelle due diverse fasi che si sono succedute e ho chiesto che quelle SIT, le SIT del 20 febbraio 2013 che troverete al faldone 15 prelevato dal faldone 24 di cui al punto 5, sottocartella punto 12, a pagina 19 dell'indice della Procura 29 febbraio 2016, cioè queste SIT sono state inserite - per farla breve - A pagina 19 dell'indice

degli atti versati dalla Procura quale corpo del reato, però volevo essere preciso per indicarvi dove andrete a trovare queste SIT del 20 febbraio 2013. Quindi io per la terza volta, ma sono sicuro che voi mi darete una risposta, poi ne prenderò certamente atto.

Io ho eccepito che quelle SIT, che poi sono il favoreggiamento, quindi il favoreggiamento commesso tramite il mendacio, che quelle SIT non sono corpo del reato, e oggi - quindi - Che siamo in fase di questioni preliminari anche sulla formazione del fascicolo, quelle non possono entrare; perché? Io vi prego, vi ho dato gli estremi precisi perché le potete andare a vedere queste SIT. Il favoreggiamento di Antonicelli è diverso dagli altri favoreggiamenti e voi lo cogliete già nel capo di imputazione se confrontate il capo CC) con il capo EE). Perché dico che è diverso? Perché quando Antonicelli viene sentito, io ho eccepito, e tornerò ad eccepirlo nella memoria, quindi soltanto un minuto per contestualizzare in fatto e in diritto la questione, io ho eccepito la violazione dell'articolo 63 prima del comma 2, poi del comma 1. In che senso? Cioè la nullità patologica di quelle SIT, la inutilizzabilità patologica di quelle SIT, qual è la differenza fra il comma 2 e il comma 1? L'inutilizzabilità patologica del 63 comma 2 opera quando il soggetto viene sentito a SIT, ma nelle mani degli inquirenti ci sono già gli elementi per poterlo iscrivere per un reato connesso o collegato a quello per cui viene sentito. Vi fornirò la giurisprudenza sul punto. Quella è una inutilizzabilità patologica contra alios e contra se, cioè dice la Cassazione: "In quel caso le dichiarazioni sono inutilizzabili contro chicchessia" e quindi secondo comma. In subordine ho eccepito anche la violazione del 63 comma 1, cioè l'utilizzabilità relativa, cioè quantomeno le dichiarazioni rese in quel verbale non

sono utilizzabili contro chi le ha rese, cioè una inutilizzabilità specifica che va a favore, in base al principio nemo tenetur se detegere va a favore di chi le ha dichiarate, cioè quella inutilizzabilità vale soltanto per chi le ha dichiarate. Perché dico - e veramente mi avvio un po' alla conclusione - che il favoreggiamento è diverso? Io so che non avete gli atti di causa, però basta confrontare le imputazioni, sulla base delle imputazioni. Antonicelli risponde perché quale longa manus di Vendola nel secondo episodio concussivo, che Vi ha descritto il collega che mi ha preceduto, esce dalla stanza della presidenza e va ad ammonire, io leggo il testo del capo di imputazione, ammonire Assennato con la famosa frase che viene riportata nel capo di imputazione, quindi non c'è bisogno di consultare atti, anche perché non li avete gli atti di merito, va ad ammonire dicendo: "Le tue relazioni diventano bombe a mano", sono bombe carta o diventano bombe a mano, una frase di questo genere.

Questo elemento da dove nasce? Dalle fonie, io ve le ho anche citate, che la Procura aveva a disposizione sul RIT di Archinà, cioè quando Archinà parlando con Cattaneo e con l'Avvocato Albanese racconta quello che è avvenuto in quella circostanza a luglio, il 15 luglio del 2010 e quindi descrive questo episodio di i Antonicelli. Allora, qual è il punto? Io vi invito a confrontare il capo CC) e il capo EE) dell'imputazione. Guardate come cambia la terminologia, mentre nel capo CC) si dice che Antonicelli su ordine di Vendola andava ad ammonire - importante: ammonire - Assennato, quando invece si va al capo EE) risponde per la stessa cosa per aver contattato - Questa è la premessa - Contattato Assennato, cioè praticamente dice la Procura: qual è il mendacio? Tu hai detto di non ricordare la circostanza di aver contattato, quello che era ammonito diventa contattato

Assennato.

Io, al di là del merito, di cui certamente la Corte si occuperà nel prosieguo, che cosa voglio dire? Dagli atti di causa, Antonicelli viene sentito il 20 febbraio 2013, c'erano già elementi in concreto perché si sapeva sulla base di quelle fonie, che infatti gli vengono contestate durante le SIT, perché questo è il punto - Si sapeva, si ipotizzava che Antonicelli ha operato, ha ammonito per conto del presidente Assennato. Io mi chiedo, quindi ecco perché è un favoreggiamento mediante mendacio, ripeto diverso dagli altri, perché in questa specifica ipotesi secondo voi non c'erano già gli elementi per sentirlo con le garanzie difensive, senza attendere quello che poi dichiarerà in sede di SIT? Ma sapete perché? Perché se voi vedete il verbale del 20 febbraio, che è anche abbastanza lungo, durò diverse ore credo, nel verbale si fa proprio la domanda: "Ma tu sei uscito?", ora non mi ricordo, mi scuseranno gli uffici della Procura se sono un po' impreciso, però il tenore era questo, "Ma tu sei uscito dalla stanza per andare ad ammonire Assennato o a contattare Assennato"? Io chiedo a voi, scusate, ma come la faceva la sbagliava! Perché se avesse detto sì doveva ammettere un reato di minaccia, se non addirittura forse un concorso nel reato concussivo, ma anche una minaccia era già una minaccia che è un reato collegato al reato principale, che è la concussione, che è sufficiente secondo la Cassazione abbastanza copiosa, non vorrei dire se non addirittura granitica in cui si dice che le garanzie, e quindi la inutilizzabilità patologica del 63 comma 2 scatta già nel momento in cui ci sono nelle mani degli inquirenti indizi per un reato addirittura connesso o collegato attribuito al terzo o in ordine al medesimo reato.

Io credo che quegli elementi già vi fossero per ipotizzare un concorso nel 317 o quantomeno un 612, credo, il reato di

minaccia connesso alla concussione asseritamente consumata, operata da Vendola. Quindi, questa è la... Ecco perché dico: il favoreggiamento di Antonicelli ha questa peculiarità che mi ha indotto a sollevare l'eccezione del comma 2 del 63. In subordine, e concludo, ho sollevato l'eccezione e torno a sollevarla del 63 comma 1, cioè qual è l'ipotesi in cui la veste giuridica del dichiarante muta per effetto delle dichiarazioni che rende. Questa è la differenza fra il secondo comma e il comma 1, nel secondo comma tu già dovevi essere ascoltato con le garanzie, il comma 1 invece è quando tu è giusto che venissi sentito, è corretto averti convocato senza difensore, senza gli avvertimenti perché si rientrava nel 63 comma 1, però a seguito delle dichiarazioni che rendi la tua posizione muta. Quindi io mi chiedo, nel momento in cui lui ha detto: "Io non ricordo di aver contattato (capo EE) o di aver ammonito (capo CC)", utilizzando le stesse parole che usa l'ufficio di Procura, se in quel momento non andava già subito, almeno quando ha detto: "Io non mi ricordo", ci sono quindi altri elementi che depongono in senso contrario, se almeno in quel momento, ma questa - ripeto - è un'eccezione che sto formulando in via subordinata, se almeno in quel momento non andava interrotto il verbale a SIT per poi proseguire nelle forme di legge danno gli avvertimenti e le garanzie difensive.

Quindi, questo ovviamente comporterebbe non una inutilizzabilità assoluta ma solo relativa perché vale soltanto per le dichiarazioni autoindizianti, perché alla fine ha reso delle dichiarazioni che sono state ritenute dalla Procura idonee, sufficienti a supportare un'accusa di favoreggiamento mediante mendacio. Io non voglio essere ripetitivo, ma io non so io come mi sarei regolato, perché se dico sì io sono uscito dalla stanza

e rispondi o di concussione o un reato collegato di minaccia con la concussione, se dico: "Ma io non mi ricordo" può scattare, ipotizzando una reticenza delle dichiarazioni, un'accusa - come poi si è verificato - di favoreggiamento mediante mendacio.

Io concludo dicendo che secondo me non aveva via di scampo. Quindi, io rassegnò le due memorie con queste due questioni. Sono state già prodotte le due ordinanze, quella sul rigetto dell'incompetenza territoriale, non posso produrvi nulla, francamente vi devo dire, sul rigetto delle SIT della questione, perché non ho un'ordinanza, sicuramente voi mi darete risposta.

Concludo anche per il collega Modesti e per il collega Del Corso, perché il collega Del Corso solleva analogha eccezione di incompetenza territoriale per l'onorevole Fratoianni, il collega Modesti solleva analogha eccezione di incompetenza territoriale per Massimo Blonda, credo all'epoca fosse uno dei dirigenti ARPA, e deposito anche per conto dell'Avvocato Modesti invece la memoria, un'altra memoria con cui eccepisce, invece, anche lui la inutilizzabilità delle SIT, però vedrete voi le differenze opportune tra le SIT dell'uno e le SIT dell'altro, però anche il collega Modesti per Blonda che è stato sentito a SIT, che risponde del capo di imputazione LL) c'è analogha eccezione di inutilizzabilità, ho visto però ai sensi del 63 comma 1, quindi per quella relativa non patologica per le SIT rese dal dottor Blonda. Quindi deposito subito queste memorie alle quali mi riporto. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei. Avvocato Orfino, prego.

AVVOCATO ORFINO - Presidente, ovviamente siccome la mia posizione è identica a quella del collega che mi ha preceduto, non ha senso che io ripeta le argomentazioni, deposito una memoria nell'interesse degli imputati

Pellegrino difeso dal solo Avvocato Laforgia e Assennato difeso dall'Avvocato Laforgia e dall'Avvocato Sborgia. Le questioni che solleviamo nella memoria attengono la prima ad una incompetenza territoriale, a una richiesta di trasferimento del processo a Bari in quanto connesso col il reato presupposto ascritto al presidente Vendola. Come seconda richiesta, in caso di rigetto della prima, solleviamo anche noi eccezione di inutilizzabilità dei verbali di sommarie informazioni rese rispettivamente il 28/11/12 dal professor Assennato e il 1° febbraio del 2013 dalle dottor Pellegrino dinanzi alla Guardia di Finanza che stava svolgendo come organo di P.G. Le indagini, in quanto riteniamo che vi sia violazione, posto che vi erano già estremi per poter interrompere il verbale ai sensi del 63 primo comma laddove venivano ascoltati a sommarie informazioni sulla scorta delle risultanze di questa ormai famosa mail intercorsa tra Girolamo Archinà e l'ingegner Capogrosso datata 22 giugno del 2010. Non vi tedio più, mi riporto alla memoria e quindi eccezione di incompetenza territoriale, in subordine inutilizzabilità dei verbali SIT. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei!

AVVOCATO MARIUCCI - Presidente, telegraficamente. Avvocato Mariucci per la Difesa Legnani. Ci associamo alle argomentazioni svolte dall'Avvocato Lanucara in tema di richiesta di espunzione dal fascicolo dell'incidente probatorio, degli esiti dell'incidente probatorio relativamente alla posizione dell'ingegner Legnani che anch'egli non ha partecipato ed è stato privato delle garanzie previste dal Codice di Rito, e quindi gli esiti di quell'incidente probatorio sono inutilizzabili anche per la posizione del nostro assistito, e quindi in questo senso ci associamo alle argomentazioni già svolte dal collega.

AVVOCATO BEDUSCHI - Buongiorno, l'Avvocato Lodovica Beduschi

per la difesa dell'ingegner D'Alò. Volevo formalizzare eccezione di inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio anche per D'Alò, e mi associo alle considerazioni in diritto formulate dall'Avvocato Lanucara e sottolineo che anche l'ingegner D'Alò erano emersi indizi di colpevolezza nel momento in cui è stata formulata richiesta di incidente probatorio, e per questo ne chiedo l'inutilizzabilità soggettiva anche per l'ingegner D'Alò.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie.

AVVOCATO Giandomenico BRUNI - L'Avvocato Bruni nell'interesse di Pentassuglia. Signor Presidente e signori della Corte, noi eravamo fiduciosi, non eravamo convinti ma eravamo fiduciosi che dopo due udienze preliminari alcune posizioni di questo processo sarebbero state risolte in quella sede. Purtroppo non è stato così, e quindi ci stiamo portando e ci portiamo dietro un fardello che a nostro modo di vedere, e parlo ovviamente nell'interesse di Pentassuglia, è una questione di un'inconsistenza tale che interessare la Corte d'Assise per queste questioni noi la riteniamo abnorme, però tant'è siamo qui.

Io depositerò una brevissima memoria che attiene a due tipi di eccezioni: una prima eccezione attiene alle modalità con cui sono state gestite le sommarie informazioni di Pentassuglia. Chi è colui il quale viene sentito a sommarie informazioni? È sostanzialmente un potenziale testimone, quindi secondo alcuni insegnamenti dovrebbero seguire se non tutte le garanzie rispetto a quelle del testimone, quantomeno in parte. Voglio dire ai signori della Corte e a lei PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Pentassuglia viene ascoltato dopo due anni, cioè vi è una telefonata che viene intercettata non a Pentassuglia, perché Pentassuglia non risponde di nessun reato, né di natura ambientale, né contro la Pubblica

Amministrazione, Pentassuglia risponde solo di un reato di favoreggiamento. Siccome, però, il nesso teleologico non lo si nega a nessuno, anche a Pentassuglia gli è stata contestata l'aggravante del nesso teleologico. Poi arriveremo, ovviamente, anche a questa. Quindi, quando Pentassuglia viene sentito dopo due anni non gli si dice neanche: "Guarda che ti ammonisco sulle conseguenze a cui ti esponi se dichiari i tuoi dati personali non conformi a verità", nulla si dice in ordine alle dichiarazioni, e secondo me questo è un primo motivo di censura, perché dopo due anni una persona... io sfido chiunque in questa aula, sfido i signori della Corte a dire se loro si ricordano quello che hanno fatto quindici giorni fa, una settimana fa, pensate due anni fa, un consigliere regionale che riceve, che visita e che incontra centinaia di persone, pensate se si possa ricordare di un fatto. Comunque, questo non viene fatto e quindi secondo me è un primo motivo di censura rispetto al verbale di sommarie informazioni, all'inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni. Ma c'è di più: la Guardia di Finanza pone delle domande rispetto ad un'intercettazione telefonica, e dice a Pentassuglia, prima gli fa vedere un'intercettazione telefonica riferita a Conserva, Pentassuglia risponde per quelle che sono le sue conoscenze, da quella che è la sua conoscenza, poi gli fanno un'altra intercettazione, un'altra domanda su un'intercettazione che è quella di Archinà. Pentassuglia risponde secondo quello che poteva ricordare. A quel punto la Guardia di Finanza, siccome lei era a conoscenza di quell'intercettazione, quindi se c'erano degli indizi di reità a carico di Pentassuglia loro lo sapevano già. Pensate, un'intercettazione di due anni prima, Pentassuglia viene sentito due anni dopo, a quel punto avrebbe dovuto interrompere le sommarie

informazioni di Pentassuglia, proprio in quel momento, perché avrebbe dovuto dire: "Guardi che lei ha detto questa cosa, invece rispetto all'intercettazione telefonica", quindi in quel momento si è verificato quello che in sostanza, secondo la Guardia di Finanza, era un'ipotesi di reato di Pentassuglia, e quindi avrebbero dovuto interrompere le sommarie informazioni, invece questo non è stato fatto.

Non è stato fatto e hanno continuato facendo ulteriori domande a Pentassuglia. Quindi noi riteniamo che questo è l'unico atto, non c'è altro, c'è una persona che non ha mai avuto a che fare con la giustizia, che ha svolto un incarico istituzionale per anni e poi ovviamente avremo modo di appurarlo se voi riterrete che queste eccezioni siano eccezioni non fondate, di come rispetto alla questione ambientale ha assunto posizioni molto ferme e molto dure con provvedimenti legislativi che ha sempre votato e sostenuto e caldeggiato anche come presidente della Commissione Ambiente. Però questo attiene al merito, che ovviamente poi vedremo in futuro, se ovviamente voi non accoglierete la nostra richiesta. Però intanto Pentassuglia oggi è qui per rispondere di un favoreggiamento, pensate bene, per aver assicurato ad Archinà l'impunità per i reati A), B), C), H), I), E), CC). Per renderla semplice ai signori della Corte: Pentassuglia, due anni prima viene fatta l'intercettazione, due anni dopo viene sentito, dice quel che sa, quello che ricorda e gli contestano un reato di favoreggiamento con l'aggravante del nesso teleologico per aver assicurato ad Archinà l'impunità di reati di associazione a delinquere, controllo di costruzioni, rimozione od omissione dolosa di cautele, avvelenamento, corruzione, concussione, falso, abuso d'ufficio, cioè Pentassuglia quando è stato sentito dalla Guardia di Finanza doveva sapere che la Polizia

Giudiziaria stava indagando nei confronti di Archinà.

Io, ripeto, vi lascio questo messaggio che è, e lo dico rispettando il lavoro di tutti, rispettando il lavoro della Procura, non condividendo l'ostinazione a voler sostenere delle accuse, così come non condivido la posizione del G.U.P. che avrebbe potuto sfrondare questo processo e portare qui in Corte d'Assise solo la sostanza vera di questo processo, che riguarda la nostra collettività, così non è stato. Quindi, noi insistiamo nella richiesta di inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni rese da Pentassuglia in data 13 dicembre del 2012 e deposito una - davvero - brevissima memoria. Grazie per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie a lei, Avvocato Bruni.

AVVOCATO Stefano MAGGIO - Molto brevemente, l'Avvocato Stefano Maggio in difesa del dottor Ferrante. Io intervengo per associarmi ad alcune eccezioni formulate in particolare nella giornata di ieri, cioè quella relativa alla nullità del decreto che dispone il giudizio per effetto della nullità dell'udienza preliminare e dei relativi atti, nonché l'eccezione di incompetenza ex articolo 11 del Codice di Procedura Penale, nonché per formulare anch'io eccezione di genericità dell'imputazione; in particolare mi riferisco ai capi B), C) ed I) del capo di imputazione per difetto di enunciazione, in particolare della condotta. Io aggiungo soltanto a quello che è stato già detto abbondantemente prima, che un riscontro di come in effetti la condotta poteva essere evidenziata e specificata, e come secondo noi avrebbe dovuto essere fatto lo trovate nella stessa imputazione nei capi L), M) ed N), laddove sono contestate in maniera specifica questa volta in relazione ai reati contravvenzionali o comunque al danneggiamento, eccetera, le singole condotte che si

assume gli imputati avrebbero posto in essere. A mio avviso il difetto di contestazione nei reati più gravi della condotta ci impedisce anche di verificare, Vi impedisce anche di verificare eventualmente la possibilità di assorbire o meno un reato nell'altro o viceversa. Questo difetto di specificazione impedisce anche una verifica di questo tipo, quindi ritengo che quantomeno quella condotta debba essere precisata meglio dai Pubblici Ministeri per consentire un diritto di difesa anche meno generico e più specifico. Questo potrebbe consentire anche lo sfoltimento eventualmente in futuro delle liste testi da parte della Difesa. Aggiungo anche che visto che l'imputazione deve essere oltre che specifica anche precisa, secondo la giurisprudenza, vi è un difetto in questo senso, in quanto si contesta, laddove vengono indicate le qualità in relazione alle quali i reati vengono imputati, la qualità di gestore dello stabilimento per un certo periodo che va dal 10 luglio al 26, se non vado errato, sia De Felice che al dottor Ferrante, ciò che evidentemente non può essere. Ritengo, quindi, che anche sotto questo profilo vi sia una imprecisione che produce degli effetti sostanziali sul diritto di difesa. Ho concluso.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Memoria nulla, no?

AVVOCATO Stefano MAGGIO - No, mi riporto alle argomentazioni degli altri.

AVVOCATO Gaetano MELUCCI - Presidente e signori della Corte, sono l'Avvocato Melucci nell'interesse di Ceriani Alfredo, Pastorino Agostino, Bessone Enrico, Rebaioli Giovanni, Corti Cesare e Casartelli Giuseppe. Devo dire che io sono da un lato fortunato e dall'altro sfortunato. Fortunato perché ho potuto in qualche modo arricchire il senso del mio intervento attraverso tutta

l'attività e tutte le valutazioni fatte, e che condivido, dei colleghi che mi hanno preceduto; sfortunato nella misura in cui invece molti degli argomenti che avrei voluto sfruttare e approfondire sono stati così abilmente affrontati che scendere nel particolare potrebbe essere quasi ridondante. Non sono in grado di raccontarvi delle favole e per questo di attirare il vostro interesse, però devo dire che ho notato che tutti quanti i colleghi che mi hanno preceduto ci hanno tenuto a rendersi conto del fatto che vi lasciano un fardello abbastanza complesso da gestire e da sopportare, perché complesse sono le questioni che noi stiamo affrontando. Io ne affronterò due in particolare, una è quella della nullità del capo di imputazione per indeterminatezza e l'altra è quella relativa al fascicolo del dibattimento e proprio all'incidente probatorio. Parto dalla prima, che naturalmente come ho detto prima è stata diffusamente illustrata dagli altri, associandomi alle questioni che hanno fatto loro, dicendo che questa è una questione che io avevo affrontato all'udienza preliminare, e devo dire che rispetto al proporre delle questioni ed attendersi una risposta, dopo l'intervento dell'Avvocato Della Valle devo cercare di capire se devo smettere di sorprendermi nel non ricevere una risposta o se devo ostinarmi a richiedere che questa risposta mi venga data. Ed è per questo, per esempio, che mi ha sorpreso, leggendo l'ordinanza della Corte relativamente alle Parti Civili, che attraverso una comunicazione non verbale durante il mio intervento relativo ai miticoltori che avevano ottenuto la possibilità di esercire l'attività di quel tipo nel Mar Piccolo, quando quell'area era già in sequestro, questione fatta, sottoscritta e messa per iscritto, nel provvedimento - devo dire - di non averne trovato traccia e la cosa mi

sorprende. Continuo a sorprendermi, nonostante le premesse.

Ho fatto questa questione della indeterminatezza del capo di imputazione e della sua nullità all'udienza preliminare, ma anche in quel caso pur diffusamente argomentando di amalgama associativa, perché difatti i miei clienti rispondono di una serie di reati, e soprattutto il più contiene il meno del reato associativo, non si capisce né il tempo, né il come, né il quando, né l'area di intervento nella quale queste persone possano in qualche modo aver inciso attraverso il loro contributo causale e personalizzato rispetto al fatto che viene contestato.

Ha ragione l'Avvocato Lanucara quando parla, si enuncia l'evento ma non si spiega come quell'evento possa essere collegato alla persona alla quale viene attribuito, e se pensate il campo temporale nel quale questi eventi vengono contestati, o meglio il campo temporale nell'ambito del quale si presume che si possano essere manifestati in quanto tali, capirete bene che per poter provare a difendersi, sapere bene cosa si è fatto è fondamentale, altrimenti diventa una difesa quasi impossibile.

Proprio per questo, e passo al secondo elemento del mio intervento, mi è sembrato pressoché stupefacente che una situazione come questa nell'inizio dell'estate dell'anno 2010 non si è ritenuto di coinvolgere queste persone, cioè i miei assistiti, in quello che è l'incidente probatorio. Faccio questa brevissima digressione di natura esplicativa, ma naturalmente a favore esclusivamente dei giudici popolari. L'incidente probatorio è un'assunzione anticipata di una prova, l'alea, la possibilità che questa prova possa deperire o che la sua assunzione possa comportare una sospensione del processo, di questa fase superiore a 60 giorni invita, induce il Pubblico Ministero a richiedere che

questa prova venga assunta precedentemente. Il protagonista del processo, come certamente avrete cominciato a capire, è l'imputato. E quindi in nessuno modo questa attività può confliggere con quelle che sono le garanzie che l'imputato ha nel processo penale, che è un processo di diritto pubblico, che hanno come primissima estrinsecazione il fatto che lui possa partecipare, che sia garantita la sua partecipazione e il fatto che lui possa essere assistito da un professionista, l'Avvocato, che gli dica quello che deve fare in quel determinato ambito processuale o procedimentale che dir si voglia, perché le sue ragioni vengano comprese da tutti.

Ebbene, quindi è fondamentale che quando nell'anno 2010 la dottoressa Todisco accede alla possibilità che questo incidente probatorio venga celebrato, con questa frase che mi piace riportare perché? Perché Vi spiega perché tutti quanti stiamo in qualche modo incentrando la nostra attenzione rispetto alla possibilità degli imputati o le pochissime persone che hanno partecipato all'incidente probatorio proprio per questa cosa, dice: "La suddetta prova appare rilevante per la decisione dibattimentale, in quanto all'esito della stessa potrebbero rilevarsi elementi fondamentali per l'esercizio dell'azione penale e per sostenere l'accusa in giudizio nei confronti delle su indicate persone sottoposte ad indagini", facendo spesso riferimento alle persone che erano state individuate come eventuali responsabili dei fatti, e ai quali veniva garantita la possibilità di partecipare all'incidente probatorio per difendersi, per orientarne anche lo svolgimento, perché nell'incidente probatorio - Carissimi Giudici Popolari - Le Parti che vi partecipano sono delle parti fondamentali anche nella composizione di quelli che sono gli elementi di indagine e quelli che sono gli elementi

valutativi rispetto ai quali determinati dati vengono prima captati come dati dai quali evincere un eventuale dato probatorio e poi valutati in un determinato modo, soprattutto quando questi dati attengono a due consulenze, una chimico-ambientale e l'altra medico-epidemiologica, quindi in un caso come questo evidentemente la fruizione da parte di chi è indagato, di un Avvocato, o meglio ancora di un consulente, di un chimico, di un medico legale, di un epidemiologo, di chi altro, è fondamentale per poter individuare l'ambito operativo dell'incidente probatorio e il tipo di difesa che quel tipo di imputato può - diciamo - esercitare in quel determinato ambito. È corretto dire che l'ILVA è una serie di stabilimenti in uno, ma non sono soltanto 7, sono molti di più. Voi pensate per esempio che nello stabilimento ILVA di Taranto è stata accorpata - è a livello esemplificativo, lo dico solo a livello esemplificativo - Una centrale elettrica che non è stata nell'ILVA dall'inizio, era prima della Edison, poi venne accorpata allo stabilimento ILVA di Taranto, e nel capo di imputazione quando si dice: "Gestivano l'ILVA" per esempio non si dice che Pastorino Agostino, una delle persone associate per delinquere insieme ai proprietari dello stabilimento ILVA di Taranto lavorava da un'altra parte, perché Taranto Energia non è l'ILVA. Taranto Energia ha una sua AIA, Taranto Energia ha un suo organigramma e lui lavorava lì, non lavorava in ILVA. Quindi non gestiva l'ILVA, quindi anche a voler in qualche modo argomentare e personalizzare rispetto a lui, per esempio, questo tipo di accusa, lui non gestiva l'ILVA perché era in una società collegata all'ILVA che si occupava di un'attività completamente diversa. È a livello esemplificativo.

Quindi, il dato che la ordinanza di ieri ha voluto sancire, che non condivido ma di cui come è giusto che sia nella

posizione che rivesto devo prendere atto, è quello secondo il quale è vero, non sei stato messo nella condizione di poter esercitare il tuo diritto di difesa nell'ambito dell'incidente probatorio, però attenzione non ero indagato. Non ero indagato, quindi se non eri indagato come facevi a difenderti? Non solo, la norma in realtà, che è molto stringente perché la questione è molto delicata, dice: "Attenzione, il mero indagato e soprattutto gli elementi attraverso i quali si è pervenuti al convincimento che tu potessi essere interessato da questa vicenda penale, derivano esattamente dall'incidente probatorio". Ebbene, l'incidente probatorio voi ce l'avete, è vero sì che consta di tante di tanti faldoni, però non è una carta dove c'è il nome, dove c'è il cognome, dove c'è il soprannome dei miei assistiti, non c'è un documento, non c'è nulla che possa riportare i fatti e gli eventi soprattutto più dei fatti che si ritengono provati attraverso quelle consulenze ai miei clienti. Nessuno di loro, indistintamente nessuno di loro.

Veniamo all'altro tema, quello introdotto in maniera più specifica dall'ordinanza di ieri, cioè il fatto di essere indagati. Ebbene, adesso vi dirò un'altra cosa, anzi proverò a spiegarvela come l'hanno spiegata a me. Quando ci sono due procedimenti penali e i due procedimenti penali in qualche modo vengono collegati tra loro, il procedimento più vecchio viene accorpato - diciamo - a quello meno vecchio. Ebbene, quando io sento dire, per esempio, che i miei clienti non erano indagati, poi strabuzzo gli occhi quando guardando, invece, non un provvedimento qualsiasi, ma il provvedimento che determina la loro carcerazione quale misura cautelare personale, rinvegno un procedimento che precede il procedimento nel quale noi ci stiamo confrontando, il procedimento nello 345 del 2010. Cioè i

miei clienti vengono intercettati telefonicamente in questo procedimento penale, le cui intercettazioni poi confluiscono a valle in quel procedimento penale, il 345/10 e poi confluiscono nel 938/10. Mi riferisco alla conversazione del 3 maggio precedente ad ambedue le richieste di incidente probatorio tra l'ingegner Capogrosso e il professor Valentini, mi riferisco all'intercettazione telefonica sempre del 3 maggio fra l'ingegner Capogrosso e l'imputato Ceriani, mi riferisco ancora prima all'intercettazione telefonica del 29 aprile, decreto numero 258 procedimento penale 345/10 tra l'ingegner Capogrosso e Fabio Riva, all'intercettazione telefonica numero 6 del 2010 tra Riva Fabio e Pezzoni Alberto, altro fiduciario sparito dal novero degli indagati.

L'intercettazione telefonica del 22 aprile 2010 tra l'ingegner Capogrosso e l'imputato Ceriani, la intercettazione telefonica del 3 giugno 2010 e del 25 maggio 2010, questa addirittura riferita a Riva Fabio e Corti Cesare. Allora io mi chiedo: che significa essere indagati? Peraltro è un discrimine restrittivo rispetto all'ambito e alla portata generale del concetto. Ero indagato, ero attenzionato, ero intercettato in un procedimento precedente a quello per il quale oggi sono sotto processo, gli atti di indagine a sostegno, gli atti di indagine che contengono in sé sia i gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari rinvennero nell'anno 2013 quando viene sottoposto a misura cautelare, quando i miei clienti quelli che sono sottoposti a misura cautelare vengono arrestati, rinvennero in fatti vecchi di tre anni va, però io all'incidente probatorio che si colloca nel mezzo tra queste due circostanze non vengo chiamato. Questo francamente è assurdo! È inconcepibile, è inaccettabile, è un qualcosa che in nessun modo può passare sotto il vaglio della Procura della Repubblica.

Tra le altre cose, molte delle circostanze che ci vengono non contestate, ma che ci vengono in qualche modo riferite come elemento di... quasi a calmare un po' gli animi dei difensori che rispetto a questa situazione si sentono un po' defraudati del loro diritto di difesa, dice: "Attenzione, ho un fatto la custodia cautelare, c'è il giudicato cautelare", non c'entra niente! Non vi fate assolutamente influenzare da questo dato, perché si può finire in carcere attraverso l'applicazione di una legittima misura cautelare per fatti, indizi e circostanze che non diverranno mai delle prove, che non potranno essere usate come tali. Il fatto e la circostanza che possa essersi ritenuta - non lo dico qua e non lo dirò mai - Plausibile, concepibile e accettabile l'idea di sottoporre agli arresti domiciliari i miei assistiti, potrebbe essere un dato condivisibile in quella determinata ottica, ma assolutamente inaccettabile in un ambito come questo nel quale questa circostanza dovrebbe essere la prova della responsabilità di un fatto per il quale io non sono stato messo nella condizione di potermi difendere.

C'è un altro elemento, ancora più interessante. Io queste intercettazioni telefoniche, naturalmente rispetto anche non solo ai miei assistiti, ma delle (inc.) processuali e soprattutto delle persone coinvolte in queste intercettazioni io ve le ho tutto riportate, naturalmente omettendone il contenuto, ma facendo riferimento esclusivamente al numero di intercettazione, al giorno in cui è stata fatta, alle parti coinvolte e al numero di procedimento penale nel quale sono state fatte che non è questo, perché 345/2010 viene prima di 938/2010, quindi è un procedimento penale antecedente a questo.

La cosa che è ancora più incredibile, perché si potrebbe dire: "C'è anche il fenomeno - mi dicono - della rilettura

delle intercettazioni ritenute in un determinato momento non indizianti, ma poi valutate all'esito di un'attività investigativa successiva, come in realtà indizianti", ma non è il nostro caso. Perché? Perché la Procura della Repubblica fa qualcosa di ancora più diligente in questo, puntiglioso, perché una volta che si rende conto e si ricorda che indagava sui fiduciari, cioè chi sono i fiduciari? I fiduciari sono né più e né meno che un gruppo molto folto di 50-60 persone, non di questi quattro poveri disgraziati, perché di questo si parla, ma di 50-60, 120-130 persone, il dottor Argentino lo sa perché li ha tutti identificati quando poi ha deciso di formalizzare la loro veste di indagati e sono forse più di 100 persone, che facevano i consulenti, erano quasi tutti in pensione, giravano il mondo, venivano a fare una consulenza a Taranto su un determinato ambito, su una determinata questione, su una determinata area. Questi consulenti non tanti anni prima, ma certamente qualche anno prima erano stati destinatari di esposti di denunce che la Procura della Repubblica - ho detto - In impeto di onestà intellettuale allega agli atti del processo, e sono datati 2006, sono datati 2007, ci sono articoli di Repubblica. Io non ho letto Repubblica nel 2006, li ho trovati nel fascicolo del Pubblico Ministero, cioè qualcuno nel 2006, nel 2007 ha denunciato queste persone definendoli (il capo 0): "Noi operai siamo controllati a vista", riferendosi a queste persone che facevano questa attività di consulenza nei vari reparti, e addirittura nell'ambito di questa... per valorizzare, per dare un senso ulteriore a questa loro valutazione hanno l'onestà ulteriore, sempre a mio avviso intellettuale, di citare coloro i quali hanno fatto quelle denunce. E li citano come testimone nella lista del Pubblico Ministero, e mi riferisco espressamente al numero 130 Rizzo Francesco dell'USB,

numero 143 Palombella Rocco della UILM, numero 144 Rappa Rosario della FIOM-CGIL, perché sono i testi dai quali ricavare la prova testimoniale della rilevanza di queste persone all'interno dell'ILVA di Taranto per esposti fatti da loro nel 2006, nel 2007 e nel 2008. Oggi precipitati in questo processo con un pacchetto, rappresentato appunto dagli esiti dell'incidente probatorio, nei quali i miei clienti non hanno potuto difendersi.

Faccio un'ultima esemplificazione e smetto: Rebaioli Giovanni. Rebaioli Giovanni è imputato in questo processo di associazione per delinquere per un errore marchiano degli investigatori viene attribuito un reddito che per importanza lo associa ai vertici dello stabilimento, vi dimostreremo che guadagnava 1.200 euro al mese. Quindi associato per delinquere con uno degli uomini, a prescindere dalle responsabilità, più ricchi e potenti d'Italia e del mondo, che poteva essere Emilio Riva, non c'è più, nessuno si duolerà, è un uomo che guadagnava 1.200 euro al mese. E di cosa si occupava Rebaioli Giovanni che guadagnava 1.200 euro al mese? Della pulizia dei parchi minerari, quindi aveva rispetto al tema ambientale, rispetto al tema spolverio e imbrattamento, uno dei temi più discussi in questa vicenda e a Taranto rispetto alla tematica ILVA aveva una funzione assolutamente antitetica rispetto alla contestazione che gli viene fatta, che potrebbe essere al massimo: "Le pulizie le facevi male e forse era meglio che facessi altro". Punto! Perché quella era la sua funzione, ma non perché se lo inventa il suo difensore, perché essendo un pensionato, anche lui un pensionato nella sua vita ha fatto sempre e solo quello, non è che i Riva hanno preso un mega manager della FIAT e lo hanno catapultato a Taranto travestendolo da uomo delle pulizie ai parchi minerari, ha fatto sempre le

pulizie in tutta la sua vita, in tutti gli stabilimenti industriali nei quali ha lavorato, alcuni dei quali non Riva, tra le altre cose, e gli ha detto da pensionato: "Vai a fare le pulizie a Taranto", che evidentemente il tema è importante, è rilevante e potresti essere soltanto d'aiuto rispetto al contenimento di quella che è purtroppo la strutturale possibilità, eventualità che i parchi minerari possano in qualche modo diffondere parte del loro contenuto anche nell'aria.

Questo è il dato. Allora, voi volete mettere la possibilità di Rebaioli Giovanni di partecipare all'incidente probatorio, la possibilità di Rebaioli Giovanni di dimostrare che lui faceva tutt'altro rispetto a quello che gli viene contestato. O di Pastorino Agostino, che lavorava a Taranto Energia. Chiedo ai consulenti e ai periti di verificare qual è l'impatto ambientale di Taranto Energia nella vicenda ILVA, perché io lavoravo là e ve lo dimostro. Naturalmente la Taranto Energia, lo so per altre vicende, è uno spazio intercluso all'interno dello stabilimento ILVA, così com'era la centrale Edison, ma io là lavoravo, non lavoravo all'ILVA. Tutto questo non gli è stato consentito. Oggi quell'incidente probatorio gli viene contestato come fatto, come circostanza sulla quale basare la sua responsabilità penale, io credo che sia un'ingiustizia talmente grande, ma talmente irragionevole che nessuno di voi potrà accettarla e ratificarla. Io vi ringrazio e deposito memoria.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, posso rappresentarle una situazione?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - L'Avvocato Annicchiarico ed io dovremo rappresentare una questione abbastanza articolata alla Corte e dobbiamo farlo in modo necessariamente coordinato tra di noi, la mia preghiera

era se era possibile darci la parola immediatamente dopo una sospensione che immagino faremo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Che faremo, sì. Alle 2 e mezza abbiamo pensato di sospendere.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Tenendo cortesemente in considerazione che io alle cinque devo andar via di qui per problemi di aereo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quello dipende da lei, noi prenderemo tre quarti d'ora per una pausa pranzo e poi toccherà a lei contenere l'intervento.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - La richiesta era se si potesse un po' anticipare la pausa per avere qualche spazio in più dopo, cioè se potessimo fare ora la pausa e tornare noi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Ci sono interventi brevi in una decina di minuti che potremmo inserire in questo momento? Allora facciamo adesso una pausa, ci rivediamo alle 2 e mezza.

La Corte dispone una sospensione dell'udienza.

Rientra la Corte e si procede come di seguito.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Possiamo riprendere. Chi intende parlare? L'Avvocato Vozza e poi parlerà anche l'Avvocato Perrone, anche l'Avvocato Pierotti.

AVVOCATO PIEROTTI - Sarò telegrafico.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO PERRONE - Sì, Presidente e signori della Corte intervengo naturalmente nella Difesa dell'imputato Riva Fabio. La questione che intendo prospettare a questa eccellentissima Corte è una questione che ha una duplice declinazione: una afferisce alla inutilizzabilità soggettiva dell'incidente probatorio, una questione che è stata già brillantemente proposta dai colleghi che mi hanno preceduto e altra questione attiene invece, alla

formazione del fascicolo del dibattimento. Vedete, la questione in ordine alla inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti dell'imputato Riva Fabio è stata già dedotta da questa Difesa nella virtuale udienza preliminare celebratasi dinnanzi al G.U.P. De Simone segnatamente nell'udienza del 10 febbraio del 2016. Vedete sotto il genius della questione della inutilizzabilità dell'incidente probatorio, naturalmente bisogna poi soggettivizzarla, personalizzarla, perché ciascuno naturalmente è portatore di una sua storia processuale e procedimentale tale da fare emergere, come mi auguro possa fare comprendere a questa eccellentissima Corte, la grave lesione che vi è stata in ordine al diritto di Difesa del soggetto, naturalmente che si trova a dovere subire delle risultanze di una prova assunta nella totale carenza, mancanza della sua presenza soggettiva o comunque del suo difensore, in spregio a quelli che sono i pochi cardini anche naturalmente cristallizzati nella carta costituzionale. Vedete l'aspetto veramente più paradossale che coinvolge la posizione soggettiva dell'imputato Riva Fabio è che lui rappresenta un po', è il manifesto di questo processo, ha una sorta di responsabilità iure hereditatis perché è stato poi evidentemente coinvolto in ragione del decesso del patron, del padre Riva Emilio, che invece ebbe a partecipare in qualità di indagato alla assunzione della prova anticipata nelle forme dell'incidente probatorio.

P.M. P. ARGENTINO - Chiedo scusa, se interrompo, Presidente.
Chiedo scusa all'Avvocato Perrone.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Prego.

P.M. P. ARGENTINO - Ma Riva Fabio ha due difensori? Anche l'Avvocato Marseglia è difensore di Riva Fabio?

AVVOCATO L. PERRONE - Esatto.

P.M. P. ARGENTINO - E le questioni preliminari possono essere

trattate da un solo difensore, non da due. Così dice il Codice, se non ricordo male.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - È così.

P.M. P. ARGENTINO - Chiedo scusa se l'ho interrotta, Avvocato, però per la regolarità.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dunque, prima di lei ha parlato per Riva l'Avvocato Marseglia.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - E ha trattato sicuramente della inutilizzabilità.

AVVOCATO L. PERRONE - No, ha parlato della nullità dell'udienza preliminare in relazione...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Della formazione del fascicolo non ha parlato.

AVVOCATO L. PERRONE - Non ha parlato della formazione del fascicolo.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, diciamo che vi siete divisi i compiti nel senso che alcune questioni sono state trattate.

AVVOCATO L. PERRONE - Assolutamente sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, in questo senso, possiamo...

AVVOCATO L. PERRONE - Abbiamo cercato di dividerci i compiti da scolari assolutamente diligenti. È assolutamente paradossale che Riva Fabio che rappresenta ad oggi il manifesto del processo ne debba subire quelli che sono gli elementi di prova più significativi senza aver partecipato al momento genetico e acquisitivo di quella prova. E l'aspetto ancora più paradossale, Presidente e signori della Corte, rinvia proprio dalla semplice lettura dell'editto di accusa pronunciato dall'ufficio della Procura e dai Pubblici Ministeri, nella misura in cui la responsabilità di Riva Fabio Arturo viene a essere evocata in ragione delle cariche soggettive ricoperte all'interno delle società, in quanto Riva

Fabio Arturo è tratto a giudizio nella sua qualità di vicepresidente del consiglio di amministrazione dell'Ilva s.p.a. E di consigliere amministratore delegato sino al 22 maggio del 2007, attualmente vicepresidente del consiglio di amministrazione di Riva Fire s.p.a.. Mi pare, e in questo voglio mutuare quello che mi pare una affermazione di comune esperienza operata nell'ordinanza di cui ha dato lettura il Presidente nella giornata, nell'udienza di ieri, laddove si diceva che Riva Emilio che all'epoca era il legale rappresentante di Riva Fire, essendone il Presidente del consiglio di amministrazione - faccio segnatamente riferimento a pagina 6 - come vi evince agevolmente da una semplice consultazione online della visura camerale della società. Cosa voglio dire? Che bastava una semplice visura camerale online per rendersi conto, già a fare data con una indagine che affonda le sue radici nel 2007/2008 che Riva Fabio rivestiva quelle qualifiche soggettive in seno alle compagini societarie bastando in tal senso una semplice consultazione online per ricavare questo dato per il quale viene tratto a giudizio. Ma vi è che il mio intervento evidenzierà come fuori dall'alveo del 403 comma uno bis vi era in ragione proprio delle risultanze dell'attività di indagine elementi concreti di asseriti indizi di reità a carico del Riva Fabio che avrebbero dovuto comportare conseguentemente una tempestiva iscrizione e una sua partecipazione già a fare del 2010 all'assunzione della prova nelle forme dell'incidente probatorio. Sappiamo infatti che in questo, nell'incidente probatorio ha riguardato una perizia chimico-ambientale depositata in data 25 gennaio 2012, svolta dal collegio peritale dai dottori Sanna, Felici Santini e Monguzzi e quella epidemiologica depositata in data 1 marzo del 2012 composta dai dottori Bigeri, Triassi e Forastiere che

sono poi state acquisite nel fascicolo nel dibattimento, su cui poi parleremo di qui a un momento. Come dicevo e depositerò una mia memoria con allegati tutti quanti i verbali di conferimento dell'incarico ai periti e di successiva escussione orale dei medesimi con il momento acquisitivo dei loro elaborati, sia l'imputato Fabio Riva sia la sua Difesa non ha mai partecipato in quel momento, in quanto l'incidente probatorio riguardò soltanto Riva Emilio, Nicola, Capogrosso Luigi, Cavallo Angelo e Di Maggio Ivan. La preesistenza degli elementi indiziari prima ancora della celebrazione dell'incidente probatorio non lo dice questo difensore, ma lo dicono gli stessi Pubblici Ministeri - e ho allegato documentazione in questo senso - in quanto nel momento in cui l'ufficio della Procura avanzò una richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti dell'indagato oggi imputato Riva Fabio a pagina 6 loro affermano questo: <<sono stati acquisiti gravi ed inequivocabili indizi di colpevolezza anche a carico di Riva Fabio Arturo e Archinà Girolamo - questo il mio intervento è assolutamente spendibile in quanto le posizioni sono sovrapponibili, anche alla posizione dell'Archinà Girolamo - per le ipotesi di reato in ordine alle quali veniva già emessa la misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dei vertici dello stabilimento Ilva s.p.a., Riva Emilio, Riva Nicola e Capogrosso Luigi>>, cioè mutuano quello stesso quadro indiziario che era stato posto a fondamento della applicazione della misura cautelare nei confronti di quei soggetti indagati destinatari poi dell'avviso e della partecipazione all'incidente probatorio. Le emergenze indiziarie rinvenivano poi dagli esiti della attività di captazione telefonica e segnatamente si faceva riferimento a una intercettazione del 4 marzo 2010 - ho indicato tutto quante le

progressive - del 21 aprile del 2010 e quella del 9 giugno del 2010. E i Pubblici Ministeri sempre nella richiesta di ordinanza di applicazione della misura cautelare scrivevano testualmente <<emerge il pieno coinvolgimento degli stessi, ovvero di Riva Fabio e Archinà Girolamo, in una gestione dello stabilimento siderurgico senza scrupoli continuando imperterriti nello svolgimento di attività inquinante e dannosa per la salute umana e per l'ambiente e ponendo in essere azioni spregiudicate pur di perseguire la logica del profitto>>. Vedete, veniva enfatizzata in quella fase proprio il contenuto dell'intercettazione del 9 luglio del 2010, quella che è diventata il manifesto di quel processo, quella intercettazione dei due casi in più di tumore che hanno fatto sì che Fabio Riva, e poi daremo anche una interpretazione sulla base di quelle che erano risultanze di un lavoro scientifico, è stato eletto a manifesto del male di questo processo, laddove veniva un po' trasfigurato il senso di quella affermazione nella misura in cui si diceva "due casi di tumore in più che cosa sono?" rendendo un po' più eufemistico il senso di quella intercettazione. Tant'è che gli stessi Pubblici Ministeri dicevano, sempre nella richiesta di applicazione di misura, <<anche per la posizione di Riva Fabio e Archinà vale, quindi, quanto già evidenziato in ordine alla posizione di Riva Emilio, Riva Nicola, Capogrosso Luigi e altri dirigenti Ilva nell'ambito della richiesta di misura cautelare avanzata dei loro confronti>> tant'è che la richiamavano interamente. C'era un richiamo proprio per relationem. Come evidenziato in maniera assolutamente pregevole nell'ordinanza già emessa da questa eccellentissima Corte di Assise naturalmente ci dobbiamo confrontare con il principio, naturalmente costituzionale consacrato nella sentenza citata, la 181 del '94 e fatta propria,

recepita da tutta quanta la Giurisprudenza di legittimità in ordine alla necessaria partecipazione del difensore al momento genetico di acquisizione della prova. Cosa che in relazione alla posizione di Riva Fabio Arturo non è avvenuta. Vedete: il richiamo al comma 1 bis dell'articolo 403 in ragione di quello che vi ho detto, di quelle emergenze pattuali è assolutamente incongruo e non trova diritto di cittadinanza in relazione alla posizione soggettiva in quanto non si può assolutamente dire che il coinvolgimento del ragioniere Fabio Riva è derivato proprio in ragione di quelle che sono state le risultanze della perizia chimica o della perizia epidemiologica, e non lo si può dire proprio in ragione della connotazione chiaramente soggettiva che si fa delle contestazioni mosse a suo carico nella sua qualità proprio di figura di vertice delle società evidentemente coinvolte nell'asserita attività di sversamento e di inquinamento. Emerge, invece, in ragione di quello che vi ho rappresentato come già dal marzo del 2010 in ragione di quella che era l'attività di indagine vi erano quegli elementi indiziari tali da potere naturalmente mettere nelle condizioni il ragioniere Riva di poter partecipare a un momento assolutamente fondamentale su cui si ergono, naturalmente le fondamenta della presente vicenda processuale. Vedete: non possiamo neanche dire che la mancanza del difensore fosse assolutamente fisiologica, proprio in ragione di una gravità indiziaria evidenziatasi in via postuma, perché è chiaro che in relazione a elementi indiziari emersi successivamente, non posso garantire preventivamente un contraddittorio che altrimenti non aveva ragione d'essere in ragione di quello che è anche il pronunciamento della Cassazione dell'8 gennaio del 1997, la 745 citata nell'ordinanza di questa

eccellentissima Corte. È chiaro, quindi, che vi è stata in concreto una evidente lesione del diritto di Difesa. Vorrei portare all'attenzione di questa eccellentissima Corte un riscontro sulla bontà della questione che sto proponendo alle Signorie Vostre, in quanto sia pure diversamente declinata la questione è già stata prospettata da questa Difesa dinanzi alla Corte d'Appello di Lecce Sezione Distaccata di Taranto in altro processo, il processo cosiddetto "Amianto", il 2822/99 Registro Generale Notizie di Reato che è in corso di svolgimento dinanzi alla Corte d'Appello territoriale. Ovvero che cosa era successo? Era successo che in quel processo era stato acquisito, erano state acquisite le perizie sia medico-epidemiologica che chimico-ambientale e erano stati escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale i periti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Dove c'è stata la ricusazione dei periti?

AVVOCATO L. PERRONE - Esattamente, dove sono stati ricusati più volte i periti.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, a luglio è stato rinviato?

AVVOCATO L. PERRONE - Siamo arrivati a giugno dell'anno prossimo. Sono stati sostituiti i periti. Anche lì c'è stato un andamento particolarmente bizzarro, che contraddistingue i processi che vedono spesso coinvolto l'imputato Fabio Riva. E ma bizzarria processuale era data dal fatto che erano stati acquisiti questi elaborati peritali svolti nelle forme dell'incidente probatorio nel processo 938, in quel processo erano stati escussi a dibattimento i periti e il Giudice in sentenza aveva detto guardate che c'è stato un totale rispetto del principio del contraddittorio atteso che le Difese hanno potuto tranquillamente escutere i periti nella sede dibattimentale. Quindi non vi è stata alcuna

lesione nel contraddittorio. Questa Difesa che è subentrata in Appello è sobbalzata sulla sedia, in quanto è chiaro che la escussione dibattimentale dei periti non è stata altro che una replica di un'attività genetica acquisitiva della prova che è stata svolta in un procedimento allogeno, quindi io non posso subire le conseguenze di un elaborato peritale e di una prova a cui io non ho potuto partecipare nel momento genetico che si è svolta in altra evidente fase e momento processuale. E la Corte d'Appello ha ritenuto assolutamente condivisibili queste argomentazioni in ragione proprio dei propri costituzionali che presiedono e garantiscono il diritto di Difesa e ha stabilito con un'ordinanza, che io ho allegato anche al mio scritto, la assoluta inutilizzabilità delle perizie svolte sia da Sanna, Monguzzi, Santini e Felici, che quella dei dottori Forastieri, Bigieri e Triassi. Naturalmente la questione di inutilizzabilità non deve essere circoscritta solo e esclusivamente agli elaborati peritali, ma naturalmente a tutte quante quelle attività prodromiche all'elaborazione delle perizie, quindi verbale di campionamento e tutte quante quelle attività che hanno rappresentato naturalmente il substrato su cui successivamente naturalmente i periti hanno operato le loro conclusioni tecnico-scientifiche. Quindi in ragione di queste argomentazioni la mia richiesta è naturalmente quella della inutilizzabilità soggettiva delle due perizie e di tutti quanti gli atti evidentemente a essi connessi prodromici e dei relativi allegati svolti nelle forme dell'incidente probatorio in questo procedimento, atteso proprio in ragione degli elementi fattuali che ho prospettato a questa eccellentissima Corte, proprio la preesistenza di quegli elementi indiziari che avrebbero dovuto mettere nelle condizioni l'odierno imputato e la sua Difesa di partecipare al momento genetico e

acquisitivo di quella prova.

La seconda questione che intendo declinare a questa eccellentissima Corte, e anche su questa ho preparato una memoria che è estremamente noiosa anche in termini di rappresentazione verbale in quanto faccio riferimento puntualmente ai singoli atti che questa Difesa ritiene non avere quei connotati di irripetibili tali da potere albergare, avere diritto di cittadinanza in questa fase, in questo momento del processo nel fascicolo del dibattimento. Ho avuto, ho allegato naturalmente, ma credo che sia contenuto già nei vostri atti quello che è l'elenco depositato dalla Procura, come elenco degli atti irripetibili e ho fatto puntualmente riferimento ai singoli documenti e ai singoli faldoni per faldoni per i quali ritengo naturalmente che non ricorrano le condizioni perché naturalmente gli stessi siano presenti nel vostro fascicolo e di cui ne chiedo l'evidente espunzione. Quindi, se volete sarebbe una semplice lettura, perché a memoria non voglio sfidare me stesso perché sarebbe veramente una battaglia che perderei in maniera misera, quindi dovrei soltanto leggere quello che ho scritto, quindi ve la verso e sarà oggetto poi di vostra attenta valutazione. Concludo, naturalmente, riportandomi alle due memorie che deposito chiedendone l'accoglimento.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Grazie. Avvocato Vozza.

AVVOCATO VOZZA - Sì, Presidente, eccellentissima Corte, intervengo anche nell'interesse dei colleghi Melucci, Perrone, Marseglia, Annicchiarico, Caiazza, Pierotti e Lojacono, sempre nell'ottica di una condivisione e soprattutto suddivisione di argomenti tra noi per evitare inutili e direi persino fastidiosi ripetizioni e duplicazioni. Il manifesto ideologico della mia presenza in questo processo l'ho già esposto alla scorsa udienza. E è quello come dissi all'epoca e ribadisco e

ne rivendico la paternità e la coerenza da parte mia anche in questa sempre, è di natura parassitaria. E cioè? Ovviamente, io avevo preparato alcune questioni che avrei voluto sottoporre, alcune delle quali sono state già ampiamente trattate e evidentemente, solo perché resti a verbale, espressamente mi riporto alle argomentazioni già svolte, devo dire con particolare adesione e quasi entusiastica convinzione rispetto alle argomentazioni sviluppate dal collega Lanucara, che vedrete hanno formato oggetto anche di una mia memoria scritta e che devo dire con molto disappunto dovrò ledere la mia vanità e non ripeterò, anche perché l'intervento del collega è stato assolutamente preciso, puntuale e esaustivo e particolarmente efficace. Rispetto a quel tema, pertanto sia della nullità, per meglio dire, o forse più correttamente inutilizzabilità di prelievi, campionamenti, analisi svolte da altre A.S.L. Successivamente alla data che per me segna il discrimine, il confine tra un'attività meramente amministrativa per ciò stesso lecita e inquadrabile in quel solco che non prevede la necessaria partecipazione dell'indagato, dicevo il discrimine è il 17 marzo perché da quel momento in poi in realtà è una attività diversa, è una attività di Polizia Giudiziaria, è una attività che coinvolge gli interessi di quello che non entra ma che avrebbe dovuto godere delle garanzie previste dal nostro Codice di Rito nei riguardi dell'indagato. Non è una petizione di principio, evidentemente. Non ragiono. Non è questa la sede, ma non sono neanche la persona più adeguata per proporre un discorso sui (parola incomprensibile). Ancora una volta cercherò di attenermi al disposto normativo. Le norme vanno evidentemente interpretate e il nostro comma, soprattutto il nostro, ma vanno prima ancora osservate e lette. E allora, invoco in questa sede l'articolo 220

delle Disposizioni di Attuazione del Codice di Procedura Penale a mente del quale è prescritta l'osservanza delle disposizioni del Codice di Rito Penale nell'espletamento degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova, quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da Legge o decreti emergano indizi di reato. Questo evidentemente significa, non voglio banalizzarlo, e scusate, né offendere l'intelligenza di alcuno, ma evidentemente è funzionale alla mia discussione, significa che allorquando l'ARPA svolge un'attività ispettiva e nel corso di quella attività ispettiva emergano elementi potenzialmente utilizzabili nei confronti di un determinato soggetto in un futuro e successivo procedimento penale bisogna garantire a quel soggetto tutti i diritti previsti dal nostro ordinamento. Anticipo anche che è una questione evidentemente diversa da quella afferente l'articolo 335 del Codice di Procedura Penale che impone alla Procura di scrivere immediatamente il nominativo dell'indagato. Lì in questo secondo caso la Suprema Corte Regolatrice del diritto ci ha spiegato che è un potere insindacabile del Pubblico Ministero il quale, ipotesi, astrattamente ritardi dell'iscrizione del nominativo della persona indiziata, non subisce sanzione processuale ma è un comportamento rilevabile sotto il profilo eventualmente disciplinare dell'organo, ma processualmente l'iscrizione tardiva quando anche volutamente tardiva dell'indagato non effetti processuali in termini di inutilizzabilità. Ma non è questo il caso che ci occupa. Il caso che ci occupa e che riassume dal combinato disposto del citato articolo 220 Disposizioni di Attuazione e del conseguente articolo 360 del Codice di Rito è altro. Dicevo: le norme si osservano, si leggono, si cerca di capirle e si interpretano. La funzione dell'interprete - come dire? - è ontologicamente

connaturata a quella del giurista, poi evidentemente c'è una gerarchia, se così la vogliamo chiamare di autorevolezza nell'interpretazione, ragione per cui avete spesso sentito e ci sentirete spesso citare la Corte di Cassazione. Dico questo perché? Perché bisogna anche fissare il momento della emersione, della evidenza di questi indizi di reato che vengono posti all'attenzione dell'agente operante nel corso dell'attività ispettiva di vigilanza di natura amministrativa, e non può essere evidentemente una valutazione di ordine soggettivo atteso che - come vedremo di qui a un attimo - alla mancata osservanza di quella garanzia difensiva consegue la inutilizzabilità dell'atto espletato. E allora facciamo riferimento, evidentemente, all'organo deputato alla funzione nomofilattica, ossia di interpretare la norma e vorrei citare - la leggo, sono pochi rigi ma preferisco non riportarla per non incorrere in errore, in approssimazione - la sentenza delle Sezioni Unite, parlo della numero 45477 del 28 novembre del 2001 che chiarisce, appiana un contrasto giurisprudenziale e afferma che <<il significato dell'espressione quando emergano indizi di reato contenuta nell'articolo 220 Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Penale è tesa a fissare il momento a partire dal quale nell'ipotesi di svolgimento di ispezione di attività di vigilanza sorge l'obbligo di osservare le disposizioni del Codice di Procedura Penale per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire ai fini dell'applicazione della Legge Penale deve intendersi nel senso che presupposto dell'operatività della norma - e aggiungo delle conseguenti garanzie - sia non l'insorgenza di una prova indiretta quale indicata dall'articolo 192 Codice di Procedura Penale, bensì la sussistenza della mera possibilità di attribuire

comunque rilevanza penale al fatto che emerge dall'inchiesta amministrativa e dal momento in cui emerge a prescindere dalla circostanza che esso possa essere riferito a una persona determinata>>. Qui diremmo che andiamo ultra petita rispetto alle mie esigenze. Perché? Senza volere ricapitolare il principio che è richiamato in maniera pressoché pedissequa anche dalla sentenza numero 23369 della Terza Sezione Penale del 14 marzo del 2002 e dalla sentenza numero 2601 Cassazione Penale Sezione Seconda 13 dicembre 2005. Comunque, Presidente, sono nelle memorie che vi depositerò la cui copia ho già fornito all'Ufficio di Procura. Senza ripercorrere tutte le tappe e i passaggi di questa qualità ispettiva, che pure sono compendiate nei documenti allegati alla memoria su questo specifico punto, nel momento in cui ripercorrerete voi, ve le ha illustrate il collega Lanucara, sono contenute nella memoria, vorrei fare un discorso meno formale e più di buon senso oltre che di diritto, perché evidentemente è sempre il buon senso che governa l'applicazione del diritto, non è la conoscenza soltanto. Perché dicevo l'interpretazione? Perché con il massimo rispetto di voi tutti e di chi mi ascolta, evidentemente se noi al vostro posto ponessimo un data base con tutte le norme del mondo ci darebbe verosimilmente una risposta tecnicamente perfetta a ogni quesito, ma non avrebbe il buon senso, la sensibilità che contraddistingue i Giudici Togati e Popolari e anche chi sta da questa altra parte, mi auguro, presumo e anzi ne sono convinto, ossia le Parti del processo. Dicevo: nel momento in cui io sto indagando, sto effettuando dei veri e propri accertamenti tecnici, senza vera polemica, irripetibili perché non posso andare a ricampionare il Tops Oil quattro anni dopo, irripetibili, su questo per piacere sgombriamo il campo, né andare a riesumare le carcasse

degli animali come ha detto il collega Lanucara, dicevo nel momento in cui io effettuo questi accertamenti tecnici, nel momento in cui troverete traccia di ciò che nei documenti vi ha allegato il collega Lanucara e che vi allegherò io, nel momento in cui io attesto l'identità vera o presunta, reale o fallace, sarà oggetto del merito, l'identità della impronta digitale, il cosiddetto fingerprint, della diossina che ha, secondo l'impianto accusatorio contaminato i suoi, gli animali, e le piante e dico che quella diossina proviene da Ilva e l'ARPA lo dice, secondo voi sussiste l'astratta possibilità come recita la Corte di Cassazione, perdonatemi, la mera possibilità come recita la Corte di Cassazione di individuare un potenziale indagato? Che so? Uno a caso. Il difensore dello stabilimento. Perché se Ilva ha inquinato e se quei prelievi e se quelle deleghe di indagine, perché queste sono quelle che la Procura conferisce a ARPA, tendono a dimostrare dal punto di vista tecnico-scientifico la riconducibilità di un fenomeno di inquinamento massivo all'attività in essere dello stabilimento siderurgico orbene, non so gli altri, ma almeno chi quello stabilimento dirige, se c'è un'ipotesi di reato, sarà il primo a essere atecnicamente sospettato di aver commesso quel reato. E invece no. Si va avanti. Guardate, mi rendo conto che dal punto di vista giuridico certamente non sia l'ARPA a poter dare istruzione alla Procura, ma quanto io vi sto dicendo è sintomatico di un fatto. A un certo punto l'ARPA in una sua comunicazione, vi dico quale, del 23 agosto 2007, con ma quale la Procura veniva informata circa gli esiti delle verifiche analitiche inerenti le polveri risultanti dai sistemi di abbattimento delle filtri dell'impianto sinterizzazione agglomerato 2, nella nota testualmente si dice, vedo che qualcuno annuisce, quindi il problema si è già posto,

<<tuttavia - dice l'ARPA alla Procura il 23 agosto 2007 - sarebbe necessario ripetere tali prelievi e le relative analisi in modo da garantire i diritti difensivi della Parte e la conseguente possibilità di utilizzare i risultati a scopo probatorio>>, cioè un problema che si pone l'ARPA che tante altre volte evidentemente si è trovata di fronte a eventuali indizi di reato nel corso di un'attività ispettiva. La Procura interloquirà su queste nostre eccezioni, spiegherà perché non ha ritenuto neanche in questo caso di garantire la rappresentanza, la partecipazione, l'esplicazione del diritto di Difesa. Guardate: l'ampiezza della possibilità di difendersi è l'indice della civiltà di un popolo. Ci spiegherà perché evidentemente tutto questo non abbia ritenuto di farlo. Concludo sottoponendovi un'ultima osservazione sul punto. Parlavamo di sanzione processuale. La sanzione processuale evidentemente è un effetto che si riconnette alla patologia dell'atto. Ogni atto è destinato, ovviamente, a produrre un effetto giuridico, in questo caso procedurale dapprima, processuale adesso per come invocato dai Pubblici Ministeri, la sanzione processuale è la punizione ovviamente dell'atto, non certo di chi l'ha posto in essere. È allora <<è causa di inutilizzabilità dei risultati probatori la violazione delle Disposizioni del Codice di Procedura Penale la cui osservanza nell'ambito di attività ispettive di vigilanza è prevista per assicurare le fonti di prova in presenza di indizi di reato>>. Ho citato Cassazione Penale Sezione Terza numero 15372 del 10 febbraio del 2010. Allora che cosa accade? Da un lato questi risultati sono inutilizzabili perché all'assunzione di quella che negli auspici della Procura dovrebbe divenire la prova e che comunque è stata posta a base dell'incidente probatorio e che comunque forma oggetto

della valutazione dei periti, da un lato perché è inutilizzabile, dall'altro lato trattandosi di accertamenti tecnici irripetibili, spero di non essere inutilmente didascalico, hanno attivato la procedura di cui all'articolo 360 del Codice di Rito che prevede, peraltro la riserva dell'incidente probatorio dell'indagato all'epoca, imputato oggi. Ossia, quegli elementi così importanti, perché la perizia è chimico-ambientale soprattutto chimico-ambientale ma in parte anche quella epidemiologica che sulla prima in qualche parte riposa si fondano su questi accertamenti. L'identità del fingerprint, la quantità di contaminazione, la qualità degli agenti inquinanti sono cristallizzati in quei prelievi che non sono ripetibili e quei prelievi effettuati in dispregio delle garanzie obbligatorie previste dal nostro Codice di Rito danno poi la stura e costituiscono in qualche modo le fondamenta, l'architrave poi dell'impalcatura tecnica dapprima dell'incidente probatorio, accusatoria dappoi che ci porta a rispondere di un reato, come ha esattamente detto il collega Lanucara, di una gravità inaudita quale quello dell'avvelenamento, senza dimenticare il disastro innominato, visto che è contestata anche la fattispecie aggravata di cui al secondo comma e gli altri, senza leggerli tutti, anche perché devo dire che io sono avvantaggiato almeno in un compito, non devo fare alcuna scrematura, alcuno screening perché al mio imputato hanno contestato tutto. Dicevo a rispondere di reati così importanti sulla base di accertamenti tecnici effettuati in dispregio e in aperta violazione delle garanzie che il nostro Codice pone a presidio, direi prima di tutto della libertà, che non è soltanto quella identificata nell'assenza di costrizione fisica, ma è il diritto di difendersi, è il diritto di partecipare, è il diritto di essere

protagonista in una vicenda dalla quale io potrò riportare una pena che va da quindici a ventiquattro anni, se parliamo solo dell'avvelenamento. Su questa questione per il resto, ripeto, mi riporto e mi rimetto a ciò che ha detto il collega Lanucara. Ne avrei altre da sottoporvi e saranno, se è possibile, ancora più brevi. Nel corso dell'udienza preliminare, diremmo così la seconda udienza preliminare, il 25 febbraio del 2016 il collega Annicchiarico depositò un'articolata eccezione di nullità o inutilizzabilità dell'incidente probatorio, preposta per iscritto con una memoria ai sensi dell'articolo 121 Codice di Procedura Penale, e rappresentata anche oralmente. Orbene, non vorrei tediarvi, poi ho riportato la Giurisprudenza ma per affermare un poco ovvio e addirittura, direi, scontato per tutti noi Giudici Togati e Popolari e per le Parti di questo processo, che è quello dell'obbligo della motivazione, dell'ordinanza.

L'ordinanza, e anche qui, ripeto, non voglio peccare di presunzione ma cerco di sintetizzare i principi che credo di avere assunto e recepito dalla Suprema Corte di Cassazione, è un provvedimento che contrariamente alla sentenza ha una forma, per così dire, più libera, meno vincolata da criteri predeterminati di natura formale ma che è connotata da un requisito assolutamente essenziale, che è quello della motivazione, cioè della esplicazione dell'iter logico che il Giudice segue allorché si determina a adottare uno specifico provvedimento. Bene, su questa questione non soltanto nella successiva, nel senso cronologico, dell'ordinanza del G.U.P. del 29 febbraio del 2016 con la quale rigetta altre questioni, dichiara chiusa l'udienza preliminare, dispone il rinvio a giudizio come da separato decreto, dicevo di questa questione in quella ordinanza conclusiva non ve ne è traccia. Siamo oltre la

violazione dell'obbligo di motivazione, perché almeno lì saremmo dinanzi a un provvedimento monco del suo retroterra culturale o logico. Qui, in realtà io denuncio la nullità di quell'ordinanza conclusiva del 29 febbraio del 2016 per omessa (parola incomprensibile). Concludo richiamando il principio espresso dalla Cassazione Penale Sezione Prima con la sentenza numero 227 del 7 ottobre del 2010, in ragione del quale l'incidenza dell'articolo 121 sulla conformazione dialettica del processo postula da un canto l'operatività dell'obbligo del Giudice di pronunciare sulle memorie e sulle richieste delle Parti con carattere di decisività ed evidentemente il principio che non vorrei adesso farmi fautore di un'interpretazione autentica che solo vostra può essere, mi pare che abbiate richiamato nella vostra ordinanza detta ieri. Evidentemente io non posso, o meglio, io non sono obbligato a rispondere a ogni questione anche capotica, anche manifestamente infondata, anche puramente strumentale e dilatoria, devo rispondere alle questioni che potenzialmente possono orientare in un verso o nell'altro la mia decisione. Quindi, l'operatività dell'obbligo del Giudice di pronunciarsi sulla memoria e sulla richiesta delle Parti ha un carattere di decisività, e dall'altro la sanzione della nullità in caso di omessa pronuncia. Bene, concludo sul punto, offenderei le vostre intelligenze e la mia capacità di comprensione se mi dilungassi sulla decisività in quella sede di una eccezione che concerne il Molok dell'incidente probatorio, la prova regina, la prova principe credo che abbia definito qualcuno dei rappresentanti del Pubblica Accusa in sede di discussione. Mi sembra assolutamente evidente e ragionevole che non soltanto ai fini della vostra valutazione, ai fini della valutazione del G.U.P., con

toni direi più pacati rispetto a quelli del collega che mi ha preceduto ieri, però evidentemente il ruolo dell'udienza preliminare non è quello di un centro di smistamento di carte, offenderei ma tutti noi, perché non avrebbe senso neanche per noi partecipare a una cronaca di una morte annunciata, noi crediamo nella funzione dell'udienza preliminare. Ma allora, per determinare se una specifica vicenda processuale della complessità che ci occupa merita, o meglio abbisogna del vaglio dibattimentale non credo si possa prescindere dalle perizie svolte in sede di incidente probatorio. La questione è dirimente rispetto alla valutazione e alla decisione che il G.U.P. doveva assumere, e rispetto a una questione decisiva e dirimente il G.U.P. Ha scelto? Ha omesso? Ha dimenticato? Non lo so. C'è un dato: non ha deciso. Di tal che a mio avviso l'ordinanza del 29 febbraio del 2016 conclusiva della seconda udienza preliminare è nulla. Chiaramente ne discende ai sensi dell'articolo 185 la nullità di tutti gli atti conseguenti e successivi a essa funzionalmente legati. Vi è poi un'altra nullità che devo eccepire, che è quella della violazione dell'articolo 419 commi uno e sette. Allora, io cerco di improntare la mia attività e cerco di indicare a qualche giovane collega che transita dal mio studio che non bisogna proporre soltanto le eccezioni di cui si è sicuri dell'accoglimento, ma bisogna proporre le eccezioni che abbiano una dignità e un decoro, salvo poi ovviamente la valutazione imprescindibile e indiscutibile del Giudice che le ascolta. Chiariamoci subito. Evidentemente è una nullità che attiene alla citazione delle persone offese. Non ho omesso di leggere la Giurisprudenza sul punto e non mi sfugge il criterio cardine dell'articolo 182 del Codice di Rito. A base di una eccezione deve esserci sempre l'interesse della parte che quella eccezione propone a

che venga accolta, perché se poi l'esito di questa eccezione, e la decisione di questa eccezione è del tutto indifferente rispetto al mio ruolo processuale, evidentemente non sono legittimato a proporla. Tutto vero. È questo il principio generale, mitigato da un'eccezione, sempre che la Parte non alleghi un suo interesse specifico e concreto alla risoluzione della controversia, e che questa, questa controversia incidentale e che la risoluzione di tale controversia incidentale espliciti dagli effetti sulla posizione soggettiva di chi la propone. Ebbene, io nella memoria a mo' di motivo di ricorso per Cassazione infatti ho esplicitato fin dalla intestazione che la violazione dell'articolo 419 commi uno e sette, a mio avviso si pone in relazione agli articoli 187 e 190 del Codice di Procedura Penale. Perché? Perché a mente dell'articolo 187 comma terzo se vi è costituzione di Parte Civile, sono oggetto di prova i fatti inerenti la responsabilità civile derivante dal reato. Questo è l'inquadramento a mio avviso giuridico. Il fatto quale è? Alle udienze del 20 ottobre, primo dicembre e 9 dicembre del 2015, come la Corte ben ricorda, venivano depositati numerosissimi atti di costituzione di Parte Civile. Rispetto a quegli atti, proprio chi vi parla aveva eccepito una sorta di inesistenza giuridica nel vostro fascicolo del dibattimento, la Corte ha risposto con una ordinanza di segno opposto. Non dico ne prendo atto perché d'altronde non posso fare altro, non mi sembra concludente. Ma in questo processo noi ci adeguiamo a questo principio. Condivisibile o meno non ci importa. Il principio espresso dalla Corte si lega al carattere di immanenza della costituzione di Parte Civile o lo scinde, lo rende autonomo indipendente, rispetto alle vicende processuali collegate, quali a esempio il decreto di citazione a giudizio o il decreto che dispone il giudizio. Ebbene

alla luce di questa vostra ordinanza resa il 19 luglio del 2016, che non vi ho letto, perché ovviamente la ricordate, quei soggetti erano parti processuali a fare data dal deposito, ossia dinnanzi a voi, ottobre/dicembre del 2015. Ebbene l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare oblitera, permette la presenza di questi soggetti, ai quali viene dal G.U.P. addirittura negata la possibilità di partecipare all'udienza preliminare sulla scorta di una valutazione diametralmente opposta e assolutamente distonica rispetto alla vostra. Ossia il G.U.P. dice è nullo. Voi non siete Parti. Voi non siete soggetti, né persone offese, né Parti Civili, non siete attori di questa vicenda processuale. Io riprendo dalla discussione. Non potete neanche costituirvi oggi, perché a mio avviso - dice il G.U.P. - i termini ormai sono decorsi inutilmente per voi, ergo non esistete. Di questo, ovviamente, dovrebbero dolersi per prime le Parti Civili, la cui qualità è stata disconosciuta dal G.U.P., ma me ne dolgo anche io. Perché? Vi sarà sfuggito come proprio in virtù del disposto dell'articolo 187 terzo comma, un combinato disposto con l'articolo 190 del Codice di Rito e soprattutto del più generale principio cardine in questo processo che nasce con velleità accusatorie sempre più snaturate nel corso del tempo rivendico il mio diritto di difendermi provando. E io come mi difendo provando rispetto alle pretese risarcitorie, invero intimidatorie, quasi, quasi quanto le previsioni di pena contemplate dai reati contestati, perché i nostri assistiti sono destinatari di pretese risarcitorie per svariati milioni di euro. Anche qui mi ricollego all'ordinanza emesse dalle Signorie Vostre, allorquando hanno affermato un principio, ritengo condivisibile laddove si dice in questa fase io non valuto la consistenza probatoria della pretesa. Io

valuto l'ammissibilità. La consistenza probatoria sarà, ovviamente, onere della Parte che reclama il danno, ma è anche il diritto e forse è onere della Parte gravata da quella richiesta. E allora le Parti Civili ritualmente costituite, le pretese avanzate dalle Parti Civili ritualmente costituite nel corso dell'udienza preliminare hanno formato oggetto di esplicite circostanze di prove indicate nella nostra lista. In sintesi, per concludere, cosa voglio dire? Che il mio diritto di Difesa è stato lesa da quella ordinanza che ha defraudato della loro qualità giuridica le Parti Civili costituite dinnanzi a voi e che avete detto erano legittimamente costituite sin da allora, e il mio diritto di Difesa è stato violato laddove mi è stato impedito di fatto di articolare circostanze e temi di prova rispetto a quelle pretese. Non è una doglianza astratta, perché rispetto alle Parti Civili costituite e tali ritenute dal primo e dal secondo Giudice dell'udienza preliminare noi abbiamo articolato le nostre Difese. Questo ci è stato impedito. E né evidentemente si può invocare il disposto di cui al quarto comma dell'articolo 468 perché in realtà quello si modella rispetto a un argomento di prova offerto dalla Parte avversa. No, io rivendico il mio diritto della prova diretta, che mi è stato sottratto da questa ordinanza del G.U.P. violativa dell'articolo 419 commi uno e sette, e di conseguenza degli articoli, come ho detto 187 e 190 del Codice di Rito. Ancora e sempre più brevemente, anche perché è un argomento che ha in parte trattato il collega Lanucara. Vedrete che con provvedimento del primo giugno del 2011 il G.I.P. in corso di incidente probatorio da un lato estende l'area di indagine dei periti e non la estende soltanto attraverso quesiti volti a specificare o a chiarire meglio alcuni aspetti o a indagare aspetti ulteriori.

No, no, formula quesiti assolutamente diversi, eterogenei e estranei rispetto agli originali, tanto è vero che nomina un Collegio di diversi esperti con diverse specializzazioni. Questo è stato oggetto di censura da parte dell'Avvocato Lanucara e evidentemente sul punto non torno e mi associo. Vi è però che <<nello stesso provvedimento ai sensi - leggo testualmente - dell'articolo 393 comma quarto il G.I.P. rileva che deve disporsi la proroga del termine delle indagini preliminari e provvede in tal senso>>. Allora, abbiamo questa duplice connotazione della vicenda. Questa proroga interviene nel corso del primo incidente probatorio, prima che inizi il secondo. Per primo incidente probatorio, perdonate la semplificazione, perché evidentemente l'istituto è unico, ma è per discernere le due perizie, quindi mentre era in corso la perizia chimico-ambientale e prima del conferimento dell'incarico e della formulazione dei quesiti della perizia epidemiologica. Non mi consta... Il verbale io l'ho letto tante volte. Nel verbale non è riportato. Non mi consta, ma i Pubblici Ministeri mi potranno smentire se il mio assunto fosse erroneo, non mi consta che vi sia una richiesta in tal senso da parte della Procura. Mentre l'articolo 393 comma quarto del Codice di Rito invocato dal G.I.P. prevede che il Pubblico Ministero e la persona sottoposta a indagini possono chiedere la proroga del termine per le indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. È previsto, cioè, coerentemente con lo spirito che doveva animare e che perlomeno ha animato il Legislatore in parte tradito anche da numerosi interventi legislativi additivi della Corte Costituzionale, comunque lo spirito di questo Codice ripudia il precedente sistema in cui il Giudice era, perdonate, non voglio sembrare blasfemo, uno e trino, cioè raccoglieva e valutava le prove e divide le

competenze. La valutazione è oggetto del Giudice, l'attività di indagine fa parte delle competenze precipue e specifiche del Pubblico Ministero. Allora si comprende come questa sia la regola generale che laddove dovesse essere derogata necessita di una norma ad hoc. Il principio cioè è quello della tassatività delle eccezioni a questa regola generale dell'impulso di Parte. Lo abbiamo per esempio nell'articolo 507, per dire il più richiamato, da voi evocato e nell'articolo 422 per quanto concerne l'udienza penale. Cioè quando al Giudice viene, che sia esso delle indagini preliminari, l'udienza preliminare del dibattimento viene conferito..., o meglio quando il Giudice esercita un potere questo potere deve esservi conferito in maniera specifica, puntuale e esplicita dal Codice. Il potere di prorogare le indagini senza il relativo impulso da parte della Procura o della persona indagata non è contemplato nel nostro Codice. Non vi sfuggirà che questo rilievo ha sempre a oggetto le due perizie: l'una in corso, l'altra da iniziare. A mio avviso trattasi di atto abnorme. Anche qui non voglia suonare irriguardoso... Atto abnorme nei confronti di alcuno. L'atto abnorme è quell'atto difforme dell'archetipo normativo. Cioè quell'atto che non trova corrispondenza nel modello giuridico di riferimento, nel sistema. Questo atto non ha un riferimento, perché questo atto non può che essere la risposta del G.I.P. all'impulso di Parte. In disparte poi ogni altra considerazione in ordine al contraddittorio cartolare che per quanto limitato e ristretto, e forse anche evidentemente formale di questa fase, comunque è garantito dal Codice all'indagato. Di questo però credo che abbia già discusso il collega Lanucara e, quindi, a questo mi riporto. In questo senso anticipo un'altra questione che è quella della nullità e/o inutilizzabilità delle attività tecniche e di tutto

ciò che ne consegue, quindi anche delle perizie e di tutti atti eventuali di indagine successivi al primo giugno del 2011. Cito soltanto sul punto Cassazione Penale Sezione Sesta 20 dicembre del 2016 numero 2658, che dà una qualificazione nell'atto abnorme. È una sentenza che si occupa, peraltro proprio del sequestro dell'Ilva. In quel caso del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Forse già la conoscete. Probabilmente la riguarderete.

Interviene il Pubblico Ministero fuori microfono

AVVOCATO VOZZA - Primo giugno del 2011, che è la data del provvedimento in cui il G.I.P. motu proprio proroga il termine per le indagini preliminari.

VOCI IN AULA FUORI MICROFONO

AVVOCATO VOZZA - No, chiedo scusa. Lanucara credo che facesse riferimento alle attività di campionamento, cioè al primo motivo del mio intervento. Abbiamo il provvedimento, così fughiamo ogni dubbio e eventualmente faccio ammenda e chiedo scusa se vi ho indotto in errore.

AVVOCATO A. ORFINO - Presidente, chiedo scusa se intervengo mentre sta discutendo il collega Vozza. Avvocato Orfino. Devo per concomitanti impegni professionali allontanarmi. Nel frattempo è arrivata la collega Sborgia.

AVVOCATO M. M. SBORGIA - Sì, buonasera. Subentro io in sostituzione dell'Avvocato Orfino anche per il professore Assennato e Pellegrino. Avvocato Maria Manuela Sborgia.

AVVOCATO VOZZA - Allora, Presidente, è l'allegato cinque della memoria che vi depositerò. Io ho letto testualmente quello che il G.I.P. dispone ed è la proroga di mesi sei delle indagini e il provvedimento è datato primo giugno del 2011. È allegato, comunque alla memoria. L'ho riletto con grande attenzione. Primo giugno. Presidente,

sa perché? Ho visto con particolare attenzione il provvedimento per vedere se nella parte motiva facesse riferimento a un qualche impulso da parte della Procura e non l'ho trovato, altrimenti evidentemente l'eccezione non l'avrei proposta. L'ultima eccezione, e questa in via davvero telegrafica, non solo breve, sulla nullità o inutilizzabilità dell'incidente probatorio con riferimento alla perizia chimico-ambientale. Vedrete, li ho elencati, e qui sposo la linea del collega Perrone, mi sottraggo a una noiosissima ripetizione di quanto già scritto, tutti gli atti che nel corso dell'incidente probatorio sono stati trasmessi dalla Procura all'ufficio del G.I.P. e da quest'ultimo rivolti ai periti in assenza di qualsivoglia avviso di deposito agli indagati o ai loro difensori. Sono enumerati nella memoria che vi deposito, sono allegati. A mio avviso anche questa è una violazione del diritto di Difesa, in questo caso sub articolo 403 in ordine alla utilizzabilità e la efficacia probatoria, ma comunque sottopongo alle vostre sensibilità la valutazione in una materia così complessa, in una mole davvero impressionante di atti sottoposti all'esame dei periti e dalle conseguenze così impegnative per tutti noi, perché attenzione, e davvero concludo, non credo che in tutti questi anni di esercizio della professione possa essere tacciato di piaggeria nei confronti di alcuno, io non cedo alla tentazione un po' demagogica e semplicistica di ritenere che un Pubblico Ministero contesti un reato così grave senza pensarci tante volte, probabilmente perdendo tante ore di sonno. Ciò detto, però io invoco il rispetto delle regole. La forma è sostanza. Sarà abusata ma è sempre vera come (parola incomprensibile). Ancora una volta in questo caso, a mio avviso, si è violato il diritto di Difesa dell'indagato sottraendogli la possibilità di esaminare atti e documenti che oggi

costituiscono una delle ragioni fondamentali della incolpazione nei suoi confronti. Oggi e allora, con ciò intendendo ovviamente la fase cautelare reale, la fase cautelare personale e le udienze preliminari che abbiamo celebrato. Concludo, ovviamente depositandovi memorie, due distinte memorie riportandomi integralmente, ovviamente sia rispetto alla parte motiva che alle richieste di contenuto. Vi ringrazio per l'attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Molte grazie, Avvocato Vozza. Pierotti deve intervenire?

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Posso?

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - C'era Pierotti, prima di lei.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - No, voglio solo rappresentare una cosa. Non voglio intervenire io. Volevo semplicemente dirle questo, che siccome l'Avvocato Caiazza ha purtroppo un aereo perché ha una bancarotta domani e deve stare per forza di nuovo a Roma, le volevo chiedere: siccome i nostri interventi sono degli interventi dal punto di vista temporale non...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Impegnativi.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se fosse possibile, una proposta che volevo fare era...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Ho capito. Cosa vuole? Lei lo vuole rinviare alla prossima udienza il suo e quello di Caiazza. Noi avevamo idea di terminare alle 17:00 per abbreviare un po' l'udienza, quindi necessariamente dobbiamo andare a un'altra udienza, quindi possiamo sicuramente accogliere questa istanza. Però, proseguiamo. Io oggi vorrei finire con tutte le altre questioni e lasciare soltanto a loro per la prossima udienza l'esposizione delle vostre questioni.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Quindi, chi altri deve intervenire oggi?

AVVOCATO SIROTTI - Chiedo scusa al collega. Presidente, anche

io mi devo allontanare, rimane l'Avvocato Lanucara. Vorrei semplicemente dare atto, Presidente, che anziché mettere a disposizione della Corte le intercettazioni telefoniche, come ho detto, per assoluta completezza e trasparenza ho depositato ai fini della decisione la nota finale di Polizia Giudiziaria sul capo ch)p) (fonetico). La ringrazio, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Volevo chiedere approfittando di questa interruzione, perché la Cancelleria mi rappresenta questa difficoltà, che poi è legata anche all'urgenza di disporre degli atti, il Pubblico Ministero più volte ci ha chiesto di avere gli atti, se fosse possibile per gli Avvocati, oltre al deposito del cartaceo, anche un file che scannerizza il documento, perché in questo modo noi possiamo tempestivamente mettere a disposizione delle altre Parti e della Procura che dovrà replicare il contenuto integrale dell'atto, altrimenti con una copia noi dobbiamo fare fotocopie, poi dobbiamo fare la scannerizzazione e poi dobbiamo consegnarlo, e questo comporta via... Quindi, se per voi non è un problema, visto che il file voi lo formate nel momento in cui redigete l'atto potrebbe essere comodo avere..., semmai lo potete portare con una chiavetta e noi possiamo trasferirlo subito sul computer. Se fosse possibile sarebbe un atto di collaborazione molto utile per noi.

AVVOCATO SIROTTI - Molto volentieri, signor Presidente, perché così evito anche... L'atto che ho depositato, la nota di Polizia Giudiziaria è tutta sottolineata da noi perché non avevo previsto deposito oggi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Io oggi vi ho fatto questa richiesta, se per le prossime volte in cui ci sarà necessità avremmo bisogno di questo. Avvocato Pierotti.

AVVOCATO PIEROTTI - Io sarò davvero telegrafico, Presidente. Si tratta di argomenti già sviluppati per chi mi ha

preceduto. Sono due in particolare. La prima riguarda la formazione del fascicolo del dibattimento. E qui il collega Lanucara, in particolare, è stato davvero esaustivo. Io solo a titolo esemplificativo, dico per esempio che nel faldone numero 10 voi troverete le copie di due diversi procedimenti, le copie del fascicolo del Pubblico Ministero di due diversi procedimenti: uno è il 5886 del 2011 e l'altro è il numero 716 del 2008. E non deve e non può avere alcuna importanza il fatto che questi procedimenti siano allegati alla consulenza medica e facciano parte del faldone della perizia Ilva, perché se dovesse per caso passare il principio secondo il quale ogni qualcosa viene legata a una perizia o a un incidente probatorio dai periti possa perciò solo trovare ingresso nel fascicolo del dibattimento, a me pare che l'articolo 431 sarebbe del tutto svuotato di contenuti e di significati. Quindi, c'è associazione a tutti i rilievi mossi sulla formazione del fascicolo del dibattimento. E anche per quanto riguarda poi il comma uno bis dell'articolo 403 io chiedo la inutilizzabilità dell'incidente probatorio nei confronti della Riva Forni Elettrici. È circostanza nota. Voi stessi ieri ne avete dato atto nella vostra ordinanza che la Riva Forni Elettrici nasce in un momento successivo all'incidente probatorio. Ergo non c'è stata partecipazione di alcun difensore, né poteva esserci, della Riva Forni Elettrici in sede di incidente probatorio, per cui vi chiedo la non utilizzabilità dei risultati dell'incidente probatorio nei confronti del mio assistito. Grazie.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato Raffo.

AVVOCATO C. RAFFO - Sì, Presidente, grazie. Io, Presidente, come ho già premesso innanzitutto in premessa vi dico che l'Avvocato Mongelli che sostituiva l'Avvocato Raffo mi ha delegato a sostituire la sua posizione. Io comunque intervengo adesso anche in sostituzione per

delega orale degli Avvocati Sanguigno e Antonio Raffo, per le posizioni da questi difese e ovviamente anche dell'Avvocato Mongelli per la Difesa di Stefano Ippazio. Parto dalla Difesa di Manna, che appunto è difeso da Antonio Raffo e Vittorio Sanguigno, specificando che con riferimento all'imputato Manna io mi riporto a quanto già precisato, quindi mi riporto all'eccezione formulata dal professore Muscatiello relativamente alla competenza del Tribunale di Bari, come Giudice Naturale, e ovviamente Manna che è uno dei presunti favoreggiatori del Presidente Vendola dovrebbe seguire quella competenza, poiché il reato di favoreggiamento è stato indicato dalla Procura come connesso teleologicamente alla concussione. Anche in questo senso non posso non rilevare rispetto all'ordinanza sulla costituzione delle Parti Civili ciò che è stato rilevato dall'Avvocato di Antonicelli, ovvero il fatto che quella connessione non è collegata ai reati ambientali e alle altre tipologie di reato, ma solo alla concussione di Vendola e, dunque non si comprende per quale motivo nei confronti di Manna si possano costituire una pletora di Parti Civili che nulla hanno a pretendere con riferimento a quel caso di concussione, ove peraltro anche il concusso non ha avuto nulla a pretendere, non fosse altro perché si ritrova imputato in questo processo, presunto concusso, ovviamente. Quindi, per Manna queste richieste. Passando, invece, alle eccezioni relative agli altri, io mi riporto, perché davvero dovrei spendere parole inutili che sono state espresse in maniera assolutamente più pregevole di quanto non riuscirei a fare io dai colleghi che mi hanno preceduto con riferimento sia alla nullità dell'udienza preliminare per tutto ciò che è stato osservato dagli Avvocati Della Valle e Marseglia e da coloro che li hanno poi seguiti, e anche per quanto riguarda la incompetenza territoriale ex articolo 11,

ciò che ha detto l'Avvocato Centonze è a mio avviso è a mio assolutamente condivisibile. Quindi, mi riporto per queste richieste. Per quanto riguarda la chiamata delle possibili persone offese per pubblici proclami, come è stata richiesta anche ieri dall'Avvocato Rossetti, ritengo di dovere aderire a questa ipotesi. Ovviamente, si tratta chiaramente di richieste a cascata e subordinate rispetto a quelle che ho appena fatto, e poi ovviamente mi riporto anche qui con riferimento all'utilizzabilità dell'incidente probatorio e a tutti gli atti a esso allegati che si trovano nel fascicolo nel dibattimento a chiederne l'espunzione con riferimento alle Parti che rappresento, poiché le stesse, tutte quante sono state oggetto di indagini solo successivamente alla formazione dell'incidente probatorio. Per il resto, ripeto non voglio fare perdere tempo alla Corte e, quindi, mi riporto.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Non ci sono altri interventi? Quindi, possiamo dire che per la prossima udienza interverranno solo l'Avvocato Caiazza e l'Avvocato Annicchiarico e replicheranno i Pubblici Ministeri, a meno che in relazione a queste deduzioni non sarà necessario concedere a loro un termine per meditare su questo. Vediamo come è complesso... Voi non riuscite in un'ora, un'ora e mezzo a terminare? Avvocato, le eccezioni devono essere succintamente motivate, non è che possiamo... Facciamo martedì e mercoledì. Guardi, Avvocato, io martedì e mercoledì per non includere anche il lunedì che dovrebbe essere giorno indicato nel provvedimento del Presidente del Tribunale come giorno di udienza, ma per venire incontro alle vostre esigenze che sono state anche rappresentate con grande veemenza dall'Avvocato Marseglia, lunedì non faremo udienza, la faremo martedì e mercoledì, ma non posso concedere deroghe di nessun tipo, Avvocato.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, non è questione di deroghe. Io le rappresento quale è la situazione. Gliela rappresento che ho qui il verbale. In un processo...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Il calendario è già stato comunicato già da sempre.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, questo è precedente, Presidente. Le dico in data 16 giugno del 2016 nel processo, è un processo di bancarotta a Milano, si dà atto della mia impossibilità a partecipare per motivi gravi familiari in quel momento, al controesame del consulente del Pubblico Ministero. Il Presidente, prende atto del mio impedimento, e invita il consulente a tornare per l'udienza che è di martedì 11 ottobre per essere controesaminato da che, scusandosi con il consulente perché era già venuto altre volte eccetera. Io rappresento questa situazione, perché se la Corte ritiene di dovere prendere un provvedimento di tipo diverso che lo formalizzi in modo che io lo possa rappresentare al Tribunale a Milano.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, però che questo procedimento dovesse essere modulato su tre udienze alla settimana perlomeno, lo si ricava dal provvedimento del Presidente del Tribunale che assegna il procedimento dopo l'udienza preliminare alla...

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Ma poiché questo rinvio è stato...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Noi abbiamo sempre detto sin dall'inizio che i giorni in cui avremmo inserito erano lunedì, martedì e mercoledì. Abbiamo, ovviamente, rinviato a secondo delle esigenze di studio, di approfondimento e anche a seconda degli impegni che ci venivano di volta in volta rappresentati, ma questo è il calendario che abbiamo detto da sempre, tenuto conto del numero delle imputazioni, del numero degli imputati e

della gravità dei fatti e noi non possiamo derogare a questo.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Se riuscissimo a trovare un incontro con le esigenze, se riuscissimo a risolverlo, perché a me dispiace perché il nostro intervento è un intervento che ce lo siamo sostanzialmente divisi.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, se volete, allora io vi dico concludete adesso. Non ci sono problemi. Se volete questo allora proseguiamo l'udienza.

AVVOCATO P. ANNICCHIARICO - Un'altra cosa, Presidente.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sì, Avvocato Annicchiarico non è che per ogni cosa possiamo fare discussioni. Noi dobbiamo dare degli indirizzi e la Corte deve attenersi a questi indirizzi. Ogni volta dobbiamo discutere. Di tutto dobbiamo discutere. Pure se dobbiamo accendere le luci in quest'Aula dobbiamo discutere. Abbiamo questo calendario e lo dobbiamo rispettare tutti quanti. È pesante per tutti.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - No, ma non vorrei che ci fosse un equivoco. Mi scusi, Presidente. Poiché questo rinvio di cui le ho parlato a Milano è stato adottato in mia assenza, quindi io neanche avrei potuto rappresentare la possibilità che il lunedì, il martedì e il mercoledì...

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Sarà stato sostituito da un collega?

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Sì.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora quel collega poteva rappresentare gli impedimenti che lei aveva in questo processo. C'è sempre una risposta a tutto, Avvocato.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Se io potrò produrre al Tribunale di Milano una vostra decisione nella quale avendo io rappresentato, risulterà dalla trascrizione del verbale il mio impedimento, voi insistete per la inderogabilità della fissazione dell'11, proverò a

chiedere anticipatamente a Milano di rinviare questa udienza già rinviata. Io altrimenti non vengo e fa tutto l'Avvocato Annicchiarico. Non sto ponendo un problema di paralisi del processo. Lei mi dica che martedì non c'è altro modo e luogo in cui io possa parlare, e farò carico il Tribunale di Milano di questo problema. Io non ho problemi a venire il mercoledì. Perché lei dice martedì e mercoledì. Io posso illustrarla mercoledì se lei ritiene.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Praticamente una volta discusso poi dovremmo rinviare per la...

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Presidente, la richiesta che noi le facciamo, se è possibile è di rinviare al prossimo mercoledì. Però, ci dica lei. Noi solleviamo una questione di una certa importanza.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Avvocato, potremmo fare in un altro modo, se noi la fissassimo martedì, facciamo solo per ipotesi ma tengo conto di questo suo impedimento, noi ci troveremo di fronte a questa situazione: tutte le eccezioni sono state formulate da tutti e sono esaurite, a quel punto il Pubblico Ministero ci chiederebbe un rinvio ad un'altra data, che non potrebbe essere mercoledì perché sarebbe il giorno immediatamente successivo a quello in cui abbiamo incartato questa eccezione. Quindi, noi dobbiamo dire che sicuramente la prossima settimana possiamo tenere una sola udienza con la quale si esauriscono le eccezioni per poi consentire al Pubblico Ministero di studiarle tutte quante. Quindi, fissiamo direttamente mercoledì.

AVVOCATO Gian Domenico CAIAZZA - Grazie, Presidente. Grazie alla Corte per questa attenzione.

PRESIDENTE Michele PETRANGELO - Allora, mercoledì alle ore 9:00.

Il presente verbale è composto da totale caratteri (incluso

gli spazi): 238593

Il presente verbale è stato redatto a cura di:
Cres s.r.l

L'ausiliario tecnico: LENTINI MARIANNA

LENTINI MARIANNA
